Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 10 del 13 gennaio 2023 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 gennaio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 2

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2022.

Atto di modifica del regolamento di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere *b)* e *c-bis)*, del TUF.

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2022.

Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2022.

Atto di modifica del regolamento di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere *b)* e c-*bis*), del TUF.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF») e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia («TUB») e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE («MiFID2») e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 («MiFIR») e successive modificazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva, come modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione, del 21 aprile 2021, per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento;

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE («CRD4») e successive modificazioni;

Vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE («IFD»);

Visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 («IFR»);

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2154 della Commissione, del 13 agosto 2021, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'impresa di investimento o delle attività che essa gestisce;

Visto il regolamento delegato 2021/2155 della Commissione, del 13 agosto 2021, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell'impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile;

Vista la direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari («UCITS») e successive modificazioni, nonché le ulteriori disposizioni europee recanti le relative misure di esecuzione;

Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 («AIFMD») e successive modificazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza, come modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione, del 21 aprile 2021, per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto;

Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari («SDFR»);

Visti gli orientamenti sulla *governance* interna dell'Autorità Bancaria Europea del 22 novembre 2021, di attuazione della IFD (EBA/GL/2021/14);

Visti gli orientamenti su sane politiche di remunerazione dell'Autorità Bancaria Europea del 22 novembre 2021, di attuazione della IFD (EBA/GL/2021/13);

Visti gli orientamenti sulla *governance* interna dell'Autorità Bancaria Europea del 2 luglio 2021, di attuazione della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/05);

Visti gli orientamenti congiunti dell'Autorità Bancaria Europea e dell'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319);

Visti gli orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud* dell'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati del 10 maggio 2021 (ESMA50-164-4285);

Visto il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201, recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'IFD e dell'IFR;

Visto il regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere *b)* e c-*bis*), del TUF, adottato con provvedimento del 5 dicembre 2019;

Vista la circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;

Visto il protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, del TUF, in data 5 novembre 2019;

Visto il regolamento della Consob in materia di intermediari («Regolamento Intermediari»), adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina nazionale alla IFD e ai relativi atti delegati, nonché alle norme tecniche di regolamentazione e attuazione e agli orientamenti delle Autorità europee di vigilanza in materia di *governance interna*, politiche di remunerazione, valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ed esternalizzazione a fornitori di servizi in *cloud*;

Considerata l'opportunità di assicurare, in relazione ad alcuni profili, un allineamento tra la disciplina applicabile alle SIM a seguito del recepimento della IFD e quella applicabile ai gestori;

Considerata altresì l'opportunità di intervenire sulla disciplina in materia di deposito e sub-deposito dei beni dei clienti per fornire alcuni chiarimenti applicativi;

Considerata l'esigenza di dettare una disciplina transitoria con riguardo ad alcuni aspetti della disciplina di *governance* delle SIM e alla disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM e dei gestori;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione avente a oggetto le modifiche al Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6 del TUF, pubblicato il 6 maggio 2022;

Sentita la Consob ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere *b)* e c-*bis*), del TUF;

Acquisita l'intesa della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del TUF;

EMANA

l'unito atto di modifica del Regolamento di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere *b)* e c-*bis*), del TUF.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Governatore: VISCO

Articolo 1

(*Modifiche alla Parte 1*)

1. L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    1. “Circolare n. 285/2013”: la Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;
    2. “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati o sono offerti servizi e attività di investimento e servizi accessori;
    3. “componenti esecutivi”: *i)* i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa; *ii)* i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nell’intermediario, cioè hanno l’incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l’assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all’organo collegiale sull’attività svolta; *iii)* i consiglieri che rivestono le cariche *sub i)* o gli incarichi *sub ii)* in qualsiasi società del gruppo bancario, del gruppo di SIM o del gruppo finanziario;
    4. “esternalizzazione”: l’esternalizzazione come definita dall’articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento 565/2017;
    5. “funzioni aziendali di controllo”: la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*);
    6. “gruppo bancario”: il gruppo bancario come definito dall’articolo 60 del TUB;
    7. “gruppo di SIM”: il gruppo di imprese di investimento sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia e iscritto nell’albo di cui all’articolo 11, comma 1-*bis*, del TUF;
    8. “gruppo finanziario”: il gruppo finanziario, come definito al par. 3 della Sez. I, Cap. II, Titolo I, della Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015;
    9. “organo con funzione di controllo”: a seconda del modello di amministrazione e controllo, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
    10. “organo con funzione di gestione”: l’organo sociale o i componenti di esso ai quali – ai sensi del codice civile e per disposizione statutaria – spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l’attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
    11. “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo sociale a cui – ai sensi del codice civile e per disposizione statutaria – sono attribuite funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società);

12. "organi sociali": il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo;
13. "Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della CRD": gli Orientamenti sulla *governance* interna della *European Banking Authority* del 2 luglio 2021, di attuazione della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/05);
14. "Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della IFD": gli Orientamenti sulla *governance* interna della *European Banking Authority* del 22 novembre 2021, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/14);

14-*bis*. "Orientamenti dell'ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*": gli Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud* della *European Securities and Market Authoritiy* del 10 maggio 2021 (ESMA50-164-4285);

15. "Regolamento 565/2017": il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
16. "servizi accessori": i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF;
17. "servizi *cloud*": i servizi forniti tramite *cloud computing*, ossia un modello che consente l'accesso in rete diffuso, conveniente e su richiesta a un gruppo condiviso di risorse informatiche configurabili (ad esempio reti, server, memorie, applicazioni e servizi), che possono essere forniti e messi a disposizione rapidamente con un minimo di attività gestionale o di interazione con il fornitore del servizio;
18. "servizi e attività di investimento": i servizi e le attività previsti all'articolo 1, comma 5, del TUF, come anche individuati nell'Allegato I, Sezione A, del TUF, anche quando prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza;
19. "sistema di gestione del rischio dell'impresa": le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l'individuazione, l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi a cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato;
20. "sistema dei controlli": l'insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell'attuazione delle strategie e politiche aziendali, all'efficienza e all'efficacia dei processi aziendali, al mantenimento dell'affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche e alla identificazione, misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione dei rischi, quali, ad esempio, i rischi di mercato, di credito, operativi e reputazionali;
21. "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e attività di investimento e/o servizi accessori;
22. "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modificazioni;
23. "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni.

1-*bis*. Ai fini del presente regolamento, le SIM di classe 1 e le SIM di classe 1-*minus* sono equiparate alle banche, secondo quanto previsto dagli articoli 7-*duodecies* e 20-*bis*.1 del TUF. Ad esse si applicano le regole contenute nella Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, nonché le regole del presente regolamento applicabili alle banche.

1-*ter*. Alle SIM di classe 1 si applicano anche le regole contenute nella Circolare n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel TUF.”.

Articolo 2

(*Modifiche alla Parte 2*)

1. Il Titolo I della Parte 2 è sostituito dal seguente:

“Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 4

(Definizioni)

1. Ai fini della presente Parte, si intende per:

– “agenti di cambio”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 201, comma 7, del TUF;

– “banca”: la banca e la società capogruppo di un gruppo bancario e per quanto applicabile, ai fini dei Titoli III, V e VI della presente Parte, la succursale di una banca di paesi terzi stabilita in Italia;

– “Bancoposta”: la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001;

– “CRR”: il Regolamento (UE) del 26 giugno 2013, n. 575, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

– “IFR”: il Regolamento (UE) del 27 novembre 2019, n. 2033, relativo ai requisiti prudenziali per le imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014;

– “funzioni operative essenziali o importanti”: le funzioni operative definite dall’articolo 30 del Regolamento 565/2017;

– “intermediari”: le SIM e, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, le banche, gli intermediari finanziari, Bancoposta e gli agenti di cambio;

– “intermediario di maggiori dimensioni”: l’intermediario, diverso da una SIM di classe 2 o di classe 3, appartenente alla prima delle macro-categorie individuate dalla Circolare della Banca d’Italia n. 269 del 7 maggio 2008 (“Guida per l’attività di vigilanza”), Parte Prima, Sezione I, Capitolo I, par. 5.1;

– “intermediario finanziario”: gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB o la società capogruppo di un gruppo finanziario;

– “SIM”: la SIM o la società capogruppo di un gruppo di SIM e per quanto applicabile, ai fini dei Titoli III, IV, V e VI della presente Parte, la succursale di un’impresa di investimento di paesi terzi stabilita in Italia;

– “SIM di classe 2”: le SIM diverse dalle SIM di classe 1, di classe 1-*minus* e di classe 3;

– “SIM di classe 3”: le SIM che soddisfano tutti i requisiti previsti dall’articolo 12, paragrafo 1, dell’IFR per essere qualificate come imprese di investimento piccole e non interconnesse;

– "SIM significative": le SIM di classe 2 per le quali la media delle attività in bilancio e fuori bilancio, calcolata su un periodo di quattro anni, sia superiore a 100 milioni di euro. La media è calcolata su base individuale e, nel caso di gruppi di SIM, anche su base consolidata. Se la media calcolata a livello consolidato è superiore a 100 milioni di euro, si considera SIM significativa la capogruppo del gruppo di SIM o, qualora la capogruppo non sia una SIM, la SIM con il totale di attività più elevato.

2. Gli articoli del Regolamento 565/2017 che menzionano "l'organo di gestione" e "l'alta dirigenza" si intendono riferiti, rispettivamente, all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione, come definiti all'articolo 2, comma 1, numeri 10 e 11, del presente regolamento, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilità dei predetti organi.

3. Ai fini della presente Parte, una SIM si considera di classe 3 una volta decorso un periodo di sei mesi dalla data in cui sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'IFR, sempre che: *i)* questi requisiti siano soddisfatti senza interruzione per tutto il periodo*; ii)* di quanto precede sia data comunicazione alla Banca d'Italia.

4. Una SIM che cessa di soddisfare anche solo uno dei requisiti previsti dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'IFR per essere qualificata come SIM di classe 3 ne dà comunicazione alla Banca d'Italia. In tal caso, la SIM applica le disposizioni della presente Parte riferite alle SIM di classe 2 entro dodici mesi dalla data in cui essa ha cessato di soddisfare i requisiti per essere qualificata come SIM di classe 3.

Articolo 5

(Ambito di applicazione)

1. La presente Parte si applica agli intermediari, ad eccezione del Titolo II, Capo III, e del Titolo IV, che si applicano solo alle SIM.

1-*bis*. Le disposizioni dei Titoli II e IV della presente Parte e dell'Allegato 5 non si applicano ai gruppi di SIM nei casi in cui la Banca d'Italia abbia autorizzato l'applicazione dell'articolo 8 dell'IFR.

1-*ter*. Le disposizioni della presente Parte riferite alle SIM non si applicano alle SIM di classe 1 e alle SIM di classe 1-*minus*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15-*bis*, comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto da disposizioni europee direttamente applicabili, nelle materie di cui ai Titoli I, II, III, IV e VI e all'articolo 18, comma 4, del Titolo V, le banche, Bancoposta e gli intermediari finanziari applicano integralmente, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del TUB o di altre norme che disciplinano i medesimi intermediari.

Articolo 6

(Requisiti generali di organizzazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari adottano, applicano e mantengono solidi dispositivi di governo societario, idonei meccanismi di controllo interno, un efficace sistema di gestione del rischio e di continuità dell'attività. Per le medesime finalità, i requisiti organizzativi degli intermediari sono altresì disciplinati dall'articolo 21 del Regolamento 565/2017.

2. Gli intermediari diversi dalle SIM applicano il Titolo III, Sezioni 6 e 7, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della CRD. Le SIM applicano il Titolo III,

Sezioni 6 e 7, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della IFD.

Articolo 7

(Princìpi di governo societario)

1. Gli intermediari:

a) definiscono una ripartizione di compiti tra organi sociali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica;

b) adottano idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo sociale di due o più funzioni (di supervisione strategica, di gestione, di controllo);

c) assicurano una composizione degli organi sociali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti;

d) predispongono adeguati flussi informativi, in modo da assicurare la circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi. A tal fine, individuano e formalizzano prassi operative in tema di procedure di convocazione degli organi sociali, periodicità delle riunioni e partecipazioni alle stesse, che garantiscano effettività e tempestività all'azione degli organi e dei loro comitati;

d-*bis*) predispongono adeguati flussi informativi verso gli organi sociali in merito ai rischi sostanziali assunti, nonché in merito alle politiche di gestione del rischio;

e) realizzano percorsi formativi adeguati ad assicurare che le competenze tecniche dei componenti degli organi sociali, nonché dei responsabili delle principali funzioni aziendali siano mantenute costanti e aggiornate nel tempo; in caso di nuove nomine, sono predisposti programmi di formazione specifici per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti negli organi sociali;

f) sviluppano una cultura del rischio integrata e diffusa in tutta la struttura aziendale, basata su una piena comprensione dei rischi connessi con l'attività svolta e delle loro modalità di gestione, anche tenendo conto del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio dell'intermediario. A tal fine, gli intermediari diversi dalle SIM applicano il Titolo IV, Sezione 9, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della CRD e le SIM applicano il Titolo IV, Sezione 8, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della IFD;

g) adottano elevati *standard* di condotta, eventualmente attraverso l'elaborazione di specifici codici, ne verificano l'osservanza a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale e assicurano che il personale sia pienamente consapevole delle conseguenze del mancato rispetto di questi *standard*. A tal fine, gli intermediari diversi dalle SIM applicano il Titolo IV, Sezione 10, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della CRD e le SIM applicano il Titolo IV, Sezione 9, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della IFD.

2. I verbali delle riunioni degli organi sociali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.".

2. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

(Organo con funzione di supervisione strategica)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce e approva, valutandone periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione della situazione aziendale:

a) gli obiettivi e gli indirizzi strategici dell'intermediario, tenendo conto, tra l'altro, degli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, dell'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali, e ne approva il modello di *business*;

b) i profili e i livelli di rischio e le relative soglie di tolleranza;

c) le politiche aziendali, incluse quelle in materia di:

   i) esternalizzazione di funzioni aziendali, anche applicando – nel caso di intermediari diversi dalle SIM – quanto previsto dal Titolo III, Sezione 8, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della CRD;

   ii) sistema di gestione del rischio;

   iii) continuità operativa;

   iv) gestione dei conflitti di interessi; a tal fine, gli intermediari diversi delle SIM applicano, tra l'altro, quanto previsto dal Titolo IV, Sezione 12, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della CRD e le SIM applicano, tra l'altro, quanto previsto dal Titolo IV, Sezione 11, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della IFD;

d) promuove la diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell'organizzazione; valuta periodicamente l'adeguatezza e l'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici e l'efficacia dei dispositivi di governo societario aziendale e assume i provvedimenti opportuni per rimediare a eventuali carenze;'

e) approva i processi relativi alla prestazione di servizi e attività di investimento e ne verifica periodicamente l'adeguatezza, in conformità con la tolleranza al rischio dell'intermediario e con le caratteristiche ed esigenze dei clienti, eventualmente anche attraverso lo svolgimento di adeguate prove di *stress*;

f) approva la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità e i flussi informativi tra queste e gli altri organi sociali; sentito l'organo con funzione di controllo, nomina e, motivandone le ragioni, revoca i responsabili delle funzioni aziendali di controllo; verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

g) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità, definendo le conoscenze e le competenze richieste al personale, le risorse, le procedure e i dispositivi per la prestazione di servizi e attività di investimento da parte dell'intermediario, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle sue attività e di tutti gli obblighi che esso deve rispettare;

h) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;

i) assicura che la struttura di remunerazione e incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali, sia coerente con le strategie di lungo periodo e incoraggi una condotta professionale responsabile e il trattamento equo dei clienti, ed eviti conflitti di interesse nelle relazioni con questi ultimi;

j) supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione dell'intermediario;

k) approva i sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*).".

3. Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

"**Articolo 13**

(Composizione degli organi sociali)

1. La composizione degli organi sociali riflette un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere.

2. I componenti degli organi sociali:

a) sono pienamente consapevoli della struttura organizzativa e operativa dell'intermediario, dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che sono chiamati a svolgere e delle conseguenti responsabilità;

b) sono dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alla tipologia dei servizi prestati e alle caratteristiche operative e dimensionali dell'intermediario;

c) possiedono competenze diffuse e opportunamente diversificate;

d) fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti da disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, dedicano tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;

e) indirizzano la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo dell'intermediario;

f) operano con autonomia di giudizio.

3. La composizione degli organi e la nomina e la revoca dei relativi componenti sono disciplinate nello statuto in modo chiaro e trasparente: non sono consentiti riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla società. Non sono adottati dispositivi che rendano eccessivamente difficoltoso il rinnovo degli organi sociali.

4. I componenti non esecutivi partecipano ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

5. Nell'organo con funzione di supervisione strategica è presente un numero adeguato di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza; essi vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. I consiglieri indipendenti possiedono professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

6. Negli intermediari di maggiori dimensioni e nelle SIM di classe 2 con azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero, almeno un quarto dei componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica possiede i requisiti di indipendenza. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

6-*bis*. Nelle SIM significative almeno un componente dell'organo con funzione di supervisione strategica possiede i requisiti di indipendenza. Resta fermo quanto previsto dal comma 6 nel caso in cui queste SIM abbiano azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 5, le SIM di classe 3 e le SIM di classe 2 diverse da quelle significative possono non nominare all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica alcun consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza, a condizione che la scelta non

comprometta il corretto funzionamento dell'organo. Resta fermo quanto previsto dal comma 6 nel caso in cui le SIM di classe 2 abbiano azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero.

Articolo 14

(Comitati endo-consiliari)

1. Gli intermediari definiscono in modo chiaro la composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i regolamenti interni dei comitati endo-consiliari, ove istituiti; l'istituzione dei comitati non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi sociali al cui interno essi sono costituiti.

2. Gli intermediari di maggiori dimensioni istituiscono all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica tre comitati specializzati in tema di "nomine", "rischi" e "remunerazioni".

2-*bis*. Le SIM significative istituiscono all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica due comitati specializzati in tema di "rischi" e "remunerazioni", salvo quanto previsto dal comma 4-*quater* del presente articolo e dall'articolo 17-*quinquies,* comma 4.

3. Ai comitati istituiti ai sensi del comma 2, si applica la Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, paragrafo 2.3.1, lett. *a)*, nonché, per quanto attiene ai comitati "rischi" e "remunerazioni", paragrafi 2.3.3 e 2.3.4.

4. Il comitato "nomine" svolge funzioni di supporto agli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nei processi di: nomina o cooptazione dei consiglieri; autovalutazione degli organi sociali; verifica dell'idoneità dei componenti degli organi sociali. Nello svolgimento dei suoi compiti, esso tiene conto dell'esigenza di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche fissando un obiettivo (*target*) in termini di quota di genere meno rappresentato, nonché di evitare che i processi decisionali del medesimo organo siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possono recare pregiudizio per l'intermediario. Il comitato "nomine" deve poter disporre di adeguate risorse per lo svolgimento delle sue funzioni e potersi avvalere di esperti esterni.

4-*bis*. Al comitato remunerazioni istituito ai sensi del comma 2-*bis* si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 17-*quinquies* e nell'Allegato 5.

4-*ter*. Il comitato "rischi" istituito ai sensi del comma 2-*bis* è composto, di regola, da 3-5 membri, tutti non esecutivi e, ove possibile, in maggioranza indipendenti; ove sia presente un consigliere eletto dalle minoranze, esso fa parte del comitato o, in alternativa o in aggiunta, del comitato remunerazioni. Ove possibile, il comitato "rischi" è presieduto da un componente indipendente. La composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e il regolamento interni del comitato "rischi" sono chiaramente definiti; l'istituzione del comitato "rischi" non può comportare una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi aziendali al cui interno esso è costituito. Al comitato "rischi" si applica la Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, paragrafo 2.3.3.

4-*quater*. Le SIM significative possono non istituire il comitato rischi se appartengono a un gruppo bancario o di SIM, a condizione che la società capogruppo italiana o avente sede in un altro Stato

membro dell'Unione europea lo abbia istituito e che questa tenga debitamente conto delle specificità della SIM controllata sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del presente regolamento.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli intermediari finanziari possono non istituire i comitati.".

4. Nel Titolo II della Parte 2, dopo il Capo II è inserito il seguente:

"**Capo III – Conflitti di interessi nei confronti di parti correlate**

Articolo 15-*bis*

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente Capo, sono parti correlate di una SIM:

a) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la SIM o un'altra società del gruppo di SIM;

b) il coniuge, la persona legata in unione civile o in convivenza di fatto e i parenti di primo grado di uno dei soggetti indicati alla lettera a);

c) le imprese che svolgono attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, anche costituite in forma non societaria:

   i. in cui uno dei soggetti indicati alle lettere a) o b) detiene, in via diretta o indiretta, una quota dei diritti di voto o del capitale superiore al 10%;

   ii. su cui uno dei soggetti indicati alle lettere a) o b) può esercitare un'influenza notevole;

   iii. presso cui uno dei soggetti indicati alle lettere a) o b) svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle SIM di classe 1-*minus*, salvo che la Banca d'Italia abbia autorizzato la SIM destinataria di una decisione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'IFR ad applicare, su richiesta di quest'ultima, le regole contenute nella Circolare n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11.

3. Le disposizioni dell'articolo 15-*quater* non si applicano alle SIM di classe 3.

4. Con riferimento alle SIM appartenenti a gruppi bancari, resta fermo quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, paragrafo 1, ultimo capoverso.

Articolo 15-*ter*

(Documentazione di crediti e prestiti concessi a parti correlate)

1. Le SIM documentano i dati relativi ai crediti e ai prestiti concessi a parti correlate e li trasmettono alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima.

2. I dati relativi ai crediti o ai prestiti concessi dalle SIM a parti correlate riguardano almeno:

a) il nome o la denominazione del debitore, con indicazione della sua appartenenza a una delle categorie di parti correlate indicate all'articolo 15-*bis*, comma 1, lettere a), b) o c);

b) nel caso in cui il debitore sia una parte correlata ai sensi dell'articolo 15-*bis*, comma 1, lettere b) o c), l'indicazione del soggetto di cui all'articolo 15-*bis*, comma 1, lettera a), con il quale il debitore ha una correlazione e la natura della stessa;

c) la tipologia di credito o prestito, il suo importo, i termini e le condizioni applicabili;

d) la data di approvazione del credito o prestito;

e) il nome del soggetto o l'indicazione e composizione dell'organo responsabile dell'approvazione del credito o prestito e delle condizioni a esso applicabili;

f) la circostanza che il credito o prestito sia stato concesso o meno a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, ovvero a condizioni accessibili a tutto il personale.

Articolo 15-*quater*

(Politica aziendale in materia di gestione dei conflitti di interessi nei confronti di parti correlate)

1. Nell'ambito della politica aziendale in materia di gestione dei conflitti di interessi prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), numero *iv)*, le SIM si dotano di procedure per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse relativi a operazioni con parti correlate, inclusi i crediti e i prestiti di cui all'articolo 15-*ter*, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 110 degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della IFD.

2. Le procedure previste dal comma 1 disciplinano i processi decisionali relativi a operazioni con parti correlate, allo scopo di preservarne l'integrità e l'imparzialità. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*novies*, del TUF, le procedure prevedono differenziazioni – anche con riferimento alle modalità di deliberazione delle operazioni – sulla base, tra l'altro, della tipologia e del controvalore di queste ultime, nonché della circostanza che esse siano concluse o meno a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, in conformità con quanto previsto dai paragrafi 113 e 114 degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della IFD.

3. L'organo con funzione di supervisione strategica verifica periodicamente la corretta attuazione delle procedure previste dal comma 1."

5. Il comma 12 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"12. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e in coerenza con il principio di proporzionalità, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari diversi dalle SIM applicano altresì quanto previsto dal Titolo V, Sezioni 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 22, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della CRD e le SIM applicano quanto previsto dal Titolo V degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della IFD.".

6. Il Titolo IV è sostituito dal seguente:

"Titolo IV

Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Articolo 17

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 5 disciplinano gli obblighi delle SIM in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

2. Le SIM applicano le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 5, ove compatibili, anche alle succursali e filiazioni estere, ovunque insediate.

3. Le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 5 non si applicano alle SIM di classe 3.

4. Le SIM che cessano di soddisfare anche solo uno dei requisiti previsti dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'IFR per essere qualificate come SIM di classe 3 applicano le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 5 alla remunerazione riconosciuta per i servizi resi o i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale hanno cessato di soddisfare i requisiti per essere qualificate come SIM di classe 3.

Articolo 17-*bis*

(Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione)

1. Le SIM adottano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione che riflettono e promuovono una sana ed efficace gestione dei rischi, incoraggiano una condotta responsabile, promuovono la consapevolezza dei rischi e un'assunzione prudente di rischio e prevedono misure volte a evitare i conflitti di interessi. Le politiche e prassi di remunerazione riguardano sia la componente fissa sia quella variabile della remunerazione.

2. Le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM sono in linea con la strategia e gli obiettivi aziendali e tengono conto degli effetti a lungo termine delle decisioni di investimento.

3. Le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM sono neutrali rispetto al genere, secondo quanto stabilito nell'Allegato 5.

Articolo 17-*ter*

(Ruolo degli organi sociali)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica elabora e riesamina, con periodicità almeno annuale, la politica di remunerazione e incentivazione ed è responsabile della sua corretta attuazione. Esso assicura, inoltre, che la politica di remunerazione e incentivazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale. L'organo con funzione di supervisione strategica assolve questi obblighi con il contributo dei consiglieri non esecutivi che hanno competenze in materia di gestione del rischio e di remunerazioni.

2. L'assemblea dei soci approva la politica di remunerazione e incentivazione nei casi previsti dall'Allegato 5 e secondo quanto ivi stabilito.

Articolo 17-*quater*

(Criterio di proporzionalità)

1. Le SIM elaborano e attuano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione coerenti con le proprie dimensioni, la propria organizzazione interna e la natura, portata e complessità delle attività svolte.

2. Le SIM applicano, in conformità al comma 1, le disposizioni sulle politiche di remunerazione e incentivazione alle diverse categorie di personale, secondo quanto indicato nell'Allegato 5.

Articolo 17-*quinquies*

(Comitato remunerazioni)

1. Il comitato remunerazioni istituito dalle SIM significative ai sensi dell'articolo 14, comma 2-*bis*, esprime un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi di remunerazione e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio, del capitale e della liquidità; ad esso sono attribuiti i compiti individuati nell'Allegato 5. Il comitato remunerazioni ha le caratteristiche indicate all'articolo 14, comma 1, e una composizione equilibrata sotto il profilo del genere.

2. Il comitato remunerazioni è composto, di regola, da 3-5 membri, tutti non esecutivi e, in maggioranza, indipendenti. Il presidente del comitato è scelto tra i componenti indipendenti. Il comitato deve distinguersi dal comitato rischi almeno per un componente.

3. Qualora non vi sia un numero sufficiente di consiglieri indipendenti, la SIM adotta misure volte a limitare i conflitti di interesse nelle decisioni relative alle tematiche delle remunerazioni.

4. Le SIM significative, se appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo di SIM, possono non istituire il comitato remunerazioni, a condizione che: *a)* la società capogruppo italiana o avente sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea abbia istituito un comitato remunerazioni avente ruoli, responsabilità e composizione analoghi a quelli stabiliti dal presente regolamento; e *b)* la politica di remunerazione elaborata dalla società capogruppo tenga debitamente conto delle specificità della SIM sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del presente regolamento.

5. Nelle SIM che non sono tenute a istituire un comitato remunerazioni, i compiti del comitato sono assolti dall'organo con funzione di supervisione strategica con il contributo dei consiglieri indipendenti, ove presenti.

Articolo 17-*sexies*

(Remunerazione dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo)

1. La remunerazione dei consiglieri non esecutivi è di norma fissa. La remunerazione variabile, ove presente, costituisce una parte non significativa della remunerazione totale.

2. La remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di controllo è esclusivamente fissa.

3. La remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo è prevalentemente fissa; la remunerazione variabile, eventuale, è coerente con il conseguimento degli obiettivi legati alle relative funzioni e indipendente dai risultati conseguiti dai settori della società soggetti al proprio controllo.

4. Alla remunerazione variabile dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 si applica quanto stabilito ai sensi dell'Allegato 5.".

7. Il comma 4 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"4. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, in caso di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*, gli intermediari si dotano di un registro aggiornato contenente le informazioni riguardanti tutti gli accordi di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*. Il registro documenta adeguatamente gli accordi e, per quelli riguardanti l'esternalizzazione in *cloud* di funzioni essenziali o importanti, include almeno le informazioni previste al paragrafo 17 degli Orientamenti dell'ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud* (attuati dalla Banca d'Italia con nota n. 12 del 13 luglio 2021). Le SIM trasmettono alla Banca d'Italia l'informativa prevista dal paragrafo 8 degli Orientamenti citati almeno 30 giorni prima di conferire l'incarico; essa include altresì le informazioni necessarie a verificare il rispetto delle disposizioni del Regolamento 565/2017 in materia di esternalizzazione, come richiamate al comma 3. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare d'ufficio un procedimento amministrativo di divieto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del TUF, che si conclude nei successivi 60 giorni."

8. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

(Continuità dell'attività)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 3, del Regolamento 565/2017 e nel rispetto del principio di proporzionalità, gli intermediari diversi dalle SIM applicano quanto previsto dal Titolo VI degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della CRD e le SIM applicano quanto previsto dal Titolo VI degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della IFD.".

Articolo 3

(*Modifiche alla Parte 3*)

1. Il comma 7 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"7. Gli intermediari diversi da quelli indicati all'articolo 28 predispongono un documento descrittivo sulle procedure organizzative e i sistemi di controllo adottati, nell'esercizio di riferimento, in attuazione della disciplina in materia di deposito e sub-deposito, e che attesta la loro conformità alle norme. Essi assicurano che i soggetti incaricati della revisione legale dei conti per l'esercizio di riferimento redigano una relazione annuale che, utilizzando come fonte informativa il documento descrittivo, illustra i presidi adottati dagli intermediari per assicurare il rispetto della presente Parte 3 del regolamento e di quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-*bis*, del TUF e dalle relative disposizioni attuative. La relazione, corredata del documento descrittivo, è trasmessa alla Banca d'Italia dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti entro il 30 giugno e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.".

2. L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

(Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti)

1. Gli intermediari diversi da quelli indicati all'articolo 28 designano un responsabile unico, con adeguate competenze, per la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei

clienti. Nel rispetto del principio di proporzionalità, il responsabile designato può anche non essere unicamente preposto a questo compito.”.

Articolo 4

(*Modifiche alla Parte 4*)

1. Il comma 3 dell’articolo 32 è sostituito dal seguente:

“3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nella prestazione dei servizi, i gestori applicano l’articolo 16, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, l’articolo 18, comma 4, ivi incluso l’obbligo di trasmettere alla Banca d’Italia l’informativa preventiva, e l’articolo 19. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, comma 12, e dell’articolo 19, i gestori applicano le regole previste per gli intermediari diversi dalle SIM. L’obbligo di trasmettere alla Banca d’Italia l’informativa nel caso di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud* di cui all’articolo 18, comma 4, non si applica ai gestori sottosoglia.”.

2. Il comma 1 dell’articolo 34 è sostituito dal seguente:

“1. L’organo con funzione di supervisione strategica:

a) individua gli obiettivi e le strategie del gestore, tenendo conto, tra l’altro, degli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, dell’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali e definendo le politiche aziendali, incluse quelle in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, sistema di gestione del rischio e continuità dell’attività, ne valuta periodicamente la corretta attuazione e la coerenza con l’evoluzione dell’attività e promuove la diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell’organizzazione;

b) approva la struttura organizzativa, ivi inclusa l’attribuzione di compiti e responsabilità, le procedure aziendali e le funzioni di controllo e ne valuta periodicamente l’adeguatezza;

c) valuta che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo ed efficace.

3. Il comma 2 dell’articolo 37 è sostituito dal seguente:

“2. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato italiano o estero applicano:

- l’articolo 14, commi 2, 3 e 4, per quanto attiene ai comitati “rischi” e “nomine”; i gestori significativi, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato italiano o estero, possono non istituire questi comitati se appartengono a un gruppo bancario o di SIM, a condizione che la società capogruppo italiana o avente sede in un altro Stato membro dell’Unione europea li abbia istituiti e che questa tenga debitamente conto delle specificità del gestore controllato sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del presente regolamento;
- l’articolo 44 per quanto attiene al comitato “remunerazioni”, fermo restando quanto previsto dall’articolo 40, comma 3.”.

Articolo 5

(*Modifiche all’Allegato 1*)

1. L’ultimo capoverso dell’Allegato 1 è sostituito come segue:

“In applicazione di quanto previsto dall’articolo 32, comma 3, nel caso di esternalizzazione di

servizi in *cloud*, la comunicazione contiene altresì le informazioni richieste dal paragrafo 17 degli Orientamenti dell'ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*.".

Articolo 6

(***Modifiche all'Allegato 2***)

1. L'Allegato 2 è sostituito dal seguente:

"***Premessa***

La disciplina sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione contenuta nella Parte 4, Titolo III, e nel presente allegato è emanata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c-*bis*), numero 2), del TUF e dà attuazione alle direttive 2011/61/UE e 2014/91/UE e tiene conto degli orientamenti elaborati in sede europea, tra cui le linee guida dell'ESMA n. 2013/232 del 3 luglio 2013 in materia di sane politiche retributive a norma della direttiva GEFIA e le linee guida dell'ESMA n. 2016/411 del 31 marzo 2016 in materia di politiche retributive a norma della direttiva UCITS e AIFMD (*Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD*).

La disciplina dell'Unione Europea cui si dà attuazione reca principi e criteri specifici a cui i gestori si attengono al fine di assicurare, per i sistemi di remunerazione e incentivazione: coerenza con la strategia, gli obiettivi e i valori aziendali, ivi inclusi gli obiettivi di finanza sostenibile che tengono conto, tra l'altro, dei fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG) ([1]), e con gli interessi del gestore e degli OICVM e FIA gestiti o degli investitori; collegamento con i rischi; compatibilità con i livelli di capitale e liquidità; orientamento al medio-lungo termine; rispetto delle regole; prevenzione di possibili conflitti di interesse.

1. Nozione di remunerazione

Si considera "remunerazione" ogni forma di pagamento o beneficio corrisposto dal gestore al proprio personale, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari – ivi comprese quote o azioni dell'OICVM o del FIA gestito – o beni in natura (*fringe benefits*), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi.

Per "remunerazione variabile" si intende ogni pagamento o beneficio che dipende dalla *performance* del gestore o degli OICVM e dei FIA, comunque misurata (es. risultati degli OICVM e dei FIA gestiti, risultati complessivi del gestore, etc.), o da altri parametri (es. periodo di permanenza). È escluso il pagamento del trattamento di fine rapporto stabilito dalla normativa generale in tema di rapporti di lavoro. Sono remunerazione variabile anche: *i)* i "*carried interests*", vale a dire le parti di utile di un OICVM o un FIA percepite dal personale per la gestione dell'OICVM o del FIA stesso ([2]); *ii)* i "benefici pensionistici discrezionali", intendendo per tali quelli accordati dal gestore a una

---

([1]) Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/2088, i gestori sono tenuti a includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni sull'integrazione dei rischi ESG e a pubblicare queste informazioni sui loro siti *web*.

([2]) Nella nozione di remunerazione non rientra invece la quota di utile *pro rata* attribuita ai membri del personale in ragione di eventuali investimenti da questi effettuati nell'OICVM o nel FIA, purché proporzionale all'effettiva percentuale di partecipazione all'OICVM o FIA e non superiore al ritorno riconosciuto agli altri investitori. Per una corretta applicazione della disciplina, i gestori devono quindi essere in grado di individuare chiaramente le quote di utile che eccedono l'utile *pro rata* degli investimenti e che si configurano come *carried interest*. Le presenti disposizioni perseguono esclusivamente le finalità previste dal Testo Unico della Finanza; in particolare, l'identificazione del *carried interest* è funzionale all'applicazione delle regole sui compensi, per la sana ed efficace gestione dei rischi nei gestori di OICVM e di FIA.

persona o a gruppi limitati di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dall'ente per la generalità del personale.

Dalla nozione di remunerazione variabile possono essere esclusi i pagamenti o benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale del gestore e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi.

Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti delle presenti disposizioni, la remunerazione non deve essere corrisposta tramite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive delle presenti disposizioni.

2. Nozione di personale

Si considerano "personale": i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i dipendenti e collaboratori del gestore; gli addetti alle reti distributive esterne.

Anche quando delega attività di gestione del portafoglio o di gestione del rischio, il gestore garantisce che:

a) il delegato sia soggetto a obblighi in materia di remunerazione equivalenti a quelli applicabili al gestore ai sensi della presente disciplina; o

b) il contratto di conferimento dell'incarico contenga clausole tali da evitare possibili elusioni della presente normativa ([3]).

Ai fini della lett. a), l'equivalenza con le regole applicabili al gestore ai sensi della presente disciplina si considera rispettata quando: *i)* il delegato è soggetto alle regole delle direttive 2013/36/UE (c.d. CRD), 2009/65/UE (c.d. UCITS) o 2011/61/UE (c.d. AIFMD) in materia di remunerazione; e *ii)* il personale più rilevante del delegato, individuato ai sensi della presente disciplina, è soggetto alle regole della CRD o della UCITS/AIFMD in materia di remunerazione.

3. Identificazione del "personale più rilevante"

La disciplina dettata dalla Parte 4, Titolo III, e dal presente allegato si applica a tutto il personale, come definito nel par. 2, ad eccezione delle regole contenute nei paragrafi 6.2, punti 3) e 4), 7.1 e 7.2, che si applicano al solo "personale più rilevante".

I gestori svolgono un'accurata valutazione per identificare il "personale più rilevante", ossia le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gestore o dell'OICVM o del FIA. Questo processo si basa su una ricognizione e una valutazione delle posizioni individuali (responsabilità, livelli gerarchici, attività svolte, deleghe operative, etc.), elementi essenziali per valutare la rilevanza di ciascun soggetto in termini di assunzione di rischi. Il processo di identificazione del "personale più rilevante" consente di graduare l'applicazione dell'intera disciplina in funzione dell'effettiva capacità delle singole figure aziendali di incidere sul profilo di rischio del gestore. Il processo di valutazione e i suoi esiti sono opportunamente motivati e formalizzati.

([3]) Ad esempio, il contratto dovrebbe ricomprendere espressamente nella nozione di remunerazione, soggetta quindi alla presente disciplina, tutti i pagamenti eseguiti a favore del personale più rilevante del soggetto delegato a titolo di compenso per l'esecuzione delle attività di gestione del portafoglio o di gestione del rischio per conto del gestore.

Ai fini della presente disciplina, si considerano “personale più rilevante”, salvo prova contraria da parte del gestore, i seguenti soggetti:

i) membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione della sua struttura giuridica, quali: gli amministratori, l’amministratore delegato, i *partners* esecutivi e non;

ii) direttore generale e responsabili delle principali linee di *business*, funzioni aziendali (es. gestione del portafoglio, *marketing*, risorse umane) o aree geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo;

iii) personale delle funzioni aziendali di controllo ([4]);

iv) altri soggetti che, individualmente o collettivamente (es. tavoli operativi per la gestione di portafogli), assumono rischi in modo significativo per il gestore o per gli OICVM e i FIA gestiti (“altri *risk takers*”). Per individuare questi soggetti i gestori fissano idonei criteri di rilevanza, quali, ad esempio, l’importo della remunerazione totale in valore assoluto, la possibilità di assumere posizioni di rischio per il gestore o per gli OICVM e i FIA gestiti, generare profitti o incidere sulla situazione patrimoniale degli OICVM e dei FIA e del gestore nel suo complesso ([5]). A titolo esemplificativo, questa categoria potrebbe ricomprendere le persone addette alle vendite, i singoli *traders* e specifici *desk* di negoziazione.

Se la sua attività ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gestore o degli OICVM e dei FIA gestiti, è incluso nella categoria di “personale più rilevante”:

v) qualsiasi soggetto la cui remunerazione totale si collochi nella medesima fascia retributiva delle categorie *sub ii)* e *iv)* sopra indicate.

4. Principio di proporzionalità

In applicazione del criterio di proporzionalità, i gestori osservano le presenti disposizioni con modalità appropriate alle loro caratteristiche, alle dimensioni, all’organizzazione interna, alla natura, portata e complessità delle attività svolte, nonché al numero e alla dimensione degli OICVM e dei FIA gestiti ([6]).

([4]) Si fa riferimento alle funzioni di revisione interna, conformità, gestione dei rischi.

([5]) Per valutare la rilevanza dell’incidenza sul profilo di rischio del gestore o dei suoi OICVM e FIA, è opportuno che il gestore tenga conto delle mansioni e delle responsabilità del personale; ad esempio, possono esserci casi di personale che non percepisce una remunerazione complessiva elevata, ma che ha comunque un impatto rilevante sul profilo di rischio del gestore o degli OICVM e dei FIA gestiti in forza delle particolari mansioni o responsabilità affidategli. I membri del personale amministrativo o gli addetti al supporto logistico che, data la natura delle loro mansioni, non hanno alcun collegamento con il profilo di rischio del gestore o degli OICVM e dei FIA non dovrebbero essere considerati soggetti che assumono il rischio. Tuttavia, tale esclusione si applica soltanto al personale diverso da amministratori e DG, che devono essere inclusi tra il personale più rilevante. Ai fini dell’identificazione del “personale più rilevante” rileva, tra l’altro, quanto indicato nei paragrafi 19 e 20 delle linee guida dell’ESMA di attuazione della UCITS.

([6]) Rilevano, in particolare: la tipologia, il numero e le dimensioni degli OICVM e dei FIA gestiti e le altre attività eventualmente svolte (es. gestioni di portafogli, gestione di fondi pensione); l’ammontare delle masse eventualmente gestite in delega o in convenzione; la circostanza che il gestore abbia azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero o che sia controllato da una società con azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero; la prossimità

Il gestore, tenendo conto di elementi specifici (es. categorie di personale a cui gli obblighi si riferiscono, caratteristiche del gestore e dei fondi gestiti), e in base a valutazioni opportunamente motivate e formalizzate, può non applicare le regole previste nei paragrafi 6.2, punti 3) e – fermo restando il rispetto dei principi ivi contenuti – 4), e 7.1, se ciò è coerente con il profilo di rischio, la propensione al rischio e la strategia del gestore e degli OICVM e dei FIA che esso gestisce. Questa possibilità non è ammessa per i gestori che sono significativi per le loro dimensioni o per le dimensioni degli OICVM e dei FIA gestiti, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività. Si considerano sempre significativi i gestori con patrimonio netto gestito pari o superiore a 5 miliardi di euro. Il patrimonio netto gestito è dato dalla somma dei patrimoni derivanti dalla gestione collettiva del risparmio e dalle gestioni di portafogli e dalla gestione di fondi pensione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ([7]).

Al fine di individuare le modalità di applicazione delle regole più rispondenti alle proprie caratteristiche, i gestori svolgono un'accurata valutazione; le scelte che ne discendono sono opportunamente motivate e formalizzate.

Il principio di proporzionalità si applica anche al processo di identificazione del "personale più rilevante" per le figure che non siano già puntualmente definite ([8]).

4-*bis*. Neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere

Le politiche di remunerazione sono neutrali rispetto al genere del personale e contribuiscono a perseguire la completa parità tra il personale. Esse assicurano, a parità di attività svolta, che il personale abbia un pari livello di remunerazione, anche in termini di condizioni per il suo riconoscimento e pagamento. A questi fini sono presi in considerazione gli elementi richiamati nel paragrafo 5 dell'Allegato 5.

I principi e le misure che i gestori adottano per assicurare la neutralità delle politiche di remunerazione sono opportunamente motivati e formalizzati nell'ambito della politica di remunerazione sottoposta all'assemblea dei soci ai sensi del paragrafo 5.

Le previsioni del presente paragrafo non limitano la possibilità per i gestori di adottare misure volte a promuovere l'esercizio delle attività professionali da parte del genere meno rappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali del genere meno rappresentato.

L'organo con funzione di supervisione strategica, con il supporto del comitato remunerazioni, ove istituito, analizza la neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere e sottopone a verifica il divario retributivo di genere (*gender pay gap*) e la sua evoluzione nel tempo.

---

ai livelli dimensionali dei gestori significativi (quanto maggiore è l'ammontare del patrimonio gestito, tanto più stringente deve essere l'osservanza dell'intera disciplina); gli ulteriori indici di proporzionalità individuati nei paragrafi 29 e 30 delle linee guida dell'ESMA di attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi 25 e 26 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS.

([7]) Le gestioni conferite in delega o in convenzione sono incluse nel calcolo del patrimonio netto gestito del gestore delegante o conferente; quelle effettuate in delega o in convenzione non rilevano invece ai fini del calcolo del patrimonio netto gestito del gestore delegato o conferitario, fermo restando quanto previsto dalla nota 6.

([8]) Il criterio di proporzionalità trova applicazione per i soggetti che non sono univocamente identificati nel paragrafo 3, quali ad esempio i responsabili delle "principali" funzioni aziendali o aree geografiche.

5. Organi aziendali e funzioni di controllo

5.1. Ruolo dell'assemblea

Salvo quanto previsto per il sistema dualistico, lo statuto prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:

(i) le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;

(ii) i piani basati su strumenti finanziari (es. *stock-option*) ([9])**;**

(iii) i criteri per la determinazione del compenso da riconoscere in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (c.d. *golden parachute*), ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

La remunerazione per particolari cariche dei componenti del consiglio di sorveglianza è determinata dall'assemblea ([10]).

L'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da parte dell'assemblea è volta ad accrescere il grado di consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione e incentivazione prescelto. All'assemblea è sottoposta un'informativa chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione da adottare; essa mira a far comprendere: le ragioni, le finalità e le modalità di attuazione delle politiche di remunerazione, il controllo svolto sulle medesime, le caratteristiche relative alla struttura dei compensi, la loro coerenza rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti, la conformità alla normativa applicabile, le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi già approvati, l'evoluzione delle dinamiche retributive, anche rispetto al *trend* del settore.

All'assemblea è inoltre assicurata un'informativa almeno annuale sulle modalità con cui sono state attuate le politiche di remunerazione e incentivazione (c.d. informativa *ex post*), disaggregate per ruoli e funzioni ([11]).

Per assicurare la dovuta trasparenza verso la compagine sociale, gli obblighi di informativa all'assemblea riguardano anche i gestori che adottano il modello dualistico.

5.2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e del comitato remunerazioni

L'organo con funzione di supervisione strategica definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione delle categorie di cui ai punti *(i), (ii)* e *(iii)* del paragrafo 3 e assicura che detti sistemi

---

([9]) In relazione alle previsioni del codice civile e del TUF, nel sistema dualistico va assegnata alla competenza del consiglio di sorveglianza: *(i)* l'approvazione delle politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; *(ii)* per i soli gestori non quotati (né emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del TUF), l'approvazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari per dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

([10]) Cfr. art. 2364-*bis*, comma 1, n. 2), e art. 2402 c.c. applicabile al consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-*quaterdecies*, comma 1, c.c.

([11]) Ad esempio: amministratori con incarichi esecutivi, amministratori con particolari incarichi, altri amministratori, DG, organi con funzioni di controllo, responsabili delle funzioni di controllo interno e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, altri *risk takers*.

siano coerenti con le scelte complessive del gestore in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni.

Il comitato remunerazioni è istituito nei casi previsti dalla Parte 4, Titolo III, art. 44 ([12]).Esso è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi remunerative e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio del gestore e degli OICVM o dei FIA; al comitato partecipano, o forniscono supporto, esperti in tema di gestione del rischio e della liquidità ([13]).

Il comitato remunerazioni:

- ha compiti di proposta in materia di compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione siano decisi dall'organo con funzione di supervisione strategica, secondo quanto previso dal presente paragrafo;
- ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi del personale più rilevante;
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo interno, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- cura la preparazione della documentazione da sottoporre all'organo con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni;
- collabora con gli altri comitati interni all'organo con funzione di supervisione, in particolare con il comitato rischi, ove presente;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di *performance* cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- riesamina formalmente una serie di ipotesi per verificare come il sistema di remunerazione reagirà a eventi futuri, esterni e interni, e sottoporlo anche a *test* retrospettivi;
- riesamina la nomina di consulenti esterni per le remunerazioni che la funzione di supervisione strategica può decidere di impiegare per ottenere pareri o sostegno;
- dedica particolare attenzione alla valutazione dei meccanismi adottati per garantire che il sistema di remunerazione e incentivazione:
    a) tenga adeguatamente conto di tutti i tipi di rischi dei livelli di liquidità e delle attività gestite, e

([12]) Per individuare i casi in cui è necessario istituire il comitato remunerazioni rilevano, tra l'altro, i criteri individuati nei paragrafi 54 e 55 delle linee guida dell'ESMA di attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi 56 e 57 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS. L'istituzione di un comitato remunerazioni nei gestori diversi da quelli significativi è considerata come una buona prassi.

([13]) È opportuno che un numero adeguato di membri del comitato remunerazioni possegga conoscenze ed esperienza professionale in materia di gestione dei rischi e attività di controllo. Il comitato remunerazioni si avvale, ove opportuno, del supporto del *risk manager* e di esperti esterni per assicurare che i sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti per tener conto di tutti i rischi assunti dal gestore, secondo metodologie coerenti con quelle che il gestore adotta per la gestione dei rischi a fini regolamentari e interni. I componenti dell'organo con funzione di gestione non devono prendere parte alle riunioni del comitato quando si discute della loro remunerazione.

b) sia compatibile con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi del gestore e degli OICVM e dei FIA che gestisce e degli investitori;

- fornisce adeguato riscontro sull'attività da esso svolta agli organi aziendali, compresa l'assemblea;
- per svolgere in modo efficace e responsabile i propri compiti, ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni aziendali a tal fine rilevanti.

5.3. Funzioni aziendali

Le funzioni aziendali competenti (in particolare, quelle preposte alla gestione dei rischi, alla *compliance*, alle risorse umane, alla pianificazione strategica) sono adeguatamente coinvolte nel processo di definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione.

Le funzioni aziendali di controllo del gestore collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze e – in materia di servizi e attività d'investimento eventualmente svolta – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza alla presente normativa delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate e il loro corretto funzionamento. Il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo avviene con modalità tali da assicurarne un contributo efficace e preservare l'autonomia di giudizio delle funzioni stesse.

La funzione di controllo del rischio (*risk management*) valuta, tra l'altro, come la struttura della remunerazione variabile incida sul profilo di rischio del gestore, eventualmente valutando e convalidando i dati relativi all'aggiustamento per i rischi e partecipando a tal fine alle riunioni del comitato per le remunerazioni ([14]).

La funzione di conformità (*compliance*) verifica, tra l'altro, che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, nonché di eventuali codici etici o altri *standard* di condotta applicabili al gestore, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela.

La funzione di revisione interna (*internal audit*) verifica, tra l'altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa.

Le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie sono portate a conoscenza degli organi e delle funzioni competenti per l'adozione di eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa alle Autorità di vigilanza competenti. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati annualmente a conoscenza dell'assemblea. Per lo svolgimento di tale verifica il gestore può avvalersi anche di soggetti esterni, purché ne sia assicurata l'indipendenza rispetto alla funzione di gestione.

5.4. Compensi dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

In conformità con quanto previsto nell'art. 45, commi 3 e 4, la remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo è prevalentemente fissa e di livello adeguato alle significative

([14]) Cfr. nota 13.

responsabilità e all'impegno connesso con il ruolo svolto. La remunerazione variabile non è collegata ai risultati economici; è invece ammissibile subordinare l'attribuzione della eventuale parte variabile (c.d. "*gate*") a obiettivi di sostenibilità aziendale (es. contenimento dei costi; rafforzamento del capitale), a condizione che ciò non sia fonte di possibili conflitti di interesse.

Si richiamano i requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza che devono essere posseduti dai responsabili delle funzioni di controllo interno in conformità a quanto previsto dalla Parte 2, Titolo III, del presente regolamento.

6. Struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione

6.1. Rapporto tra componente fissa e componente variabile

L'intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e la componente variabile; tra queste due componenti vi è una rigorosa distinzione.

Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche del gestore e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il "personale più rilevante" ([15]). La parte fissa è sufficientemente elevata in modo da consentire alla componente variabile di contrarsi sensibilmente e, in casi estremi, anche azzerarsi in relazione ai risultati, corretti per i rischi, effettivamente conseguiti. I gestori fissano *ex ante* limiti all'incidenza della parte variabile su quella fissa, in modo sufficientemente granulare ([16]). Deroghe rispetto a quanto stabilito, ammesse solo in casi eccezionali, sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica e portate, alla prima occasione utile, a conoscenza dell'assemblea e dell'organo di controllo.

In presenza di una maggiore incidenza della parte variabile su quella fissa, vanno adottati criteri maggiormente prudenziali nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6.2.

6.2. Struttura della componente variabile

La componente variabile rispetta i seguenti criteri.

1. La componente variabile è parametrata a indicatori di *performance* del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti e misurata al netto dei rischi concernenti la loro operatività, in un orizzonte preferibilmente pluriennale (c.d. *ex ante risk-adjustment*) e tiene conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività e gli investimenti intrapresi ([17]).

([15]) Alcuni criteri da considerare per determinare il rapporto tra la componente fissa e quella variabile sono: il tipo di investimento dell'OICVM o FIA; la qualità dei sistemi di misurazione della *performance* e di correzione per i rischi; le mansioni e livello gerarchico del personale; i livelli complessivi di patrimonializzazione. Non si esclude che per il personale la cui attività non incide sul profilo di rischio del gestore, la remunerazione possa essere tutta o quasi tutta fissa.

([16]) Nel rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione non sono incluse le parti di utile di un OICVM o di un FIA percepite dal personale per la gestione dell'OICVM o del FIA stesso (*carried interest*).

([17]) Le politiche di remunerazione esplicitano gli indicatori di *performance* del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti, indicando le soglie *target* di raggiungimento degli stessi. A titolo esemplificativo possono essere considerati parametri quantitativi idonei: *i)* con riferimento al gestore, il conseguimento dell'utile stabilito a *budget* e il rispetto di requisiti prudenziali superiori di una percentuale ai minimi regolamentari; *ii)* con riferimento agli OICVM e ai FIA gestiti, il tasso di rendimento interno (TIR), l'EBITDA, il fattore alfa, i rendimenti assoluti e relativi, l'indice di *Sharpe* e attivi raccolti. Si fa presente che profitti, ricavi, prezzo di mercato delle azioni o loro rendimento totale non sono sufficienti a incorporare adeguatamente i rischi in un orizzonte temporale non breve.

Indipendentemente dalle modalità (*top-down* o *bottom-up*) di determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione variabile si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene conto anche di obiettivi qualitativi. I parametri cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni sono ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione. Qualora siano utilizzate valutazioni discrezionali, devono essere chiari e predeterminati i criteri su cui si basano dette valutazioni e l'intero processo decisionale deve essere opportunamente esplicitato e documentato. La valutazione dei risultati è eseguita lungo un periodo di tempo (preferibilmente pluriennale) appropriato al ciclo di vita e/o di investimento degli OICVM o dei FIA gestiti o al periodo di detenzione degli strumenti raccomandato agli investitori (c.d. periodo di valutazione o di *accrual*), in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati più a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto dei rischi di investimento e della eventuale politica di rimborso ([18]).

2. La componente variabile tiene conto, anche ai fini della sua allocazione e attribuzione, dei rischi generati per il gestore e per gli OICVM e FIA gestiti, dei loro risultati, di quelli dell'unità aziendale interessata e, ove possibile, di quelli individuali; i criteri, finanziari e non finanziari, usati per misurare i rischi e la *performance* sono, inoltre, il più possibile coerenti con il livello decisionale del singolo dipendente.

3. In funzione della struttura giuridica degli OICVM e FIA gestiti e dei loro regolamenti o documenti costitutivi, quando il totale degli OICVM o il totale dei FIA o la somma degli OICVM e dei FIA gestiti rappresenta almeno il 50% del portafoglio totale gestito dal gestore, una parte sostanziale della componente variabile, e in ogni caso almeno il 50%, è composta da quote o azioni degli OICVM o dei FIA gestiti o da una combinazione che tenga il più possibile conto della proporzione di essi, o da partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle quote o azioni oppure da altri strumenti non monetari equivalenti che siano altrettanto efficaci sul piano dell'allineamento degli incentivi ([19]). Nel caso in cui il totale degli OICVM o il totale dei FIA o la somma degli OICVM e dei FIA gestiti dal gestore sia inferiore al 50% del portafoglio totale gestito dal gestore, il minimo del 50% non si applica; il gestore assicura comunque che una quota di remunerazione variabile sia corrisposta nei suddetti strumenti tenendo conto dell'incidenza del totale degli OICVM o del totale dei FIA o della somma di entrambi sul portafoglio totale gestito dal gestore. La composizione degli strumenti utilizzati deve essere tale da assicurare il rispetto dei principi generali di collegamento con i rischi assunti e i risultati conseguiti dal personale, secondo quanto previsto nella premessa del presente allegato e nell'art. 41 del presente Regolamento ([20]).

   La valutazione degli strumenti finanziari è effettuata con riferimento al momento in cui la remunerazione è riconosciuta al personale.

([18]) Con riferimento alla remunerazione variabile relativa al servizio di gestione di portafogli, il periodo di valutazione della *performance* è almeno annuale e, preferibilmente, pluriennale.

([19]) Per il personale più rilevante addetto a forme di gestione del risparmio che non hanno ad oggetto OICVM e/o FIA, gli strumenti finanziari utilizzati per il pagamento di parte della remunerazione variabile riflettono i risultati raggiunti e i rischi assunti nello svolgimento dell'attività. Ad esempio, per la remunerazione percepita dal personale in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, il gestore può – fermo il rispetto delle altre disposizioni applicabili e in particolare dei principi stabiliti nel presente punto 3 – prevedere la corresponsione di strumenti non monetari che riflettano l'andamento delle attività del portafoglio gestito (al riguardo si richiama il paragrafo 136 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS).

([20]) Ad esempio, se il personale assume rischi prevalentemente inerenti alla gestione di specifici OICVM, la sua remunerazione variabile dovrà essere corrisposta prevalentemente in quote o azioni di tali OICVM, salvo che risulti, sulla base di elementi oggettivi, che da ciò può derivare un incentivo all'assunzione di rischi eccessivi.

Il presente punto si applica sia alla parte della componente variabile differita ai sensi del punto 4), sia a quella non differita (*up-front*): i gestori, in particolare, applicano la proporzione del *pay-out* prescelto (rapporto tra quota in strumenti finanziari e quota corrisposta per cassa) nella stessa percentuale tanto alla parte differita, quanto a quella a pronti (*up-front*).

Gli strumenti previsti dal presente punto sono assoggettati a un'adeguata politica di mantenimento che – con un divieto di vendita degli strumenti sino alla fine del periodo di mantenimento (*retention period*) da applicare sia alla componente in strumenti finanziari pagata *up-front* sia a quella differita – allinei gli incentivi con gli interessi di lungo termine del gestore, degli OICVM e dei FIA gestiti e degli investitori. Gli intermediari fissano i periodi di *retention* sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione ([21]). Il periodo di *retention* inizia dal momento in cui la remunerazione differita (o una sua quota) è corrisposta.

4. La componente variabile è soggetta, per una quota almeno pari al 40%, a sistemi di pagamento differito per un periodo appropriato in considerazione del ciclo di vita e della politica di rimborso o del periodo di detenzione degli strumenti raccomandato agli investitori dell'OICVM o del FIA interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi connessi con l'investimento dell'OICVM o del FIA in questione. Il periodo di differimento non può essere inferiore a 3-5 anni, a meno che il periodo di detenzione degli strumenti raccomandato agli investitori dell'OICVM o del FIA interessato non sia più breve ([22]), in modo che la remunerazione tenga conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti (c.d. meccanismi di *malus*). Con particolare riferimento agli amministratori con incarichi esecutivi (cfr. paragrafo 3, categorie *i* e *ii*), nonché alle aree aziendali con maggior profilo di rischio, qualora la componente variabile rappresenti un importo particolarmente elevato, la percentuale da differire è almeno il 60%. I gestori stabiliscono i periodi di differimento sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione e incentivazione ([23]). La quota differita può essere corrisposta secondo un criterio *pro-rata*, a condizione che la frequenza dei pagamenti sia almeno annuale. Tra la fine del periodo di valutazione (*accrual*) e il pagamento della prima quota deve intercorrere almeno un anno. Sugli strumenti finanziari di cui al punto 3 non possono essere distribuiti dividendi o corrisposti interessi né durante il periodo di differimento, né al termine dello stesso; sulla parte per cassa possono essere calcolati interessi in linea con i tassi di mercato.

5. La componente variabile è sottoposta a meccanismi di correzione *ex post* – *malus* e *claw-back* ([24]) – idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di *performance* del gestore e degli OICVM e dei FIA al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti ([25]), nonché a tener conto dei

---

([21]) La durata del periodo di *retention* può variare, ad esempio, in relazione a: la durata media degli OICVM e dei FIA; le posizioni gerarchiche e i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi nelle diverse aree e nella gestione dei diversi OICVM e FIA; l'ammontare della remunerazione variabile; la qualità e l'accuratezza dei meccanismi di *ex-ante risk-adjustment* (es. orizzonte temporale preso a riferimento per la misurazione degli indicatori di riferimento, capacità di incorporare anche i rischi meno probabili o estremi).

([22]) Per rispettare quanto indicato nel testo, la remunerazione variabile deve essere soggetta a meccanismi di correzione *ex-post* per i rischi (c.d. *malus*) ad esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere, in via quindi differita, al personale. Si richiama il contenuto delle note 24 e 25 per quanto riguarda i meccanismi idonei di correzione per i rischi.

([23]) Valgono, a titolo esemplificativo, i criteri già indicati per la determinazione del periodo di *retention* (cfr. nota 21).

([24]) I sistemi di "*malus*" sono meccanismi che operano durante il periodo di differimento, quindi prima dell'effettiva corresponsione del compenso, per effetto dei quali la remunerazione variabile maturata può ridursi in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, ai livelli di capitale, a obiettivi di *compliance* etc. Per *claw-back* si intende invece la restituzione di un compenso già pagato al personale. Le clausole di *claw-back* possono riguardare sia i pagamenti *up-front* sia quelli oggetto di differimento.

([25]) Non sono sufficienti meccanismi di correzione che potrebbero incorporare il rischio e la *performance* in modo soltanto

comportamenti individuali ([26]), sino a ridursi significativamente o azzerarsi in caso di risultati/rendimenti significativamente inferiori alle previsioni o negativi ([27]).

Il gestore non deve compensare le riduzioni derivanti dall'applicazione dei meccanismi di correzione attribuendo o erogando un importo maggiore di remunerazione variabile rispetto a quello stabilito *ex ante*; l'aumento della componente variabile della remunerazione può avvenire negli anni successivi solo se giustificato dai risultati finanziari del gestore.

L'ammontare complessivo della componente variabile, corrisposta o effettivamente erogata, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti e non limita la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti. Esigenze di rafforzamento patrimoniale conducono a una contrazione del *bonus pool* e/o all'applicazione dei predetti sistemi di *malus* e/o *claw-back*.

Il gestore assicura che il personale non si avvalga di strategie di copertura o di assicurazioni sulla remunerazione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi di remunerazione e incentivazione ([28]).

La remunerazione variabile garantita è eccezionale ed è riconosciuta solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno d'impiego ([29]).

Retribuzioni legate alla permanenza del personale (es. *retention bonus*), anche se non collegate a obiettivi di *performance* del gestore e degli OICVM e dei FIA, sono considerate forme di remunerazione variabile e come tali soggette a tutte le regole a esse applicabili.

I sistemi di incentivazione del personale e in particolare delle reti, interne ed esterne, non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di auto-disciplina applicabili.

Le regole che precedono non richiedono un unico schema di incentivazione, ma è possibile adottare la soluzione più appropriata secondo le responsabili valutazioni dei competenti organi aziendali ([30]). Possono, ad esempio, realizzarsi piani di incentivazione (c.d. *long-term incentive*

---

automatico e implicito nello strumento di remunerazione utilizzato (es. nel caso delle azioni, andamento dei prezzi di mercato).

([26]) Sono soggetti a *claw-back* almeno gli incentivi riconosciuti e/o pagati ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare: comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per il gestore; violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 13 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 6, commi 2-*octies* e 2-*novies*, del TUF, o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione; comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno del gestore.

([27]) Rileva, tra l'altro, quanto indicato nei paragrafi 151 e 152 delle linee guida dell'ESMA di attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi da 151 a 154 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS.

([28]) Rileva, tra l'altro, quanto indicato nei paragrafi da 90 a 92 delle linee guida dell'ESMA di attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi da 92 a 94 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS.

([29]) Nel divieto ricadono varie forme di remunerazione variabile garantita nella prassi identificate come "*welcome bonus*", "*sign-on bonus*", "*minimum bonus*" etc.

([30]) A titolo esemplificativo, le condizioni relative all'effettivo allineamento con i rischi, al riconoscimento e all'erogazione della remunerazione variabile al personale più rilevante incaricato della gestione di un fondo nel rispetto delle sopra indicate condizioni si ritengono soddisfatte quando ogni eventuale remunerazione variabile *a)* può essere percepita solo dopo che il gestore abbia restituito agli investitori del fondo l'investimento iniziale e il rendimento

plan) che si basano su un arco di tempo pluriennale di valutazione della *performance* del gestore e dei fondi (*multi-year accrual period*) agganciati agli obiettivi e alla durata del piano strategico del gestore; un periodo lungo di valutazione della *performance* offre margini di flessibilità nella determinazione della durata e dei meccanismi di *ex-post risk adjustment*, nei limiti consentiti dalle norme sopra indicate ([31]). La disciplina ammette altresì piani di incentivazione che si basano invece su un periodo di valutazione (*accrual*) di un solo anno, e che quindi richiedono maggior rigore nella determinazione dei periodi e dei meccanismi di correzione *ex post* dei rischi. Per questi ultimi piani è comunque importante che gli obiettivi di *performance* annuale del gestore e dei fondi siano strettamente connessi con quelli pluriennali contenuti nel piano strategico del gestore.

7. Conclusione del rapporto di lavoro o cessazione dalla carica o trattamenti pensionistici

La politica pensionistica e di fine del rapporto di lavoro o di cessazione dalla carica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del gestore e dei fondi che gestisce.

7.1. Benefici pensionistici discrezionali

I benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti tenendo conto della situazione economica del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti, nonché dei rischi a lungo termine assunti dal personale.

Se il rapporto è interrotto prima di aver maturato il diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al paragrafo 6.2, punto 3), tenuti in custodia dal gestore per un periodo di cinque anni e soggetti a meccanismi di aggiustamento *ex post* in relazione alla *performance* al netto dei rischi. Se il rapporto cessa con diritto alla pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti sotto forma di strumenti definiti nel paragrafo 6.2, punto 3), e assoggettati a un periodo di mantenimento (*retention*) di cinque anni.

7.2. *Golden parachute*

I compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (cd. *golden parachute*) del personale più rilevante sono collegati alla *performance* realizzata e ai rischi assunti; essi costituiscono una forma di remunerazione variabile e sono assoggettati a tutte le regole previste nel paragrafo 6 ([32]), quale che sia il titolo, la qualificazione giuridica e la motivazione economica per i quali vengono assegnati

minimo pattuito e *b)* è soggetta a meccanismi di correzione *ex post* (ad esempio, *claw-back*) sino al momento della liquidazione del fondo.

([31]) Ad esempio, per le figure apicali di un gestore significativo, in presenza di un periodo di valutazione pluriennale (*accrual*), quello di differimento può attestarsi sul minimo di tre anni.

([32]) A titolo esemplificativo, i *golden parachute* devono essere: collegati a indicatori quali-quantitativi che riflettano risultati effettivi e duraturi; corrisposti in parte in strumenti finanziari assoggettati a un'adeguata politica di *retention*; suddivisi in una quota *up-front* e in una quota differita per un congruo periodo di tempo; soggetti a tutti i meccanismi di correzione *ex post* (*malus* e *claw back*).

([33]). Detti compensi sono pattuiti nel rispetto dei criteri fissati dall'assemblea ai sensi del par. 5.1, tenendo conto – tra l'altro – della durata del rapporto di lavoro intercorso.

I *golden parachute* sono inclusi nel calcolo dei limiti all'incidenza della parte variabile su quella fissa stabiliti *ex ante* dal gestore ai sensi del par. 6.1 del presente Allegato, relativo all'ultimo anno di rapporto di lavoro o permanenza in carica, con l'eccezione degli importi pattuiti e riconosciuti:

i) in base a un patto di non concorrenza, per la quota che, per ciascun anno di durata del patto, non eccede l'ultima annualità di remunerazione fissa;

ii) nell'ambito di un accordo tra il gestore e il personale, in qualunque sede raggiunto, per la composizione di una controversia attuale o potenziale, se calcolati sulla base di una formula predefinita contenuta nella politica di remunerazione del gestore.

Il presente paragrafo e le regole previste dal paragrafo 6 non si applicano:

a) ai *golden parachutes* pattuiti in connessione con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale che congiuntamente rispettano le seguenti condizioni: *i)* rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; *ii)* sono di ammontare non superiore a 100.000 euro; *iii)* prevedono clausole di *claw-back*, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno del gestore;

b) agli incentivi agli esodi, connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, e riconosciuti al personale non rilevante, che congiuntamente rispettano le seguenti condizioni: *i)* rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; *ii)* favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti; *iii)* non producono effetti distorsivi *ex ante* sui comportamenti del personale; *iv)* prevedono clausole di *claw-back*, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno del gestore.

8. Personale che svolge anche attività diverse dalla gestione collettiva del risparmio e personale di gestori appartenenti a un gruppo bancario o di SIM

In conformità con quanto previsto dall'articolo 32 del presente regolamento, la disciplina di cui alla Parte 4, Titolo III, del regolamento medesimo e di cui al presente Allegato si applica a tutto il personale del gestore, anche quando addetto alla prestazione di servizi e attività di investimento ([34]).

Quando appartenente ad un gruppo bancario o di SIM, il gestore, per la remunerazione del proprio personale che svolge attività per conto di altre società del gruppo soggette a diverse discipline di settore (*i.e.*, attuative delle direttive AIFM/UCITS e/o CRD), può:

([33]) Rientrano tra i *golden parachute* anche: *i)* gli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza; *ii)* gli importi riconosciuti nell'ambito di un accordo per la composizione di una controversia attuale o potenziale, qualunque sia la sede in cui esso viene raggiunto; *iii)* l'indennità di mancato preavviso, per l'ammontare che eccede quello determinato secondo quanto stabilito dalla legge. Le previsioni del paragrafo 7.2 non si applicano agli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza, per la quota che non eccede l'ultima annualità di remunerazione fissa.

([34]) Resta fermo il rispetto delle regole eventualmente applicabili in relazione alla prestazione di servizi accessori ai sensi degli articoli 6(3) della UCITS e 6(4) della AIFMD, ivi comprese quelle recate dalla direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e dalle *Guidelines on remuneration policies and practices under MiFID*.

1) ricorrere al criterio *pro rata*. In questo caso: *i)* la remunerazione del personale è suddivisa in parti che riflettono ciascuna delle attività per le quali è corrisposta, in base a criteri oggettivi (es. tempo dedicato allo svolgimento di attività di gestione e di attività bancarie, insieme delle attività svolte); *ii)* ciascuna parte di remunerazione è assoggettata alla relativa disciplina di settore; oppure

2) applicare all'intera remunerazione di tale personale (indipendentemente dalle attività per le quali è corrisposta) la disciplina di settore ritenuta più efficace per il perseguimento delle finalità della disciplina, con particolare riferimento agli obiettivi di evitare un'inappropriata assunzione di rischi e di allineare gli interessi del personale con quelli degli investitori e dei portafogli gestiti. In questo caso, l'obbligo di pagare in strumenti finanziari una quota di remunerazione variabile del personale più rilevante per il gestore è comunque assolto in conformità con il par. 6.2, punto 3 ([35]).

Il gestore definisce con chiarezza nelle proprie politiche di remunerazione l'opzione utilizzata e le ragioni della scelta effettuata, con particolare riguardo all'efficacia della disciplina di settore prescelta.

In ogni caso, il gestore che appartiene a un gruppo bancario o di SIM, per i profili di propria competenza: contribuisce al processo di elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione predisposta dalla società capogruppo; fornisce supporto a quest'ultima per la corretta identificazione dei soggetti che assumono rischi rilevanti per il gruppo; tiene opportunamente conto degli indirizzi della società capogruppo nell'elaborazione della propria politica di remunerazione e incentivazione ([36]).

9. Obblighi di informativa al personale

Il personale del gestore ha accesso, oltre che alle informazioni fornite agli investitori nella relazione di gestione dell'OICVM o del FIA ([37]), ai criteri che verranno impiegati per determinare la remunerazione. Il processo di valutazione è adeguatamente documentato e trasparente per il personale interessato. Il gestore può non fornire al personale informazioni attinenti ad aspetti quantitativi riservati.".

([35]) Cfr. par. 32 delle linee guida dell'ESMA.

([36]) Si richiama la necessità di assicurare che, in aggiunta a quanto richiesto dal paragrafo 6, punto 3), una parte della remunerazione variabile del personale del gestore sia collegata con i rischi assunti per il gruppo, nonché con i risultati economici e la situazione patrimoniale finanziaria di quest'ultimo.

([37]) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, che disciplina, tra l'altro, il contenuto delle informazioni in materia di remunerazioni che devono essere fornite nella relazione di gestione dell'OICVM o del FIA.

Articolo 7

(*Modifiche all'Allegato 4*)

1. L'Allegato 4 è sostituito dal seguente:

"I sistemi interni di segnalazione delle violazioni sono definiti in linea con il principio di proporzionalità.

Essi sono strutturati in modo da garantire che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscono dalle ordinarie linee di reporting. A questo fine, i sistemi interni di segnalazione prevedono canali alternativi a disposizione del segnalante così da assicurare che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato al soggetto eventualmente segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

Per effettuare la segnalazione, non è necessario che il segnalante disponga di prove della violazione; tuttavia, deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole l'invio.

I soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni non partecipano all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

È nominato un responsabile dei sistemi interni di segnalazione il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti ([1]). Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione tiene un apposito registro delle segnalazioni.

Anche per ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 4-*undecies* del TUF, i sistemi interni di segnalazione delle violazioni assicurano adeguati livelli di confidenzialità delle informazioni fornite nell'ambito della segnalazione.

Il presunto responsabile della violazione è tutelato da ripercussioni negative derivanti dalla segnalazione nel caso in cui dal procedimento di segnalazione non emergano elementi che giustificano l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti ([2]).

Le procedure relative ai sistemi interni di segnalazione sono formalizzate e accessibili a tutto il personale; esse indicano:

a) i soggetti che, in conformità a quanto disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera i-*ter*, TUF, possono fare una segnalazione ([3]);

b) gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4-*undecies*, comma 1, TUF;

c) le modalità per le segnalazioni delle presunte violazioni e i soggetti preposti alla loro ricezione;

([1]) Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione, in linea con il principio di proporzionalità, può direttamente gestire le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione.

([2]) In caso di adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile della violazione, costui dovrà essere tutelato da eventuali effetti negativi diversi da quelli previsti dai provvedimenti adottati.

([3]) Le procedure possono prevedere che le informazioni sull'identità del segnalante siano trattate in forma anonima.

d) il procedimento da avviare a seguito della segnalazione; in questo ambito sono indicati, almeno, i tempi e le fasi di svolgimento del procedimento, i soggetti coinvolti, le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali; quando richiesto dal segnalante, le informazioni oggetto di segnalazione sono portate a conoscenza degli organi aziendali assicurando l'anonimato del segnalante;

e) le modalità attraverso cui al segnalante è fornita conferma, ove possibile, del ricevimento della segnalazione;

f) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato sono informati sugli sviluppi del procedimento;

g) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;

h) quando il segnalante è corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

Per incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e favorire la diffusione di una cultura della legalità, sono illustrati al personale in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno, i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione. Il personale è avvertito che le disposizioni di legge europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali che regolano l'accesso ai dati personali non trovano applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute; la relazione è approvata dagli organi aziendali e messa a disposizione del personale.

Le attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni possono essere esternalizzate nel rispetto della disciplina in materia di esternalizzazione. In caso di esternalizzazione, il fornitore di servizi riferisce al responsabile dei sistemi interni di segnalazione.".

Articolo 8

(*Inserimento dell'Allegato 5*)

1. Dopo l'Allegato 4 è inserito il seguente Allegato:

"ALLEGATO 5

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM di classe 2

Premessa

La disciplina sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM contenuta nella Parte 2, Titolo IV, e nel presente allegato è emanata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c-*bis*), numero 2), del TUF, dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/2034 (IFD) e tiene conto degli orientamenti elaborati in sede europea, tra cui le linee guida dell'EBA del 22 novembre 2021 in materia di politiche di remunerazione a norma della direttiva IFD (*Guidelines on sound remuneration policies under IFD* – EBA/GL/2021/13). Vengono altresì in rilievo il Regolamento delegato (UE) del 13 agosto 2021, n. 2154, che specifica i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio delle SIM o delle attività che esse gestiscono, nonché il Regolamento delegato (UE) del 13 agosto 2021, n. 2155, che specifica le categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito delle SIM in situazione di continuità aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile.

La disciplina dell'Unione Europea cui si dà attuazione reca principi e criteri specifici a cui le SIM si attengono al fine di assicurare: una sana ed efficace gestione dei rischi; la coerenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione con la strategia, gli obiettivi e i valori aziendali, ivi inclusi gli obiettivi di finanza sostenibile che tengono conto, tra l'altro, dei fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG) ([1]); l'orientamento al medio-lungo termine delle decisioni di investimento; la compatibilità con i livelli di capitale e liquidità; il rispetto delle regole applicabili; la prevenzione di possibili conflitti di interesse; la neutralità rispetto al genere del personale.

La disciplina dettata dalla Parte 2, Titolo IV, e dal presente allegato si applica alle SIM, alle società capogruppo di un gruppo di SIM ([2]) e, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento di paesi terzi ([3]).

I sistemi di remunerazione e incentivazione del personale (incluse le reti, sia interne sia esterne) sono disegnati in modo tale da favorire il rispetto del complesso delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nonché di eventuali codici etici o di condotta applicabili alle SIM e ai gruppi di SIM. Essi non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, neutralità rispetto al genere secondo quanto previsto nel paragrafo 5, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di auto-disciplina eventualmente applicabili. Si richiamano, in particolare, le disposizioni in materia di antiriciclaggio, nonché quelle in materia di conflitti di

---

([1]) Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/2088, le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione di portafogli sono tenute a includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni sull'integrazione dei rischi ESG e a pubblicare queste informazioni sui loro siti *web*.

([2]) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del presente Regolamento.

([3]) Al personale delle succursali si applicano, in particolare, le regole sulla struttura dei compensi e sull'informativa al pubblico e non quelle che riguardano il ruolo degli organi aziendali.

interesse e di condotta contenute nel Regolamento delegato (UE) 2017/565 e nella disciplina adottata dalla Consob in attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID2) e delle linee guida dell'ESMA su politiche e prassi retributive.

Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti delle presenti disposizioni, le SIM assicurano che il proprio personale non sia remunerato o non riceva pagamenti o altri benefici tramite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive delle presenti disposizioni, con riguardo, in caso di gruppo, anche alle succursali e filiazioni estere (ovunque insediate) ([4]). Le SIM richiedono al proprio personale, attraverso specifiche pattuizioni, di non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retributivi.

1. Nozione di remunerazione

Si considera "remunerazione" ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie (c.d. *allowances*), corrisposto al personale, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura (*fringe benefits*), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi alla SIM o ad altre società del gruppo di SIM.

Per "remunerazione fissa" si intende la remunerazione che ha natura stabile e irrevocabile, determinata e corrisposta sulla base di criteri prestabiliti e non discrezionali – quali, in particolare, i livelli di esperienza professionale e di responsabilità organizzativa – che non creano incentivi all'assunzione di rischi e non dipendono dalle *performance*.

Per "remunerazione variabile" si intende ogni pagamento o beneficio che dipende dalla *performance* sostenibile e corretta per il rischio, comunque misurata, o da altri parametri (es. periodo di permanenza). Sono esclusi il trattamento di fine rapporto stabilito dalla normativa generale in tema di rapporti di lavoro e l'indennità di mancato preavviso, quando il loro ammontare è determinato secondo quanto stabilito dalla legge e nei limiti da essa previsti. Sono remunerazione variabile anche: *i)* i "*carried interests*", come qualificati nell'Allegato 2 del presente Regolamento; *ii)* i "benefici pensionistici discrezionali", intendendo per tali quelli accordati a una persona o a gruppi limitati di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dall'ente per la generalità del personale; *iii)* gli importi pattuiti tra la SIM e il personale in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica, indipendentemente dal titolo, dalla qualificazione giuridica e dalla motivazione economica per i quali sono riconosciuti; *iv)* ogni altra forma di remunerazione che non sia univocamente qualificabile come remunerazione fissa.

Dalla nozione di remunerazione variabile possono essere esclusi i pagamenti o benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della SIM e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi.

2. Nozione di personale

Si considerano "personale": i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i dipendenti e collaboratori della SIM; gli addetti alle reti distributive esterne.

([4]) Al riguardo vengono in rilievo le situazioni di cui alla Sezione 10.2 degli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione.

3. Identificazione del personale più rilevante

Per identificare il personale più rilevante, le SIM applicano il Regolamento delegato (UE) del 13 agosto 2021, n. 2154. Le SIM individuano e applicano criteri aggiuntivi a quelli stabiliti nel citato Regolamento delegato, se necessario per identificare ulteriori soggetti le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio della SIM o delle attività che essa gestisce.

Il processo di identificazione del personale più rilevante è svolto annualmente da tutte le SIM, indipendentemente dal regime applicabile al proprio personale più rilevante ai sensi del paragrafo 4; questo processo consente, infatti, di graduare l'applicazione dell'intera disciplina in funzione dell'effettiva capacità delle singole figure aziendali di incidere sul profilo di rischio della SIM o delle attività che essa gestisce. Il processo di identificazione del personale più rilevante è condotto anche dalle succursali italiane di imprese di investimento di paesi terzi, che informano la società capogruppo degli esiti del processo svolto.

Nel caso di gruppi di SIM, la società capogruppo applica il citato Regolamento delegato per identificare il personale più rilevante per il gruppo avendo riguardo a tutte le società del gruppo, siano esse assoggettate o no alla presente disciplina su base individuale. Essa assicura altresì la complessiva coerenza del processo di identificazione per l'intero gruppo nonché il coordinamento tra le presenti disposizioni e le altre regole eventualmente applicabili a ciascuna società, anche in ragione del settore di appartenenza, tenendo conto degli esiti della valutazione condotta dalle singole componenti del gruppo che sono tenute a effettuarla su base individuale.

Le società del gruppo partecipano attivamente al processo di identificazione del personale più rilevante per il gruppo condotto dalla società capogruppo, forniscono a quest'ultima le informazioni necessarie e si attengono alle indicazioni ricevute.

Le SIM si dotano di una politica relativa al processo di identificazione del personale più rilevante, che forma parte integrante della politica di remunerazione e incentivazione. La politica sul processo di identificazione del personale più rilevante definisce almeno: i criteri e le procedure utilizzati per l'identificazione del personale più rilevante, ivi compresi quelli per la determinazione dell'esercizio finanziario di riferimento per il calcolo della remunerazione variabile ([5]) e quelli per l'eventuale esclusione ai sensi del paragrafo 3.1; le modalità di valutazione del personale; il ruolo svolto dagli organi societari e dalle funzioni aziendali competenti per l'elaborazione, il monitoraggio e il riesame del processo di identificazione.

Gli esiti del processo di identificazione del personale più rilevante sono opportunamente motivati e formalizzati e contengono almeno le seguenti informazioni: il numero del personale identificato come personale più rilevante, ivi compreso il numero dei soggetti identificati per la prima volta; i nomi o gli identificativi individuali, i ruoli e le responsabilità di tale personale; un confronto con gli esiti del processo di identificazione dell'anno precedente. Le medesime informazioni riguardano il personale eventualmente escluso e quello per il quale è stata presentata o si intende presentare una istanza di esclusione, ai sensi del paragrafo 3.1.

3.1 Esclusione del personale più rilevante

Qualora le SIM ritengano che il personale identificato in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punti (a) e (b), del Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021 ("criteri quantitativi") possa non essere

---

([5]) Cfr. articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) del 13 agosto 2021, n. 2154.

considerato come personale più rilevante ([6]), in conformità con quanto previsto dal medesimo articolo, esse si attengono a quanto segue.

Tempestivamente, e in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, le SIM presentano alla Banca d'Italia l'istanza di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021 (*i.e.*, autorizzazione per le esclusioni che riguardano il personale con importo di remunerazione complessiva pari o superiore a 750.000 euro oppure, per le SIM con personale superiore alle 1.000 unità, il personale che rientra nello 0.3% del personale cui è stata attribuita la remunerazione complessiva più elevata nel precedente esercizio finanziario o per il precedente esercizio finanziario). La Banca d'Italia si pronuncia entro 3 mesi dalla ricezione della documentazione completa.

L'autorizzazione ha durata annuale e riguarda l'anno successivo a quello in cui l'istanza è presentata, ad eccezione delle esclusioni autorizzate per la prima volta, che si estendono anche all'anno in cui l'istanza è presentata.

L'istanza di autorizzazione può riguardare cumulativamente più membri del personale o categorie di personale la cui esclusione si fonda su medesimi presupposti, a condizione che siano chiaramente identificabili i soggetti per i quali è richiesta l'esclusione e sia garantito lo stesso livello di informazioni richiesto ai sensi del presente paragrafo.

Le istanze di autorizzazione per le esclusioni riguardanti il personale al quale è riconosciuto un importo di remunerazione complessiva pari o superiore a 1 milione di euro (cfr. articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021) sono in ogni caso presentate individualmente per ogni singolo membro del personale ([7]).

4. Principio di proporzionalità

In applicazione del criterio di proporzionalità, le SIM osservano le presenti disposizioni con modalità appropriate alla loro dimensione e organizzazione interna, nonché alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi connaturati al modello di *business* e alle attività svolte ([8]).

La disciplina dettata dalla Parte 2, Titolo IV, e dal presente allegato si applica a tutto il personale, come definito nel paragrafo 2, ad eccezione delle regole contenute nei paragrafi 8.2, punti 3 e 4, 9.1 e 9.2, che si applicano al solo personale più rilevante. Le regole di maggior dettaglio previste nei paragrafi 8.2, punti 3 e 4, e 9.1 non si applicano in ogni caso al personale più rilevante delle SIM

([6]) Nel caso del personale identificato in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto (a), del Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021, l'autorizzazione è richiesta solo se al personale è stata corrisposta una remunerazione complessiva pari o superiore a 750.000 euro (cfr. articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento delegato).

([7]) In questi casi, il Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021 stabilisce che l'esclusione può essere autorizzata solo in circostanze eccezionali, per tali intendendosi situazioni inusuali e infrequenti che conducono a non considerare il membro del personale come *risk-taker*. L'esistenza di circostanze eccezionali deve essere dimostrata dalla SIM nell'istanza di autorizzazione.

([8]) A titolo esemplificativo, rilevano quali indici di proporzionalità: la tipologia, il numero e le dimensioni delle attività svolte (es. negoziazione per conto proprio o in conto terzi, che potrebbe configurare un esempio di attività svolta da cui discende complessità operativa/organizzativa); la circostanza che la SIM abbia azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero o che sia controllata da una società con azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero; la dimensione dell'attivo e, in particolare, la prossimità ai livelli dimensionali delle SIM significative; la struttura proprietaria; l'appartenenza a un gruppo bancario o di SIM, da cui potrebbe discendere – avuto sempre riguardo alla tipologia di attività svolta – un limitato grado di complessità operativa/organizzativa; gli ulteriori indici di proporzionalità individuati nella Sezione 4 degli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione.

diverse da quelle significative ([9]) ([10]), né al personale più rilevante la cui remunerazione variabile annua non superi 50.000 euro e non rappresenti più di un quarto della remunerazione totale annua ([11]).

Le scelte che le SIM operano avvalendosi del principio di proporzionalità sono opportunamente motivate e formalizzate nell'ambito della politica di remunerazione sottoposta all'assemblea dei soci ai sensi del paragrafo 7.

5. Neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere

Le politiche di remunerazione sono neutrali rispetto al genere del personale e contribuiscono a perseguire la completa parità tra il personale. Esse assicurano, a parità di attività svolta, che il personale abbia un pari livello di remunerazione, anche in termini di condizioni per il suo riconoscimento e pagamento, in attuazione di quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione (in particolare paragrafi 23-27).

I principi e le misure che le SIM adottano per assicurare la neutralità delle politiche di remunerazione sono opportunamente motivati e formalizzati nell'ambito della politica di remunerazione sottoposta all'assemblea dei soci ai sensi del paragrafo 7.

Le previsioni del presente paragrafo non limitano la possibilità per le SIM di adottare misure volte a promuovere l'esercizio delle attività professionali da parte del genere meno rappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali del genere meno rappresentato.

Nell'ambito del riesame periodico di cui al paragrafo 7, l'organo con funzione di supervisione strategica, con il supporto del comitato remunerazioni, ove istituito, analizza la neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere e sottopone a verifica il divario retributivo di genere (*gender pay gap*) e la sua evoluzione nel tempo. In questo ambito, le SIM identificano il rapporto fra la remunerazione media del personale del genere più rappresentato e quella del personale del genere meno rappresentato. A tal fine, le SIM con personale in numero superiore alle 50 unità distinguono tra personale più rilevante e restante personale ed escludono dal calcolo la remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione, per i quali il rapporto è calcolato separatamente dai precedenti; questi rapporti sono calcolati distintamente per ciascuno Stato in cui la SIM o il gruppo opera ([12]). Ove emergano differenze rilevanti, le SIM documentano i motivi del divario retributivo di genere e adottano le opportune azioni correttive, salvo che possano dimostrare che il divario non è dovuto a politiche di remunerazione non neutrali rispetto al genere.

([9]) Qualora le SIM diverse da quelle significative intendano pagare parte della remunerazione variabile in strumenti finanziari, questi strumenti sono soggetti a un divieto di vendita per un periodo adeguato (periodo di *retention*), individuato nella politica di remunerazione e incentivazione della SIM.

([10]) Le SIM diverse da quelle significative garantiscono il rispetto di tutte le regole previste dalla disciplina, in modo tanto più rigoroso quanto più il personale ha un impatto sul profilo di rischio della SIM o delle attività che essa gestisce. Esse, seppur con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati nel paragrafo 8.2, punto 4, assicurano comunque che parte della remunerazione variabile del personale più rilevante sia differita per un congruo periodo di tempo, salvo che questa sia pari o inferiore a 50.000 euro e non rappresenti più di un quarto della remunerazione totale annua.

([11]) Il calcolo della remunerazione variabile annua e della remunerazione totale annua è effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel paragrafo 88 degli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione.

([12]) Le SIM possono individuare modalità ulteriori per rilevare e monitorare il divario retributivo di genere.

6. Applicazione della disciplina nell'ambito di gruppi

La società capogruppo di un gruppo di SIM, nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, definisce una politica di remunerazione del gruppo coerente con le caratteristiche di quest'ultimo e di tutte le sue componenti; essa assicura, inoltre, che le remunerazioni nelle società del gruppo siano conformi ai princìpi e alle regole contenuti nella Parte 2, Titolo IV, e nel presente allegato e, nel caso di società estere, non contrastino con il diritto nazionale del paese in cui esse sono insediate.

La società capogruppo elabora il documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione dell'intero gruppo, ne assicura la complessiva coerenza, fornisce gli indirizzi necessari alla sua attuazione e ne verifica la corretta applicazione; le singole SIM del gruppo possono non redigere un proprio separato documento ([13]).

Le politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo tengono opportunamente conto delle caratteristiche di ciascuna società, tra cui: la dimensione; la rischiosità apportata al gruppo; il tipo di attività svolta; la presenza di regole specifiche in ragione del settore di appartenenza o della giurisdizione dove la società è stabilita o prevalentemente opera; la quotazione in borsa; la rilevanza rispetto al gruppo nonché al paese di insediamento o di operatività prevalente. Le singole società del gruppo restano in ogni caso responsabili del rispetto della normativa a esse direttamente applicabile.

La società capogruppo, ove rilevi che le politiche e le prassi di remunerazione delle società del gruppo non siano coerenti con gli indirizzi da essa dettati o non siano conformi con la disciplina applicabile a ciascuna società del gruppo, sollecita, con interventi formalizzati, gli opportuni adattamenti.

Le SIM che sono filiazioni di una società capogruppo di un gruppo di imprese di investimento avente sede in un altro Stato dell'Unione Europea, qualora incluse nell'ambito delle politiche di remunerazione e incentivazione definite dalla capogruppo estera, possono non elaborare un proprio documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione se quello predisposto dalla capogruppo estera tiene debitamente conto delle specificità della SIM o del gruppo italiani sotto il profilo operativo e assicura il rispetto delle presenti disposizioni.

La SIM che appartiene a un gruppo di SIM o a un gruppo bancario, per i profili di propria competenza, contribuisce al processo di elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione predisposta dalla società capogruppo, fornisce supporto a quest'ultima per la corretta identificazione dei soggetti che assumono rischi rilevanti per il gruppo e tiene opportunamente conto degli indirizzi della società capogruppo nell'elaborazione della propria politica di remunerazione e incentivazione, restando in ogni caso responsabile della corretta attuazione degli indirizzi forniti dalla capogruppo.

7. Organi aziendali e funzioni di controllo

7.1. Ruolo dell'assemblea

Salvo quanto previsto per il sistema dualistico, lo statuto prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:

([13]) Le semplificazioni procedimentali e le previsioni del presente paragrafo si applicano anche alla politica sul processo di identificazione del personale più rilevante, che, come precisato nel paragrafo 3, forma parte integrante della politica di remunerazione e incentivazione.

(i) le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;

(ii) i piani basati su strumenti finanziari (es. *stock-option*) ([14])**;**

(iii) i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da riconoscere in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (c.d. *golden parachute*), ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

La remunerazione per particolari cariche dei componenti del consiglio di sorveglianza è determinata dall'assemblea ([15]).

L'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da parte dell'assemblea è volta ad accrescere il grado di consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione e incentivazione prescelto. All'assemblea è sottoposta un'informativa chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione da adottare; essa mira a far comprendere: le ragioni, le finalità e le modalità di attuazione delle politiche di remunerazione; il controllo svolto sulle medesime; la loro neutralità rispetto al genere; le caratteristiche relative alla struttura dei compensi; la loro coerenza rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti; il limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione; le principali informazioni sul processo di identificazione del personale più rilevante e sui relativi esiti, ivi comprese quelle relative alle eventuali esclusioni (cfr. par. 3 e par. 3.1); la conformità alla normativa applicabile; le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi già approvati, l'evoluzione delle dinamiche retributive, anche rispetto al *trend* del settore; eventuali parti delle presenti disposizioni che risultino in contrasto con il diritto nazionale di paesi terzi in cui sono insediate società del gruppo.

All'assemblea è inoltre assicurata un'informativa almeno annuale sulle modalità con cui sono state attuate le politiche di remunerazione e incentivazione (c.d. informativa *ex post*), disaggregate per ruoli e funzioni ([16]).

Per assicurare la dovuta trasparenza verso la compagine sociale, gli obblighi di informativa all'assemblea riguardano anche le SIM che adottano il modello dualistico.

Le SIM facenti parte di un gruppo di SIM o filiazioni di una società capogruppo di un gruppo di imprese di investimento avente sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea, considerato che non sono tenute alla redazione di un proprio documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione ai sensi del paragrafo 6, sottopongono all'approvazione dell'assemblea il documento predisposto dalla capogruppo relativamente ai punti *i)* e *ii)*; su questi stessi punti anche l'informativa

---

([14]) In relazione alle previsioni del codice civile e del TUF, nel sistema dualistico va assegnata alla competenza del consiglio di sorveglianza: *(i)* l'approvazione delle politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; *(ii)* per le sole SIM non quotate (né emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del TUF), l'approvazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari per dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

([15]) Cfr. art. 2364-*bis*, comma 1, n. 2), e art. 2402 c.c. applicabile al consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-*quaterdecies*, comma 1, c.c.

([16]) Ad esempio: amministratori con incarichi esecutivi, amministratori con particolari incarichi, altri amministratori, DG, organi con funzioni di controllo, responsabili delle funzioni di controllo interno e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, altri *risk takers*.

ex post può essere resa fornendo all'assemblea quella predisposta dalla società capogruppo. Con riferimento al punto *iii)*, la SIM predispone un autonomo documento con cui fornisce separata informativa sia *ex ante* sia *ex post*.

7.2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e del comitato remunerazioni

L'organo con funzione di supervisione strategica elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale ([17]), la politica di remunerazione e incentivazione ed è responsabile della sua corretta attuazione; esso approva gli esiti dell'eventuale procedimento di esclusione del personale più rilevante di cui al paragrafo 3.1, e ne rivede periodicamente i relativi criteri.

L'organo con funzione di supervisione strategica definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione almeno per i seguenti soggetti: i consiglieri esecutivi; i direttori generali; i condirettori generali, i vice direttori generali e figure analoghe; i responsabili delle principali linee di *business*, funzioni aziendali o aree geografiche; coloro che riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i responsabili e il personale di livello più elevato delle funzioni aziendali di controllo. Esso, in particolare, assicura che detti sistemi siano coerenti con le scelte complessive della SIM in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni.

L'organo con funzione di supervisione strategica assicura, tra l'altro, che i sistemi di remunerazione e incentivazione siano idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie nonché di eventuali codici etici o di condotta, promuovendo l'adozione di comportamenti ad essi conformi.

Il comitato remunerazioni è istituito nei casi previsti dall'art. 17-*quinquies* del presente Regolamento ([18]). Esso esprime un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi remunerative e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio; al comitato partecipano, o forniscono supporto, esperti in tema di gestione del rischio e della liquidità ([19]). Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato remunerazioni tiene conto dell'interesse pubblico e degli interessi a lungo termine degli azionisti, degli investitori e delle altre parti interessate.

Il comitato remunerazioni:

- ha compiti di proposta in materia di compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione siano decisi dall'organo con funzione di supervisione strategica, secondo quanto previsto dal presente paragrafo;
- ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi del personale più rilevante;

([17]) Ferma la responsabilità dell'organo con funzione di supervisione strategica, le SIM possono esternalizzare, in tutto o in parte, il riesame periodico della politica di remunerazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2017/565.

([18]) L'istituzione di un comitato remunerazioni nelle SIM diverse da quelle significative è considerata come una buona prassi.

([19]) È opportuno che un numero adeguato di membri del comitato remunerazioni possegga conoscenze ed esperienza professionale in materia di gestione dei rischi e attività di controllo. Il comitato remunerazioni si avvale, ove opportuno, del supporto del *risk manager* e di esperti esterni per assicurare che i sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti per tener conto di tutti i rischi assunti dalla SIM, secondo metodologie coerenti con quelle che la SIM adotta per la gestione dei rischi a fini regolamentari e interni.

- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo interno, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- cura la preparazione della documentazione da sottoporre all'organo con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni;
- collabora con gli altri comitati interni all'organo con funzione di supervisione, in particolare con il comitato rischi, ove presente;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di *performance* cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- riesamina formalmente una serie di ipotesi per verificare come il sistema di remunerazione reagirà a eventi futuri, esterni e interni, e sottoporlo anche a *test* retrospettivi;
- riesamina la nomina di consulenti esterni per le remunerazioni che la funzione di supervisione strategica può decidere di impiegare per ottenere pareri o sostegno;
- dedica particolare attenzione alla valutazione dei meccanismi adottati per garantire che il sistema di remunerazione e incentivazione tenga adeguatamente conto di tutti i tipi di rischi e dei livelli di liquidità e di capitale, e sia compatibile con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della SIM;
- fornisce adeguato riscontro sull'attività da esso svolta agli organi aziendali, compresa l'assemblea.

Per svolgere in modo efficace e responsabile i propri compiti, il comitato remunerazioni ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni aziendali a tal fine rilevanti.

Quando non è presente, le funzioni del comitato remunerazioni sono svolte dall'organo con funzione di supervisione strategica, in particolare con il contributo dei componenti indipendenti, ove presenti.

7.3. Funzioni aziendali

Le funzioni aziendali competenti (in particolare, quelle preposte alla gestione dei rischi, alla *compliance*, alle risorse umane, alla pianificazione strategica) sono adeguatamente coinvolte nel processo di definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione.

Le funzioni aziendali di controllo collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze e in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza alla presente normativa delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate e il loro corretto funzionamento. Il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo avviene con modalità tali da assicurarne un contributo efficace e preservare l'autonomia di giudizio delle funzioni stesse.

La funzione di controllo del rischio (*risk management*) valuta, tra l'altro, come la struttura della remunerazione variabile incida sul profilo di rischio della SIM, eventualmente valutando e

convalidando i dati relativi all'aggiustamento per i rischi e partecipando a tal fine alle riunioni del comitato per le remunerazioni ([20]).

La funzione di conformità (*compliance*) verifica, tra l'altro, che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, nonché di eventuali codici etici o altri *standard* di condotta applicabili alla SIM, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela.

La funzione di revisione interna (*internal audit*) verifica, tra l'altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa.

Le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie sono portate a conoscenza degli organi e delle funzioni competenti per l'adozione di eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa alle Autorità di vigilanza competenti. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati annualmente a conoscenza dell'assemblea. Per lo svolgimento di tale verifica la SIM può avvalersi anche di soggetti esterni, purché ne sia assicurata l'indipendenza rispetto alla funzione di gestione.

7.4. Compensi dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

In conformità con quanto previsto nell'art. 17-*sexies*, commi 3 e 4, la remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo è prevalentemente fissa e di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno connesso con il ruolo svolto. La remunerazione variabile non è collegata ai risultati economici; è invece ammissibile subordinare l'attribuzione della eventuale parte variabile (c.d. "*gate*") a obiettivi di sostenibilità aziendale (es. contenimento dei costi; rafforzamento del capitale), a condizione che ciò non sia fonte di possibili conflitti di interesse.

Si richiamano i requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza che devono essere posseduti dai responsabili delle funzioni di controllo interno in conformità a quanto previsto dalla Parte 2, Titolo III, del presente regolamento.

8. Struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione

8.1. Rapporto tra componente fissa e componente variabile

L'intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e la componente variabile; tra queste due componenti vi è una rigorosa distinzione.

Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della SIM e delle diverse categorie di personale, in specie quello rientrante tra il personale più rilevante. La parte fissa è sufficientemente elevata in modo da consentire alla componente variabile di contrarsi sensibilmente e, in casi estremi, anche azzerarsi in relazione ai risultati, corretti per i rischi, effettivamente conseguiti ([21]). Le SIM

([20]) Cfr. nota 19.

([21]) La remunerazione fissa di base dovrebbe riflettere innanzitutto l'esperienza professionale e le responsabilità organizzative pertinenti, quali indicate nella descrizione delle funzioni figurante nelle condizioni di impiego. Alcuni criteri da considerare per determinare il rapporto tra la componente fissa e quella variabile sono: il tipo di attività svolta dalla

fissano nelle proprie politiche di remunerazione limiti al rapporto tra la componente variabile e quella fissa, tenendo conto, in particolare, delle attività svolte e dei rischi associati, nonché dell'impatto che le diverse categorie di personale hanno sul profilo di rischio della SIM o delle attività che essa gestisce ([22]). Deroghe rispetto a quanto stabilito, ammesse solo in casi eccezionali, sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica e portate, alla prima occasione utile, a conoscenza dell'assemblea e dell'organo di controllo.

In presenza di una elevata incidenza della parte variabile su quella fissa, vanno adottati criteri maggiormente prudenziali nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 8.2.

8.2. Struttura della componente variabile

La componente variabile rispetta i seguenti criteri.

1. La componente variabile è parametrata a indicatori di *performance* misurata al netto dei rischi presenti e futuri, in un orizzonte preferibilmente pluriennale (c.d. *ex ante risk-adjustment*), e tiene conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese ([23]). Indipendentemente dalle modalità (*top-down* o *bottom-up*) di determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione variabile (*bonus pool*) si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene conto di obiettivi quantitativi e qualitativi, finanziari e non finanziari. I parametri cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni sono ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione. Qualora siano utilizzate valutazioni discrezionali, i criteri su cui si basano dette valutazioni sono chiari e predeterminati e l'intero processo decisionale è opportunamente esplicitato e documentato. La valutazione dei risultati è eseguita lungo un periodo di tempo almeno annuale e, preferibilmente, pluriennale (c.d. periodo di valutazione o di *accrual*), che tiene conto del ciclo economico della SIM e dei suoi rischi di impresa, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto di tutte le tipologie di rischi, presenti e futuri. Il *bonus pool*, sia quello riconosciuto sia quello effettivamente erogato, è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della SIM e non limita la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti. Esigenze di rafforzamento patrimoniale conducono a una contrazione del *bonus pool* e/o all'applicazione di meccanismi di correzione *ex post* (cfr. *infra*).
2. La componente variabile tiene conto, anche ai fini della sua allocazione e attribuzione, di tutti i rischi presenti e futuri, dei risultati complessivi della SIM e del gruppo, di quelli dell'unità aziendale interessata e, ove possibile, di quelli individuali; i criteri, finanziari e non finanziari,

---

SIM; la qualità dei sistemi di misurazione della *performance* e di correzione per i rischi; le mansioni e livello gerarchico del personale; i livelli complessivi di patrimonializzazione. Non si esclude che per il personale la cui attività non incide sul profilo di rischio della SIM la remunerazione possa essere tutta o quasi tutta fissa.

([22]) È possibile individuare rapporti differenti (entro il limite stabilito nella politica di remunerazione della SIM) per singoli individui o categorie di personale; in ogni caso, l'individuazione di limiti differenti per soggetti appartenenti a una medesima categoria di personale è eccezionale ed è adeguatamente motivata.

([23]) A titolo esemplificativo e alla luce delle attività svolte, possono essere considerati parametri quantitativi quali indici di redditività (es., EVA) ovvero, con specifico riguardo all'attività di gestione di portafogli, il tasso di rendimento interno (TIR), l'EBITDA, il fattore alfa, i rendimenti assoluti e relativi, l'indice di Sharpe e attivi raccolti. Si fa presente che profitti, ricavi, prezzo di mercato delle azioni o loro rendimento totale non sono sufficienti a incorporare adeguatamente i rischi in un orizzonte temporale non breve.

usati per misurare i rischi e la *performance* sono, inoltre, il più possibile coerenti con il livello decisionale del singolo membro del personale.

3. La componente variabile è composta, per una quota pari ad almeno il 50%, di:

   i) azioni, partecipazioni al capitale equivalenti o, per le SIM non quotate, strumenti il cui valore riflette il valore economico della società;
   ii) strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti che siano altrettanto efficaci sul piano dell'allineamento degli incentivi;
   iii) altri strumenti individuati negli articoli da 1 a 5 del Regolamento delegato (UE) n. 2155 del 13 agosto 2021 ([24]);
   iv) strumenti non monetari che riflettono l'andamento delle attività dei portafogli gestiti.

   Qualora la SIM non emetta nessuno degli strumenti di cui ai punti da *i)* a *iv)*, la Banca d'Italia può autorizzare la SIM a utilizzare dispositivi alternativi che raggiungano i medesimi obiettivi, in conformità con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento delegato (UE) n. 2155 del 13 agosto 2021. I dispositivi alternativi assicurano che la remunerazione variabile riconosciuta sia soggetta a meccanismi impliciti di correzione per il rischio ([25]) e sono coerenti con l'obbligo di differire la remunerazione variabile e con l'applicazione dei meccanismi di correzione *ex post* (*malus* e *claw-back*) ([26]).

   Nell'ambito dei poteri di intervento ad essa attribuiti, la Banca d'Italia può imporre restrizioni al tipo e alla configurazione degli strumenti di cui ai capoversi precedenti o vietarne alcuni.

   L'obbligo di riconoscere almeno il 50% della componente variabile complessiva in strumenti finanziari si applica sia alla parte della componente variabile differita ai sensi del punto 4, sia a quella pagata a pronti (*up-front*); le SIM possono riconoscere una percentuale più alta di strumenti finanziari per il pagamento della componente variabile differita, a condizione che venga complessivamente soddisfatto il requisito minimo del pagamento del 50% della remunerazione variabile totale in strumenti finanziari ([27]). Se la quota in strumenti finanziari è superiore al 50% della remunerazione variabile complessiva, la parte in strumenti finanziari da differire è maggiore della parte in strumenti finanziari pagabile *up-front*.

   Al fine di allineare gli incentivi con gli interessi di lungo termine della SIM e degli investitori, gli strumenti previsti dal presente punto sono soggetti a un divieto di vendita per un periodo adeguato (periodo di mantenimento o *retention*), individuato nella politica di remunerazione e incentivazione. Le SIM fissano i periodi di *retention* sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione e incentivazione ([28]). Il periodo di *retention* non è inferiore a 1 anno. Solo per gli strumenti finanziari differiti il periodo

---

([24]) Gli strumenti previsti nel regolamento sono: a) strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; b) strumenti di capitale di classe 2; c) altri strumenti convertibili, puntualmente definiti dal regolamento stesso.

([25]) Ad es., il valore di questi dispositivi dovrebbe ridursi ogni volta che si verifica un effetto negativo sui risultati della SIM o sulle attività che essa gestisce.

([26]) A titolo esemplificativo, un dispositivo alternativo può consistere nel riconoscimento al personale interessato di un importo in contanti su un conto dedicato, importo che può essere corrisposto solo al termine del periodo di differimento (laddove non si tratti della parte in strumenti finanziari pagabile *up-front*) e, in aggiunta, di un periodo fittizio di *retention*.

([27]) In questo caso, è comunque necessario che una parte, seppure inferiore al 50%, della componente variabile pagata a pronti (*up-front*) sia riconosciuta in strumenti finanziari.

([28]) La durata del periodo di *retention* può variare, ad esempio, in relazione a: la durata media degli attivi; le posizioni gerarchiche e i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi nelle diverse unità operative; l'ammontare della remunerazione variabile; la qualità e l'accuratezza dei meccanismi di *ex ante risk-adjustment* (es. orizzonte temporale preso a riferimento per la misurazione della *performance*, capacità di incorporare anche i rischi meno probabili o estremi).

di *retention* può essere ridotto a non meno di 6 mesi quando la componente variabile è differita per almeno 5 anni ed è riconosciuta a soggetti diversi da quelli indicati nel successivo punto 4 (ai quali si applica in ogni caso il periodo di *retention* di almeno 1 anno). Per gli strumenti finanziari differiti il periodo di mantenimento inizia dal momento in cui la remunerazione differita (o una sua quota) è corrisposta.

4. La componente variabile è soggetta, per una quota almeno pari al 40%, a sistemi di pagamento differito per un periodo di tempo non inferiore a 3-5 anni, in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla SIM (c.d. meccanismi di *malus*), del suo ciclo economico, della natura delle sue attività e delle attività svolte dal membro del personale interessato. Qualora la componente variabile rappresenti un importo particolarmente elevato, la percentuale da differire non è inferiore al 60%. Per importo di remunerazione variabile particolarmente elevato si intende il minore tra: *i)* il 25 per cento della remunerazione complessiva media degli *high earners* italiani ([29]); *ii)* 10 volte la remunerazione complessiva media dei dipendenti della SIM ([30]). Le SIM stabiliscono i periodi di differimento sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione e incentivazione ([31]). La quota differita può essere corrisposta secondo un criterio *pro rata*, a condizione che la frequenza dei pagamenti sia almeno annuale. Tra la fine del periodo di valutazione (*accrual period*) e il pagamento della prima quota deve intercorrere almeno un anno. I dividendi e gli interessi che maturano nel corso del periodo di differimento sugli strumenti finanziari di cui al punto 3 non possono essere corrisposti al personale né durante detto periodo né al termine di esso; sulla parte per cassa possono essere calcolati interessi in linea con i tassi di mercato.

5. La componente variabile è sottoposta, attraverso specifiche pattuizioni, a meccanismi di correzione *ex post* – *malus* e *claw- back* ([32]) – idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di *performance* al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti ([33]) e patrimoniali, nonché a tener conto dei comportamenti individuali ([34]); i meccanismi conducono quindi a una riduzione,

([29]) A questi fini, le SIM fanno riferimento alla remunerazione complessiva media degli *high earners* italiani come risultante dal più recente rapporto pubblicato dall'EBA sulle imprese di investimento. Qualora il rapporto dell'EBA sulle imprese di investimento non sia disponibile o non contenga dati relativi all'Italia, le SIM fanno riferimento al più recente rapporto pubblicato dall'EBA sulle banche.

([30]) Le SIM indicano nelle proprie politiche di remunerazione il livello di remunerazione variabile che per esse rappresenta un importo particolarmente elevato e ne assicurano l'aggiornamento con cadenza almeno triennale.

([31]) Valgono, a titolo esemplificativo, i criteri già indicati per la determinazione del periodo di *retention* (cfr. nota 28). Vengono inoltre in rilievo i criteri contenuti nel paragrafo 256 degli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione.

([32]) I sistemi di "*malus*" sono meccanismi che operano durante il periodo di differimento, quindi prima dell'effettiva corresponsione del compenso, per effetto dei quali la remunerazione variabile maturata può ridursi in relazione alla *performance* al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti, all'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a obiettivi di *compliance*, ecc. Per *claw back* si intende invece la restituzione di un compenso già pagato al personale. Le clausole di *claw back* possono riguardare sia i pagamenti *up-front* sia quelli oggetto di differimento.

([33]) Non sono sufficienti meccanismi di correzione che potrebbero incorporare il rischio e la *performance* in modo soltanto automatico e implicito nello strumento di remunerazione utilizzato (es. nel caso delle azioni, andamento dei prezzi di mercato).

([34]) Sono soggetti a *claw back* almeno gli incentivi riconosciuti e/o pagati ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare: comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla SIM, da cui sia derivata una perdita significativa per la SIM o per gli investitori; ulteriori comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla SIM, nei casi da questa eventualmente previsti; violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 13 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 6, commi 2-*octies* e 2-*novies*, del TUF, o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione; comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della SIM.

anche significativa, o all'azzeramento della remunerazione variabile stessa, soprattutto in caso di risultati significativamente inferiori agli obiettivi prestabiliti o negativi. La SIM individua criteri e presupposti per l'applicazione di questi meccanismi. Essi non possono condurre a un incremento della remunerazione variabile inizialmente riconosciuta né della remunerazione variabile precedentemente ridotta o azzerata a seguito dell'applicazione di *malus* o *claw back*.

La remunerazione variabile garantita non è ammessa perché non risponde agli obiettivi delle presenti disposizioni (collegamento con la *performance* e i rischi) ([35]); solo in casi eccezionali essa è consentita, nelle SIM che rispettano i requisiti prudenziali, per l'assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno d'impiego. Non può essere riconosciuta più di una volta alla stessa persona, né dalla SIM né da altra società del gruppo. Essa non è soggetta alle norme sulla struttura della remunerazione variabile.

Una remunerazione volta a compensare il nuovo personale da eventuali contrazioni o azzeramenti di compensi (per effetto di meccanismi di *malus* o *claw back*) derivanti da precedenti impieghi attenua l'incentivo delle risorse a operare correttamente e rende meno stretto il collegamento dei compensi con la *performance* e i rischi. Per limitare questo effetto, la remunerazione concordata con la SIM – quale nuovo datore di lavoro – non può tenere indenne il nuovo personale da tali contrazioni o azzeramenti, e – fermo restando il caso della remunerazione variabile garantita – è soggetta a tutte le regole applicabili in base alle politiche di remunerazione e incentivazione della SIM (es., limiti ai compensi; obblighi di differimento e *retention*; pagamento in strumenti finanziari; *malus*; *claw back*).

Sono ammesse, in presenza di motivate e documentate ragioni ([36]), remunerazioni legate alla permanenza del personale (c.d. *retention bonus*) per un periodo di tempo predeterminato o fino a un dato evento (es. processo di ristrutturazione aziendale, operazione straordinaria). Queste remunerazioni sono riconosciute non prima del termine del periodo o del verificarsi dell'evento, costituiscono forme di remunerazione variabile e come tali sono soggette a tutte le regole a queste applicabili, ivi comprese quelle sui meccanismi di correzione *ex ante* ed *ex post*. I *retention bonus* non possono essere utilizzati per tenere indenne il personale dalla riduzione o dall'azzeramento della remunerazione variabile derivanti dai meccanismi di correzione *ex ante* ed *ex post*, né possono condurre a una situazione in cui la remunerazione variabile totale non sia più collegata alla *performance* dell'individuo, della singola *business unit*, nonché della SIM e dell'eventuale gruppo di appartenenza. A uno stesso membro del personale non sono riconosciuti più *retention bonus*, salvo che in casi eccezionali e opportunamente giustificati (*i.e.*, il pagamento dei *retention bonus* avviene in momenti diversi e sussistono ragioni specifiche per il riconoscimento di ciascuno di essi).

Sono ammessi piani di incentivazione a lungo termine (c.d. *long-term incentive plan*) che si basano su un arco di tempo futuro pluriennale di valutazione della *performance* (*accrual period*) e che: *i)* sono coerenti con gli obiettivi e la durata del piano strategico della SIM; *ii)* prevedono condizioni di *performance* chiare e predeterminate, che devono essere verificate nel corso e alla fine del piano affinché la remunerazione variabile possa essere pagata non prima della fine del piano stesso ([37]). I piani

---

Le SIM fissano nelle proprie politiche di remunerazione la durata minima del periodo nel quale trovano applicazione le clausole di *claw back*; tale periodo ha inizio dal pagamento della singola quota (*up-front* o differita) di remunerazione variabile e, almeno con riferimento alla remunerazione del personale più rilevante, è di durata non inferiore a 5 anni;

([35]) Nel divieto ricadono varie forme di remunerazione variabile garantita nella prassi identificate come "*welcome bonus*", "*sign-on bonus*", "*minimum bonus*", ecc.

([36]) Ai fini della decisione sul riconoscimento di un *retention bonus*, le SIM considerano almeno i fattori richiamati nel paragrafo 140 degli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione.

([37]) Un periodo lungo di valutazione della *performance* offre margini di flessibilità nella determinazione della durata e dei meccanismi di *ex-post risk adjustment*, nei limiti consentiti dalle norme. Ad esempio, per le figure apicali di una SIM significativa, in presenza di un periodo di valutazione pluriennale (*accrual*), quello di differimento può attestarsi sul minimo di tre anni.

di incentivazione a lungo termine sono soggetti a tutte le regole applicabili alla componente variabile della remunerazione.

9. Conclusione del rapporto di lavoro o cessazione dalla carica o trattamenti pensionistici

La politica pensionistica e di fine del rapporto di lavoro o di cessazione dalla carica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della SIM.

9.1. Benefici pensionistici discrezionali

I benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti tenendo conto della situazione economica della SIM, nonché dei rischi a lungo termine assunti dal personale più rilevante.

Se il rapporto è interrotto prima di aver maturato il diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al paragrafo 8.2, punto 3, tenuti in custodia dalla SIM per un periodo di cinque anni e soggetti a meccanismi di aggiustamento *ex post* in relazione alla *performance* al netto dei rischi. Se il rapporto cessa con diritto alla pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti sotto forma di strumenti definiti nel paragrafo 8.2, punto 3, e assoggettati a un periodo di mantenimento (*retention*) di cinque anni.

9.2. *Golden parachute*

Gli importi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (cc.dd. *golden parachute*) sono collegati: *i)* alla *performance*, al netto dei rischi, e ai comportamenti individuali; *ii)* alla *performance*, al netto dei rischi, e ai livelli patrimoniali e di liquidità della SIM ([38]). Essi costituiscono una forma di remunerazione variabile e sono assoggettati a tutte le regole previste nel paragrafo 8 ([39]), quale che sia il titolo, la qualificazione giuridica e la motivazione economica per i quali vengono assegnati ([40]). Detti compensi sono pattuiti nel rispetto dei criteri fissati dall'assemblea ai sensi del par. 7.1, tenendo conto – tra l'altro – della durata del rapporto di lavoro intercorso. In assenza di criteri e limiti (in

([38]) A questi fini rilevano in ogni caso: per il profilo *sub i)* i comportamenti e le violazioni elencate al par. 8.2, punto 5; per il profilo *sub ii)* l'eventualità che la SIM sia beneficiaria di un intervento pubblico eccezionale, sia soggetta a misure di intervento precoce, ad amministrazione straordinaria, a risoluzione o a liquidazione coatta amministrativa, o non disponga, a causa di perdite significative, di una solida base di capitale. Nelle situazioni *sub ii)*, ai fini dell'eventuale riconoscimento di un *golden parachute* e della determinazione del suo ammontare, va tenuto conto, in ogni caso, dell'esigenza di contenere i costi a carico della SIM (in questo ambito si può considerare il risparmio derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di lavoro o dalla cessazione anticipata dalla carica).

([39]) A titolo esemplificativo, i *golden parachute* devono essere: collegati a indicatori quali-quantitativi che riflettano risultati effettivi e duraturi; corrisposti in parte in strumenti finanziari assoggettati a un'adeguata politica di *retention*; suddivisi in una quota *up-front* e in una quota differita per un congruo periodo di tempo; soggetti a tutti i meccanismi di correzione *ex post* (*malus* e *claw back*).

([40]) In linea con quanto previsto nella definizione di "remunerazione variabile" di cui al paragrafo 1, rientrano tra i *golden parachute* anche: *i)* gli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza; *ii)* gli importi riconosciuti nell'ambito di un accordo per la composizione di una controversia attuale o potenziale, qualunque sia la sede in cui esso viene raggiunto; *iii)* l'indennità di mancato preavviso, per l'ammontare che eccede quello determinato secondo quanto stabilito dalla legge. Le previsioni del paragrafo 9.2 non si applicano agli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza, per la quota che non eccede l'ultima annualità di remunerazione fissa.

termini di annualità fissa) approvati dall'assemblea dei soci, i *golden parachute* non possono essere riconosciuti.

I *golden parachute* sono inclusi nel calcolo dei limiti al rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione stabiliti dalla SIM nella propria politica di remunerazione ai sensi del par. 8.1 del presente Allegato, relativo all'ultimo anno di rapporto di lavoro o permanenza in carica, con l'eccezione degli importi pattuiti e riconosciuti:

i) in base a un patto di non concorrenza, per la quota che, per ciascun anno di durata del patto, non eccede l'ultima annualità di remunerazione fissa;

ii) nell'ambito di un accordo tra la SIM e il personale, in qualunque sede raggiunto, per la composizione di una controversia attuale o potenziale, se calcolati sulla base di una formula predefinita contenuta nella politica di remunerazione della SIM.

9.3. Deroghe

Il paragrafo 9.2 e le regole previste dal paragrafo 8 non si applicano:

a) agli importi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione dalla carica sia del personale più rilevante sia del restante personale nell'ambito di operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale che congiuntamente rispettano le seguenti condizioni: *i)* rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; *ii)* sono di ammontare non superiore a 100.000 euro; *iii)* prevedono clausole di *claw back*, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della SIM;

b) agli incentivi agli esodi, connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, e riconosciuti al personale non rilevante, che congiuntamente rispettano le seguenti condizioni: *i)* rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; *ii)* favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti; *iii)* non producono effetti distorsivi *ex ante* sui comportamenti del personale; *iv)* prevedono clausole di *claw back*, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della SIM.

10. SIM che beneficiano di aiuti di Stato

Le SIM e i gruppi di SIM che beneficiano di un sostegno finanziario pubblico straordinario, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera *mmm)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, rivedono tempestivamente le proprie politiche di remunerazione e assicurano che:

a. nessuna remunerazione variabile sia pagata ai componenti dell'organo con funzione di gestione;

b. la remunerazione variabile del personale diverso dai componenti dell'organo con funzione di gestione sia rigorosamente limitata in percentuale del risultato netto della gestione, quando essa non sia compatibile con il mantenimento di un adeguato livello di patrimonializzazione e con un'uscita tempestiva dal sostegno pubblico;

c. gli indicatori di *performance* e gli altri parametri utilizzati siano coerenti con gli obiettivi e i contenuti del piano di ristrutturazione e con il contributo del personale più rilevante alla sua realizzazione;

d. la componente variabile della remunerazione del personale più rilevante sia differita per una percentuale superiore rispetto a quanto previsto dal par. 8.2. punto 4, se del caso fino al 100%;

e. la durata del periodo di valutazione della *performance* e la durata del periodo di differimento siano coerenti con i tempi attesi per il completamento del piano di ristrutturazione o per il rimborso dell'aiuto di Stato, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal par. 8.2.

Resta fermo quanto previsto in materia di remunerazioni dalla disciplina sugli aiuti di Stato, emanata dalle competenti Autorità nazionali ed europee.

11. Obblighi di informativa

Il personale ha accesso alle politiche di remunerazione della SIM e ai processi e criteri che verranno impiegati per valutare l'impatto dell'attività professionale sul profilo di rischio della SIM e per determinare la remunerazione variabile. Il processo di valutazione è adeguatamente documentato e trasparente per il personale interessato.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 dell'IFR, le SIM pubblicano, secondo le modalità indicate nell'articolo 46, paragrafo 4, dell'IFR:

— le informazioni di cui al medesimo articolo 51 dell'IFR;

— le informazioni circa le modalità di attuazione della Parte 2, Titolo IV, e del presente allegato ([41]).

Si richiamano, inoltre, l'obbligo di fornire alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima, i dati sulla remunerazione complessiva del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione, del direttore generale, dei condirettori generali e dei vice direttori generali, nonché gli obblighi di trasmissione di dati in materia di remunerazioni, stabiliti dalla Banca d'Italia con apposito provvedimento adottato in attuazione delle linee guida dell'EBA emanate in conformità con l'articolo 34 della IFD.

12. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Allegato:

— autorizzazione preventiva per l'esclusione del personale più rilevante (art. 4, par. 4, del Regolamento delegato (UE) del 13 agosto 2021, n. 2154, e paragrafo 3.1 del presente Allegato: termine 3 mesi);

— autorizzazione preventiva per l'utilizzo di dispositivi alternativi per il pagamento della remunerazione variabile (art. 6 del Regolamento delegato (UE) del 13 agosto 2021, n. 2155, e paragrafo 8.2, punto 3, del presente Allegato: termine 3 mesi).".

([41]) Restano fermi gli obblighi previsti per le SIM quotate ai sensi dell'articolo 123-*ter* del TUF.

Articolo 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al regolamento di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*), del TUF, adottate ai sensi del presente provvedimento, si applicano a partire dal 1° aprile 2023, salvo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

2. Ove siano richieste modifiche statutarie per l'adeguamento agli articoli 13, 14, 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater* del regolamento di cui al comma 1, come modificati o introdotti dal presente provvedimento, nonché alle norme che dispongono l'applicazione degli Orientamenti sulla *governance interna* dell'Autorità Bancaria Europea del 22 novembre 2021 (EBA/GL/2021/14), le SIM si conformano a tali norme, al più tardi, a partire dalla data di approvazione del bilancio 2022 da parte dell'assemblea.

3. Entro il 30 giugno 2023 i gestori: a) sottopongono all'approvazione dell'assemblea dei soci le politiche di remunerazione e incentivazione conformi alle disposizioni di cui all'Allegato 2 del regolamento di cui al comma 1, come modificate ai sensi del presente provvedimento; b) assicurano che i contratti individuali, nei limiti consentiti dai contratti collettivi, sono conformi alle medesime disposizioni. I contratti collettivi sono allineati alle disposizioni di cui all'Allegato 2 del regolamento di cui al comma 1 alla prima occasione utile.

4. Entro il 30 giugno 2023 le SIM di classe 2: a) sottopongono all'approvazione dell'assemblea dei soci le politiche di remunerazione e incentivazione conformi alle disposizioni di cui alla Parte 2, Titolo IV, e all'Allegato 5 del regolamento di cui al comma 1, come introdotte dal presente provvedimento; b) assicurano che i contratti individuali, nei limiti consentiti dai contratti collettivi, sono conformi alle medesime disposizioni. I contratti collettivi sono allineati alle disposizioni di cui alla Parte 2, Titolo IV, e all'Allegato 5 del regolamento di cui al comma 1 alla prima occasione utile.

5. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

23A00036

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2022.

Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF»);

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia («TUB»);

Vista la direttiva 2019/2034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE;

Visto il regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2153 della Commissione, del 6 agosto 2021, che integra la direttiva 2019/2034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/25 della Commissione, del 22 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i metodi di misurazione dei fattori K di cui all'art. 15 di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/26 della Commissione, del 24 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la nozione di conti separati per garantire la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un'impresa di investimento;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/76 della Commissione, del 22 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli adeguamenti dei coefficienti del fattore K «flusso di negoziazione giornaliero» (K-DTF);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/244 della Commissione, del 24 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l'importo del margine totale per il calcolo del fattore K «margine di compensazione fornito» (K-CMG);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1455 della Commissione, dell'11 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE («MiFID2»);

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento;

Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 («MiFIR»);

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE («CRD»);

Visto il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201, recante attuazione della IFD e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'IFR;

Vista la circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000;

Visto il protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, del TUF, in data 5 novembre 2019;

Visto il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;

Visto il regolamento di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere *b)* e c-*bis*), del TUF, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 5 dicembre 2019;

Considerata l'esigenza di completare la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee contenute nel pacchetto IFD/IFR nelle materie che il TUF assegna alla disciplina secondaria della Banca d'Italia e di adeguare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM alle citate disposizioni europee, ai relativi atti delegati, alle norme tecniche di regolamentazione e attuazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni delle autorità di supervisione europee;

Considerata l'opportunità di aggiornare, riordinare e consolidare, per ragioni di organicità e sistematicità, la normativa della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM, contenuta in molteplici disposizioni succedutesi nel tempo, in un nuovo apposito regolamento;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sullo Schema di regolamento in materia di vigilanza sulle SIM pubblicato il 6 maggio 2022;

Acquisito il parere della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, 11, comma 1, 11-*bis*, comma 6 del TUF,

EMANA

L'unito regolamento in materia di vigilanza sulle SIM.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *web* della Banca d'Italia.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Governatore: VISCO

Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM

INDICE

PARTE INTRODUTTIVA

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Capitolo 1

DEFINIZIONI

TITOLO I – Capitolo 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

1. "*EBA*": l'Autorità bancaria europea;
2. "*ESMA*": l'Autorità europea dei servizi finanziari e dei mercati;
3. "*CONSOB*": la Commissione nazionale per le società e la borsa;
4. "*CRD*": la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e successive modificazioni;
5. "*CRR*": il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e successive modificazioni;
6. "*IFD*": la direttiva 2019/2034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alla vigilanza prudenziale sule imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE;
7. "*IFR*": il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014;
8. "*MiFID2*": la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, e successive modificazioni;
9. "*MiFIR*": il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e successive modificazioni;
10. "*Direttiva accounting*": la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, e successive modificazioni;
11. "*TUB*": il decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni;
12. "*TUF*": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modificazioni;

13. "*Circolare 285/2013*", la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", e successive modificazioni;
14. "*impresa di investimento*": l'impresa come definita nell'art. 4, par. 1, punto 22), dell'IFR;
15. "*impresa di investimento dell'Unione europea*" o "*impresa di investimento UE*": l'impresa come definita nell'art. 1, co. 1, lett. f), del TUF;
16. "*impresa di paesi terzi*": l'impresa di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del TUF diversa dall'ente creditizio di cui all'art. 4, par. 1, punto 1 del CRR;
17. "*Regolamento intermediari*", il Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15.2.2018 e successive modificazioni;
18. "*Regolamento governance"*, il Regolamento di attuazione degli artt. 4-*undecies* e 6, co. 1, lett. b) e c-*bis*), del TUF, adottato con delibera della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 e successive modificazioni.
19. "*Regolamento delegato (UE) 2015/61*", il regolamento delegato della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi;
20. "*Regolamento delegato (UE) 2017/1943*", il regolamento delegato della Commissione del 14 luglio 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento;
21. "*Regolamento delegato (UE) 2017/1946*", il regolamento delegato della Commissione dell'11 luglio 2017 che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento;
22. "*Regolamento delegato (UE) 2017/565*" il regolamento delegato della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
23. "*Regolamento delegato (UE) 2021/2153*", il regolamento delegato della Commissione del 6 agosto 2021, che integra la direttiva 2019/2034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;
24. "*Regolamento delegato (UE) 2022/25*", il regolamento delegato (UE) 2022/25 della Commissione, del 22 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme

tecniche di regolamentazione che precisano i metodi di misurazione dei fattori K di cui all'articolo 15 di tale regolamento;

25. "*Regolamento delegato (UE) 2022/26*", il regolamento delegato (UE) 2022/26 della Commissione, del 24 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la nozione di conti separati per garantire la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un'impresa di investimento;
26. "*Regolamento delegato (UE) 2022/76*", il regolamento delegato (UE) 2022/76 della Commissione, del 22 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli adeguamenti dei coefficienti del fattore K «flusso di negoziazione giornaliero» (K-DTF);
27. "*Regolamento delegato (UE) 2022/244*", il regolamento delegato (UE) 2022/244 della Commissione, del 24 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l'importo del margine totale per il calcolo del fattore K «margine di compensazione fornito» (K-CMG);
28. "*Regolamento delegato (UE) 2022/1455"* il regolamento delegato (UE) 2022/1455 della Commissione, dell'11 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento;
29. "*servizi e attività di investimento*", i servizi e le attività di cui all'art. 1, co. 5, del TUF;
30. "*società di intermediazione mobiliare*" o "*SIM*": l'impresa come definita nell'art. 1, co. 1, lett. e) del TUF;
31. "*SIM di classe 1-minus*", la SIM che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 1, par. 2, dell'IFR;
32. "*SIM di classe 2*", la SIM diversa dalle SIM di classe 1, di classe 1-*minus* e di classe 3;
33. "*SIM di classe 3*", la SIM che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 12, par. 1, dell'IFR per essere qualificata come impresa di investimento piccola e non interconnessa;
34. "*Autorità di vigilanza di gruppo*", l'autorità come definita nella Parte I, Tit.1, Cap. 2, Sez. III del presente Regolamento;
35. "*base consolidata*", la base di cui all'art. 4, par. 1, punto 12, dell'IFR.

Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel TUF.

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Capitolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO I – Capitolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Dal 26 giugno 2021 è applicabile l'IFR e dal 2 dicembre 2021 è in vigore il Decreto legislativo 5 novembre 2021 n. 201 che ha trasposto la IFD e allineato l'ordinamento italiano all'IFR.

Il quadro normativo europeo è integrato, in particolare, dalle misure di esecuzione costituite da norme tecniche di regolamentazione e attuazione (*regulatory technical standard* – RTS e *implementation technical standard* – ITS) che la Commissione europea ha adottato – su proposta dell'EBA (in alcuni casi, unitamente o in consultazione con le altre Autorità europee di supervisione) – con regolamenti, come tali direttamente applicabili negli Stati membri. Rilevano inoltre gli Orientamenti emanati in materia dalle Autorità europee di supervisione, come attuati dalla Banca d'Italia.

Il presente Regolamento è volto a completare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della IFD, a esercitare le discrezionalità nazionali riconosciute alla Banca d'Italia e individuare i procedimenti amministrativi ai sensi dell'IFR, della IFD, e dei regolamenti delegati della Commissione, nonché a realizzare un riordino della disciplina secondaria della Banca di Italia sulle SIM. Esso dà inoltre attuazione al mandato contenuto nel TUF in merito all'identificazione della disciplina prudenziale applicabile alle imprese di paesi terzi che intendono operare in Italia tramite stabilimento di succursale.

La normativa secondaria di attuazione della IFD in materia di governo societario, remunerazioni e controlli interni nella prestazione di servizi e attività di investimento è contenuta nel Regolamento *governance.*

Il presente Regolamento si compone di quattro Parti:

- *Parte introduttiva*, contenente definizioni generali, fonti normative e ambito di applicazione, ivi inclusi i procedimenti amministrativi di attuazione dell'IFR funzionali alla corretta identificazione dell'ambito di applicazione;
- *Parte I,* relativa all'attuazione in Italia della IFD e di alcuni istituti connessi previsti dall'IFR, nonché di riordino della disciplina secondaria già esistente;
- *Parte II,* relativa all'applicazione in Italia dell'IFR;
- *Parte III*, contenente disposizioni transitorie e abrogazioni.

2. Fonti normative

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a); 6-*bis*, co. 1; 6-*ter,* co. 1, 6, 7 e 8; 7, co. 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3; 7-*ter*; 7-*quater*; 7-*undecies*, co. 1-4; 11; 11-*bis*, co. 5 e 6; 12; 12-*bis*; 13; 17; 19, co. 1; 28; 55-*bis*, co. 1; 55-*quinquies*; 60, co. 2, del TUF.

Restano ferme le disposizioni emanate dalla Consob in attuazione del TUF, o di altre disposizioni di legge applicabili ai destinatari del presente Regolamento.

3. Destinatari

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai seguenti soggetti:

- SIM di classe 1-*minus*, con riferimento alla Parte I, Tit. I, Cap. 1 e 2, ad eccezione delle Sez. III e VIII, Tit. II, Cap. 1, Sez. II, par. 8, lett. a) e Tit. III, Cap. 4. Le SIM di classe 2 autorizzate ai sensi dell'art. 1, par. 5, IFR ([1]) sono equiparate alle SIM di classe 1-*minus*;
- SIM di classe 2;
- SIM di classe 3;
- Succursali in Italia di imprese di paesi terzi, con riferimento a quanto specificato nella Parte I, Tit. I, Cap. 3;
- Imprese di investimento UE, con riferimento alla Parte I, Tit. III, Cap. 4.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli ulteriori destinatari da esse specificamente individuati nei pertinenti Capitoli e Sezioni.

4. Esenzioni ai sensi degli artt. 6 e 7 IFR

Alle SIM di classe 3, autorizzate ai sensi dell'art. 6, par. 1, IFR, non si applica, su base individuale, la Parte II, Tit. I, Cap. 1 e 2, Sez. I, III, IV e V, del presente Regolamento.

Alle SIM di classe 2 e 3, autorizzate ai sensi dell'art. 6, par. 3, IFR, non si applica, su base individuale, la Parte II, Tit. I, Cap. 2, Sez. VI, del presente Regolamento.

([1]) Diversamente dalle SIM di classe 1-*minus* ai sensi dell'art. 1, par. 2, IFR, per le SIM autorizzate ai sensi dell'art. 1, par. 5, IFR l'iscrizione all'albo dei gruppi previsto dall'art. 11 TUF può avvenire esclusivamente quando: i) all'interno di un più ampio gruppo bancario non sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB può essere identificato un sotto-gruppo di imprese di investimento di cui almeno un componente è una SIM autorizzata ai sensi dell'art. 1, par. 5, IFR e che non comprende un ente creditizio di cui all'art. 4, par. 1, punto 1), CRR, e ii) la Banca d'Italia è autorità di vigilanza su base consolidata di tale sotto-gruppo di imprese di investimento sulla base dei criteri previsti all'art. 60, TUB per l'identificazione dei gruppi bancari italiani.

Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 2 – Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

All'impresa madre nell'UE iscritta all'albo dei gruppi di cui all'art. 11 TUF, autorizzata ai sensi dell'art. 7, par. 4, IFR, non si applica, su base consolidata, la Parte II, Tit. I, Cap. 2, Sez. VI, del presente Regolamento.

SEZIONE II

PASSAGGI TRA CLASSE 2 E CLASSE 1-*minus*

1. Passaggio di classe ai sensi dell'art. 1, par. 2, lett. a) e b), IFR

1.1. Classificazione su base individuale

La SIM che soddisfa i requisiti previsti all'art. 1, par. 2, IFR ([1]) e che ritiene probabile – su base individuale – il raggiungimento della soglia di 15 miliardi prevista alla lett. a) del medesimo paragrafo, o il venir meno della stessa, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del periodo di calcolo di 12 mesi. L'avvenuto raggiungimento della soglia o il venir meno della stessa è comunicato senza indugio alla Banca d'Italia. La comunicazione include:

a. un'attestazione a firma del legale rappresentante del raggiungimento della soglia, o del venir meno della stessa;
b. evidenza dei valori comprovanti il raggiungimento della soglia o il venir meno della stessa;
c. le serie storiche dei valori rilevati nei 12 mesi di riferimento e utilizzati per il calcolo della soglia.

1.2. Classificazione su base consolidata

La SIM che soddisfa i requisiti previsti all'art. 1, par. 2, IFR ([2]) e che non raggiunge la soglia di 15 miliardi su base individuale, è tenuta a calcolare tale soglia su base consolidata e a effettuare le comunicazioni di cui al precedente sotto-paragrafo 1.1 come segue:

- ai sensi dell'art. 1, par. 2, lett. a), IFR, quando fa parte di un gruppo di imprese di investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF ed è:
  - l'impresa di investimento madre nell'Unione, o
  - la SIM con l'attivo di bilancio più elevato, quando l'impresa madre nell'Unione é una *holding* di investimento madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione;
- ai sensi dell'art. 1, par. 2, lett. b), IFR, quando non fa parte di un gruppo di imprese di investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF, ed è la SIM con l'attivo di

([1]) I requisiti previsti all'art. 1, par. 2, IFR, sono: 1) l'autorizzazione della SIM alla negoziazione per conto proprio o all'assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 2) la non qualificazione della SIM come negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 5, IFR.

([2]) Cfr. nota precedente.

bilancio più elevato. La SIM effettua il calcolo facendo riferimento alla base consolidata dell'impresa madre nell'UE del gruppo ([3]).

1.3. Accertamento d'ufficio

In caso di dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente paragrafo, oppure in caso di omissione delle stesse, la Banca d'Italia avvia d'ufficio, ai sensi dell'art. 7 TUF ([4]), un procedimento di accertamento dei requisiti per la classificazione delle SIM in classe 1-*minus* o in classe 2.

2. Passaggio di classe ai sensi dell'art. 7-*undecies*, co. 4, TUF e dell'art. 1, par. 2, lett. c), IFR

La Banca d'Italia, sentita la Consob, può adottare la decisione di cui all'art. 7-*undecies,* co. 4, TUF nei confronti di una SIM che soddisfa i requisiti di cui all'art. 1, par. 2, IFR ([5]) quando il valore totale delle attività, su base individuale o consolidata, della SIM è pari o superiore a 5 miliardi di euro, calcolati quale media dei precedenti 12 mesi e trovano applicazione una o più delle condizioni seguenti:

- la SIM supera almeno una delle soglie di cui all'art.1 (Scala delle attività) del Regolamento delegato (UE) 2021/2153;
- la SIM soddisfa i criteri di cui all'art. 2 (Partecipanti diretti), del Regolamento delegato (UE) 2021/2153;
- la decisione è giustificata alla luce delle dimensioni, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività della SIM interessata, tenuto conto del principio di proporzionalità e valutati uno o più dei fattori seguenti:
  - la rilevanza della SIM per l'economia dell'Unione o dello Stato italiano;
  - la significatività delle attività transfrontaliere della SIM;
  - l'interconnessione della SIM con il sistema finanziario.

Nel caso di gruppi iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF, la situazione su base consolidata del gruppo è riferita:

- alla SIM che è l'impresa di investimento madre nell'Unione; o
- alla SIM del gruppo con il totale di bilancio più elevato, quando l'impresa madre nell'Unione è una *holding* di investimento o una società di partecipazione finanziaria mista.

([3]) Il superamento della soglia determina il passaggio di classe per tutte le SIM le cui attività contribuiscono al calcolo della soglia su base consolidata.

([4]) Cfr. Parte I, Tit. III, Cap. 4.

([5]) I requisiti previsti all'art. 1, par. 2, IFR, sono: 1) l'autorizzazione della SIM alla negoziazione per conto proprio o all'assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 2) la non qualificazione della SIM come negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 5, IFR.

La decisione di cui all’art. 7-*undecies,* co. 4, TUF decade quando il valore totale delle attività – su base individuale o consolidata – della SIM si riduce al di sotto dei 5 miliardi di euro, calcolati quale media dei precedenti 12 mesi. La Banca d’Italia comunica tempestivamente alla SIM l’intervenuta decadenza.

SEZIONE III

PASSAGGI TRA CLASSE 2 E CLASSE 3

Le SIM trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia le comunicazioni previste ai par. 3 ([1]) e 4 dell'art. 12 IFR per il passaggio dalla classe 2 alla classe 3 e viceversa. Le comunicazioni contengono:

a. un'attestazione a firma del legale rappresentante del venir meno dei requisiti previsti all'art. 12, par. 1, IFR, o del soddisfacimento degli stessi;
b. specifica e distinta evidenza dei valori comprovanti il venir meno o il soddisfacimento di ciascun requisito previsto all'art. 12, par. 1, IFR;
c. la data di rilevazione di ciascun valore dei requisiti. Nei casi di cui all'art. 12, par. 4, IFR, la comunicazione include le serie storiche dei valori rilevati nel semestre di riferimento e relative ai requisiti di cui all'art. 12, par. 1, lett. a) - g), IFR;
d. l'indicazione dei valori aggregati dei requisiti previsti all'art. 12, par. 1, lett. a), b), h) e i), IFR, nei casi di gruppi di imprese di investimento. La SIM riporta un prospetto di calcolo che include anche gli eventuali aggiustamenti effettuati per evitare fenomeni di cd. doppio conteggio (*double counting)*;
e. l'indicazione dell'eventuale utilizzo di dati previsionali con riferimento ai requisiti previsti all'art. 12, par. 1, lett. h) e i), IFR;
f. l'indicazione, per ciascun requisito previsto all'art. 12, par. 1, lett. a) e b), IFR, dell'eventuale utilizzo della discrezionalità prevista all'art. 12, par. 1, ultimo comma. La SIM riporta la data di inizio e di fine del periodo di 12 mesi previsto al medesimo comma.

Nei casi di SIM appartenenti a gruppi:

— le comunicazioni previste all'art. 12, par. 3 e 4, IFR sono effettuate:
  - dall'impresa madre nell'UE per conto delle SIM appartenenti al gruppo di imprese di investimento, quando quest'ultimo è iscritto all'albo previsto dall'art. 11, TUF;
  - dalla SIM con l'attivo di bilancio più elevato, nei casi di gruppi diversi da quelli di cui al punto precedente;
— la perdita dei requisiti indicati all'art. 12, par. 1, lett. a), b), h) e i), IFR, determina il venir meno della classificazione di tutte le SIM del gruppo come SIM di classe 3;
— la perdita dei requisiti indicati all'art. 12, par. 1, lett. c) - g), IFR, determina il venir meno della classificazione come SIM di classe 3 solo per le SIM per le quali almeno uno dei requisiti citati non è più rispettato.

([1]) L'obbligo di comunicazione di cui al secondo comma del par. 3 si applica anche ai fini del primo comma del medesimo paragrafo.

In caso di dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 12 IFR, oppure in caso di omissione delle stesse, la Banca d'Italia avvia d'ufficio, ai sensi dell'art. 7 TUF ([2]), un procedimento di accertamento dei requisiti per la classificazione delle SIM in classe 3 o classe 2.

([2]) Cfr. Parte I, Tit. III, Cap. 4.

SEZIONE IV

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *decisione della Banca d'Italia di assoggettare talune SIM di classe 2 ai requisiti del CRR e della CRD* (art. 1, par. 2, lett. c), IFR e art. 7-*undecies*, co. 4, TUF; termine: 90 giorni);
— *autorizzazione per talune SIM di classe 2 ad applicare i requisiti del CRR e della CRD* (art. 1, par. 5, IFR; termine: 60 giorni);
— *autorizzazione all'esenzione per talune SIM di classe 3 dall'applicazione su base individuale delle Parti due, tre, quattro, sei, e sette dell'IFR* (art. 6, par. 1, IFR; termine: 90 giorni);
— *autorizzazione all'esenzione per talune SIM di classe 3 dall'applicazione su base individuale della Parte sei dell'IFR* (art. 6, par. 2, IFR; termine 90 giorni);
— *autorizzazione all'esenzione per talune SIM dall'applicazione su base individuale della Parte cinque dell'IFR* (art. 6, par. 3, IFR; termine 90 giorni);
— *autorizzazione all'esenzione dall'applicazione su base consolidata della Parte cinque dell'IFR* (art. 7, par. 4, IFR; termine: 90 giorni).

PARTE I

ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA IFD E ALTRE DISPOSIZIONI

TITOLO I

ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA

CAPITOLO 1

AUTORIZZAZIONE DELLE SIM

TITOLO I – Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE DELLE SIM

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente Capitolo sono compendiate le disposizioni relative all'autorizzazione delle SIM ai sensi dell'art. 19 TUF, per quanto di competenza della Banca d'Italia.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dal Regolamento delegato (UE) 2017/1943, concernente le informazioni che devono essere fornite ai fini dell'autorizzazione delle SIM, in particolare:
  - art. 2, lett. e), relativo alle informazioni sul capitale;
  - art. 5, relativo alle informazioni finanziarie;
  - art. 6, relativo alle informazioni sull'organizzazione;

— dalle seguenti disposizioni del TUF:
  - art. 19, co. 1, concernente l'autorizzazione delle SIM all'esercizio di servizi e attività di investimento.

Viene altresì in rilievo:

— art. 9 IFR, concernente la composizione dei fondi propri delle SIM.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

— "*capitale iniziale*", l'ammontare minimo di fondi propri necessario ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 19, co. 1, TUF;

— *"fondi propri",* i fondi di cui all'art. 9 IFR.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che richiedano l’autorizzazione di cui all’art. 19, co. 1, TUF.

5. Avvio dell’operatività

Successivamente all'iscrizione all'albo previsto dall’art. 20 TUF, la SIM invia alla Banca d’Italia la comunicazione di cui all’art. 13 del Regolamento intermediari utilizzando il modulo di cui all’Allegato A.

SEZIONE II

CAPITALE INIZIALE

1. Premessa

Il capitale iniziale delle SIM è commisurato alla tipologia di servizio o attività di investimento svolti.

2. Ammontare del capitale iniziale

Il capitale iniziale delle SIM è pari a:

a. 75.000 euro per le SIM che intendono prestare esclusivamente uno o più dei seguenti servizi o attività, a condizione che non detengano disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela ([1]):
   i. Ricezione e trasmissione di ordini;
   ii. Esecuzioni di ordini;
   iii. Gestione di portafogli;
   iv. Consulenza in materia di investimenti;
   v. Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
b. 750.000 euro per le SIM che intendono prestare almeno uno dei seguenti servizi o attività:
   i. Negoziazione per conto proprio;
   ii. Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
c. 150.000 euro fuori dai casi di cui alle lett. a) e b).

3. Costituzione del capitale iniziale

Il requisito di cui all'art. 2, lett. e), del Regolamento delegato (UE) 2017/1943 è soddisfatto:

a. per le SIM di nuova costituzione, tramite un'attestazione della direzione generale della banca presso la quale i fondi sono stati versati;
b. per le società già esistenti che intendono richiedere l'autorizzazione ad operare come SIM previa modifica dell'oggetto sociale, tramite esibizione dei certificati camerali attestanti il capitale sociale sottoscritto e versato. Su tali documenti è richiesta l'attestazione dell'organo di controllo.

([1]) Tale limitazione deve essere espressamente prevista nello statuto delle SIM.

SEZIONE III

PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

Ai fini del rilascio del parere previsto all'art. 19, co. 1, TUF, la Banca d'Italia valuta, per quanto di propria competenza, le informazioni presentate ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/1943 in un'ottica di sana e prudente gestione della SIM ([1]).

A tal fine, con riferimento al programma di attività e alla struttura organizzativa (cfr. artt. 5 e 6 del medesimo Regolamento), la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- la coerenza e la completezza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate, anche rispetto al mercato di riferimento;
- la stabilità delle fonti di reddito e l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario;
- le sostenibilità delle previsioni di sviluppo dei volumi di attività, alla luce dei servizi di investimento richiesti;
- il rispetto delle disposizioni prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni della SIM, tenuto anche conto delle caratteristiche dei servizi di investimento che la SIM intende prestare;
- l'effettiva capacità di perseguire le strategie imprenditoriali, tenuto conto delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative), della rete distributiva dei servizi e del sistema dei controlli interni della SIM;
- il rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento *governance*.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia verifica che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività svolta, tenuto conto dei servizi di investimento che la SIM intende prestare.

([1]) In tale ambito, la Banca d'Italia valuta anche il rispetto dei requisiti e criteri previsti per i titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 15, TUF.

Allegato A

COMUNICAZIONE DI INIZIO O CESSAZIONE OPERATIVITÀ

Denominazione società:

Codice fiscale:

Codice ABI:

TIPO SERVIZI AUTORIZZATI	DATA DI INIZIO O CESSAZIONE OPERATIVITÀ
1) negoziazione per conto proprio;	
2) esecuzione di ordini per conto dei clienti;	
3) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;	
4) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;	
5) gestione di portafogli;	
6) ricezione e trasmissione di ordini;	
7) consulenza in materia di investimenti;	
8) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;	
9) gestione di sistemi organizzati di negoziazione	

____________ ____________________

(data) *(il legale rappresentante)*

TITOLO I

ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA

CAPITOLO 2

GRUPPI DI IMPRESE DI INVESTIMENTO

TITOLO I – Capitolo 2

GRUPPI DI IMPRESE DI INVESTIMENTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le Sezioni I – VIII del presente Capitolo contengono le disposizioni di vigilanza applicabili ai gruppi di imprese di investimento in attuazione delle previsioni contenute nell'IFR e IFD, nonché degli artt. 11 e 12 TUF.

Nella Sezione IX è definita la procedura per l'autorizzazione della seconda impresa madre UE intermedia di un gruppo di Stato terzo, in attuazione dell'art. 69.3, co. 8, TUB e dell'art. 11-*bis*, co. 6, TUF.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dagli artt. 7 e 8 dell'IFR;
- dai seguenti articoli del TUF:
  - art. 11, co. 1, lett. a) e b), che prevedono che la Banca d'Italia determini, sentita la Consob, la nozione di gruppo e che emani disposizioni volte ad individuare i soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata;
  - art. 11, co. 1, lett. a-*bis*), che prevede che la Banca d'Italia individui la disciplina degli esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 13, TUF, applicabile alle capogruppo;
  - art. 11, co. 1-*bis*, che prevede che il gruppo di imprese di investimento sia iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
  - art. 11-bis, co. 5, che individua i casi in cui la seconda impresa madre UE intermedia è un'impresa di investimento;
  - art. 11-*bis*, co. 6, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, emani disposizioni per l'attuazione della disciplina sull'impresa madre UE intermedia applicabile alle SIM;
  - art. 12, co. 1 e 3-*bis*, ai sensi dei quali la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo di un gruppo di imprese di investimento disposizioni prudenziali riferite al complesso dei componenti il gruppo e ha il potere di impartire disposizioni a ciascuna componente del gruppo;

- art. 12, co. 2, che prevede che la capogruppo di un gruppo di imprese di investimento emani disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia.

Vengono inoltre in rilievo:

— l'art. 25, par. 4, IFD;
— i seguenti articoli del TUB:
  - art. 69.3, co. 6, lett. a), concernente il caso in cui la Banca d'Italia può consentire l'istituzione di una seconda impresa madre UE intermedia per separazione delle attività;
  - art. 69.3, co. 7, per il quale la seconda impresa madre UE intermedia può essere una SIM di cui all'art. 11-*bis*, co. 5, TUF.

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si intende per:

— "*autorità di vigilanza di gruppo*", l'autorità nazionale competente per la vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata o sulla conformità del capitale di gruppo;
— "*gruppo di imprese di investimento*", un gruppo come definito nell'art. 4, par.1, punto 25), IFR, ossia il gruppo composto da un'impresa madre e dalle filiazioni di cui almeno una è un'impresa di investimento e che non comprende un ente creditizio di cui all'art. 4, par. 1, punto 1), CRR ;
— "*impresa madre*", un'impresa come definita nell'art. 4, par. 1, punto 42), IFR;
— "*filiazione*" un'impresa come definita nell'art. 4, par. 1, punto 51), IFR;
— "*impresa madre nell'UE*" ([1]), un'impresa madre che è:
  - un'"*impresa di investimento madre nell'Unione*", come definita nell'art. 4, par. 1, punto 56), IFR;
  - una "*holding di investimento madre nell'Unione*", come definita nell'art. 4, par. 1, punti 57), IFR; o
  - una "*società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione*", come definita nell'art. 4, par. 1, punto 58), IFR;
— "*filiazioni finanziarie*", le filiazioni che sono: imprese di investimento, enti finanziari, o imprese strumentali;
— "*ente finanziario*", un'impresa come definita nell'art. 4, par. 1, punto 14), IFR;
— "*impresa strumentale*", un'impresa come definita nell'art. 4, par. 1, punto 1), IFR;

([1]) Ai fini del presente Regolamento, si utilizza l'espressione "impresa madre nell'UE" in luogo delle espressioni "capogruppo" o "società posta al vertice del gruppo" di cui agli artt. 11 e 12, TUF.

- “*impresa madre UE intermedia*”, un’impresa come disciplinata nell’art. 69.3, TUB e 11-*bis*, TUF;
- “*istituto di moneta elettronica*”, un’impresa come definita all’art. 1, co. 2, lett. h-*sexies*), TUB;
- “*istituto di pagamento*”, un’impresa come definita nell’art. 1, co. 2, lett. h-*bis*), TUB;
- “*gestore*”, i soggetti di cui all’art. 1, co. 2, lett. q-bis, TUF.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all’applicazione della verifica del capitale del gruppo* (art. 8 IFR; termine 90 giorni);
- *accertamento delle condizioni di iscrizione, variazione o cancellazione dall’albo dei gruppi di imprese di investimento* (art. 11, co. 1-*bis*, TUF; termine 90 giorni);
- *autorizzazione ad istituire una seconda impresa madre UE intermedia per separazione delle attività* (art. 11-*bis*, co. 5, TUF e art. 69.3, co. 6, lett. a), TUB; termine: 90 giorni).

SEZIONE II

ALBO DEI GRUPPI

1. Premessa

L'albo previsto all'art. 11, co. 1-*bis*, TUF assolve la funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di gruppi di imprese di investimento sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; a tal fine, l'albo è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

I soggetti iscritti all'albo possono richiedere alla Banca d'Italia attestazioni aventi ad oggetto informazioni risultanti dall'albo medesimo.

2. Contenuto dell'albo

L'albo dei gruppi contiene l'elenco aggiornato: i) dei gruppi di imprese di investimento per i quali la Banca d'Italia è autorità di vigilanza di gruppo ai sensi di quanto previsto alla Sez. III, e ii) delle imprese madri nell'UE e delle filiazioni finanziarie, italiane o estere, incluse in ciascun gruppo ([1]).

L'albo riporta le seguenti informazioni:

a. la denominazione, la forma giuridica, la sede legale dell'impresa madre nell'UE e delle filiazioni finanziarie e, se diversa, la sede amministrativa delle stesse;
b. la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti il gruppo;
c. il nome e il codice meccanografico del gruppo;
d. i codici meccanografici e i codici LEI dell'impresa madre nell'UE e delle filiazioni finanziarie, quando presenti;
e. le attività alla cui prestazione sono state autorizzate le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, i gestori italiani, gli istituti di pagamento italiani e gli istituti di moneta elettronica italiani che sono filiazioni finanziarie del gruppo;
f. la sottoposizione delle imprese madri nell'UE italiane e dei soggetti di cui al precedente alinea a liquidazione volontaria, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta o risoluzione.

([1]) Non sono considerate componenti del gruppo, e non sono iscritte all'albo, le filiazioni finanziarie eventualmente escluse dalla situazione consolidata dell'impresa madre nell'UE ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 11) e dell'art 7 IFR.

3. Iscrizione all'albo

La Banca d'Italia procede all'iscrizione all'albo dell'impresa madre nell'UE e delle filiazioni finanziarie:

a. entro 30 giorni dalle comunicazioni previste alla Sez. IV, par. 2 e alla Sez. V, par. 3;
b. alla data di identificazione dell'impresa madre nell'UE come società di partecipazione finanziaria mista al vertice di un conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo n. 142/2005 ([2]). Non rileva, a tali fini, che il conglomerato finanziario sia stato eventualmente esonerato dalla vigilanza supplementare ai sensi del medesimo decreto.

Il rispetto di quanto previsto alla Sez. VI con riferimento agli statuti dell'impresa madre nell'UE e delle filiazioni finanziarie è condizione per l'iscrizione all'albo.

Nei casi di cui alla lett. a), quando vi sono dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, oppure in caso di omissione della stessa, la Banca d'Italia avvia d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, co. 1-*bis*, TUF, un procedimento per l'accertamento delle condizioni di iscrizione all'albo.

La Banca d'Italia dà comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'impresa madre nell'UE che informa prontamente le filiazioni finanziarie del gruppo.

4. Variazioni all'albo

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi di imprese di investimento, l'impresa madre nell'UE è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. Tale obbligo di comunicazione non si applica alle variazioni conseguenti a procedure o procedimenti della Banca d'Italia.

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 5 giorni dalla data di decorrenza di efficacia della variazione ([3]). La Banca d'Italia procede all'aggiornamento dell'albo entro 30 giorni dalla comunicazione.

Quando vi sono dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, oppure in caso di omissione della stessa, la Banca d'Italia avvia d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, co. 1-*bis*, TUF, un procedimento per l'accertamento delle variazioni all'albo.

La Banca d'Italia dà comunicazione dell'avvenuto aggiornamento all'impresa madre nell'UE, che informa prontamente le filiazioni finanziarie del gruppo.

([2]) Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, "Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni" e successive modifiche.

([3]) Per i casi di assunzione del controllo in SIM o in filiazioni finanziarie, cfr. Sez. IV, par. 2 e Sez. V, par. 3.

5. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione del gruppo di imprese di investimento dall'albo quando, a seguito di operazioni di riorganizzazione societaria o di gruppo ([4]), oppure a seguito di procedure concorsuali a carico dell'impresa madre nell'UE o delle SIM che sono parte del gruppo:

- vengono meno le condizioni previste alla Sez. III per l'esercizio da parte della Banca d'Italia delle funzioni di autorità di vigilanza di gruppo;
- vengono meno le condizioni per l'identificazione dell'impresa madre del gruppo come impresa madre nell'UE; o
- la SIM, la *holding* di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista, il cui codice meccanografico è assegnato al gruppo, si estingue.

L'impresa madre nell'UE comunica senza indugio alla Banca d'Italia la possibile sopravvenienza di uno degli eventi citati quando gli stessi non conseguono a procedure o procedimenti della Banca d'Italia, o per i quali quest'ultima è tenuta a rilasciare parere. In tali casi, entro 10 giorni dalla data di tali eventi, l'impresa madre nell'UE presenta istanza alla Banca d'Italia per l'accertamento delle condizioni di cancellazione del gruppo dall'albo.

La Banca d'Italia dà comunicazione dell'avvenuta cancellazione all'impresa madre nell'UE che informa prontamente le filiazioni finanziarie del gruppo.

6. Pubblicità dell'iscrizione

Le componenti del gruppo danno evidenza negli atti e nella corrispondenza dell'iscrizione all'albo ([5]).

([4]) Rientrano tra tali ipotesi anche le modifiche dell'atto costitutivo/statuto o la liquidazione volontaria.

([5]) Non è necessario indicare il numero di iscrizione all'albo (matricola).

SEZIONE III

VIGILANZA DELLA BANCA D’ITALIA

La Banca d’Italia è l’autorità di vigilanza di gruppo quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- l’impresa di investimento madre nell’UE del gruppo è una SIM;
- l’unica impresa di investimento del gruppo è una SIM;
- l’*holding* di investimento madre nell’Unione del gruppo, o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione del gruppo, è una società italiana e un componente del gruppo è una SIM;
- fuori dai casi precedenti, l’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato del gruppo è una SIM;
- fuori dai casi precedenti, ai sensi dell’art. 4, co. 9, TUF, la Banca d’Italia ha concordato con l’autorità competente di un altro Stato UE di essere designata come autorità di vigilanza di gruppo in deroga ai criteri di cui all’art. 46 par. 3, 4 e 5, IFD. In questi casi, prima della conclusione dell’accordo, la Banca d’Italia, in coordinamento con l’altra autorità, informa, a seconda dei casi, l’*holding* di investimento madre nell’Unione del gruppo, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione del gruppo o l’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato del gruppo, e consente a tale soggetto di comunicare la propria opinione sulla decisione prevista.

SEZIONE IV

PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SIM

1. Acquisto di partecipazioni di controllo

Quando dall'acquisto di una partecipazione di controllo in una SIM deriva la costituzione di un nuovo gruppo di imprese d'investimento o la variazione della composizione di un gruppo esistente, l'acquirente, nel fornire la documentazione e le informazioni previste dall'art. 8 del Regolamento delegato (UE) 2017/1946, nell'ambito della procedura prevista all'art. 15 TUF, ha cura di includere un organigramma completo del gruppo di imprese d'investimento risultante dall'acquisto e dalle eventuali operazioni di riorganizzazione societaria connesse.

L'organigramma indica:

a. l'impresa madre nell'UE e le filiazioni finanziarie, il rispettivo luogo di stabilimento, nonché le attività e servizi esercitabili da ciascuna ([1]);
b. il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione in ciascuna società controllata;
c. eventuali partecipazioni di minoranza da parte di soggetti terzi nelle filiazioni finanziarie o, in ogni caso, dell'eventuale esercizio di influenza notevole da parte degli stessi;
d. l'eventuale autorità di vigilanza su base individuale delle filiazioni finanziarie estere.

Quando, nei casi previsti al primo periodo, si forma un gruppo di imprese di investimento con una *holding* di investimento madre nell'Unione oppure una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, l'acquirente, nel fornire la documentazione e le informazioni previste dagli artt. 3, 8 e 12 del Regolamento delegato (UE) 2017/1946, nell'ambito della procedura prevista all'art. 15 TUF, ha cura di dimostrare:

a. il possesso dei requisiti previsti all'art. 13 TUF;
b. l'adeguatezza dell'assetto di governo societario e della struttura organizzativa del gruppo ad assicurare il rispetto di quanto previsto alla Sez. VI.

Possono assumere la qualifica di *holding* di investimento madre nell'Unione oppure di società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione i soggetti costituiti in una delle forme previste all'Allegato I della Direttiva *accounting* (per l'Italia: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata).

([1]) Nei casi di attività o servizi oggetto di riserva, essi sono indicati facendo espresso riferimento:
- per le società italiane, alla normativa italiana;
- per le società stabilite in altri Stati UE, alle norme europee;
- per le società stabilite in Stati terzi, alle equivalenti attività o servizi previsti dalla normativa italiana.

2. Comunicazioni alla Banca d'Italia

Nei casi previsti al paragrafo precedente, l'acquirente comunica alla Banca d'Italia l'avvenuta acquisizione della partecipazione di controllo in una SIM entro 5 giorni dalla data di efficacia dell'acquisto. Alla comunicazione sono allegati un elenco completo di tutte le informazioni previste alla Sez. II, par. 2, per ciascuna società del gruppo da iscrivere nell'albo, nonché gli statuti delle stesse.

Fuori dai casi previsti al paragrafo precedente, l'impresa madre di una SIM che, all'esito di operazioni di riorganizzazione societaria o di gruppo, assume le caratteristiche per la qualificazione come *holding* di investimento madre nell'UE, ne dà tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia. Alla comunicazione sono allegati:

a. un organigramma completo del gruppo di imprese d'investimento. L'organigramma indica:
   i. l'impresa madre nell'UE e le filiazioni finanziarie, il rispettivo luogo di stabilimento, nonché le attività e servizi esercitabili da ciascuna ([2]);
   ii. il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione in ciascuna società controllata;
   iii. eventuali partecipazioni di minoranza da parte di soggetti terzi nelle filiazioni finanziarie o, in ogni caso, dell'eventuale esercizio di influenza notevole da parte degli stessi;
   iv. l'eventuale autorità di vigilanza su base individuale delle filiazioni finanziarie estere.
b. un elenco completo di tutte le informazioni previste alla Sez. II, par. 2, per ciascuna società del gruppo da iscrivere nell'albo, nonché gli statuti delle stesse.

Nel caso di modifiche degli statuti delle filiazioni iscritte nell'albo, gli statuti modificati sono inviati alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla data di efficacia delle modifiche.

Ai fini delle comunicazioni previste dal presente paragrafo non è necessario trasmettere gli statuti, e le relative modifiche, di SIM, gestori italiani, istituti di pagamento italiani, istituti di moneta elettronica italiani e intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

([2]) Nei casi di attività o servizi oggetto di riserva, essi sono indicati facendo espresso riferimento:
– per le società italiane, alla normativa italiana;
– per le società stabilite in altri Stati UE, alle norme europee;
– per le società stabilite in Stati terzi, alle equivalenti attività o servizi previsti dalla normativa italiana.

SEZIONE V

FILIAZIONI FINANZIARIE

1. Premessa

Ferma restando la disciplina di settore in materia di partecipazioni al capitale applicabile ai soggetti partecipati, le SIM non iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF e le imprese madri nell'UE iscritte all'albo possono assumere partecipazioni di controllo in enti finanziari nonché in imprese strumentali, con sede legale in Italia o all'estero, da cui discende la formazione di un gruppo di imprese di investimento o la modifica della sua composizione.

2. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SIM non iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF e le imprese madri nell'UE iscritte all'albo che intendono assumere il controllo di imprese di investimento estere, di enti finanziari o di imprese strumentali ne danno apposita comunicazione alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima della data di efficacia dell'operazione.

La comunicazione è effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo. La comunicazione è corredata:

a. dell'atto costitutivo/statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società o delle società di cui si intende assumere il controllo, il rispettivo luogo di stabilimento, nonché le attività e servizi esercitabili da ciascuna ([1]);
b. di una descrizione del tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, dell'indicazione della misura percentuale della partecipazione;
c. dell'indicazione di eventuali partecipazioni di minoranza da parte di soggetti terzi o, in ogni caso, dell'eventuale esercizio di influenza notevole da parte degli stessi;
d. l'eventuale autorità di vigilanza su base individuale della società o delle società di cui si intende assumere il controllo;
e. di un organigramma semplificato della composizione prospettata del gruppo di imprese di investimento;
f. di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale. In particolare:
   i. quando il soggetto acquirente fa parte di un gruppo iscritto all'albo, l'impresa madre nell'UE fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla

([1]) Nei casi di attività o servizi oggetto di riserva, essi sono indicati facendo espresso riferimento:
- per le società italiane, alla normativa italiana;
- per le società stabilite in altri Stati UE, alle norme europee;
- per le società stabilite in Stati terzi, alle equivalenti attività o servizi previsti dalla normativa italiana.

situazione finanziaria attuale e prospettica e sul rispetto dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo;

ii. quando l'assunzione del controllo comporta la formazione di un nuovo gruppo da iscrivere all'albo, la SIM fornisce una descrizione complessiva delle attività prospettate, dell'organizzazione interna, delle linee di sviluppo, degli obiettivi perseguiti, delle strategie distributive e commerciali nonché della situazione economica, patrimoniale e prudenziale prospettica del gruppo costituendo.

L'obbligo di comunicazione previsto al presente paragrafo non si applica nei casi di acquisto di partecipazioni di controllo in gestori italiani, istituti di pagamento italiani, istituti di moneta elettronica italiani e in intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

La Banca d'Italia, nei casi soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva di cui al presente paragrafo, vieta l'assunzione del controllo ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF ([2]), quando, tenuto conto della situazione, attuale o prospettica, tecnica, organizzativa, finanziaria o patrimoniale del gruppo e dei sui componenti, nonché della localizzazione geografica degli stessi e delle attività svolte, l'operazione:

— pone ostacoli all'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza; o
— è in contrasto con la sana e prudente gestione del gruppo.

In tali ipotesi, la Banca d'Italia può indicare all'impresa madre nell'UE, o alla SIM intenzionata all'acquisto quando il gruppo non è ancora costituito, le necessarie modifiche da apportare per superare il divieto.

3. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia

Le SIM o le imprese madri nell'UE di gruppi iscritte all'albo della Banca d'Italia comunicano a quest'ultima l'avvenuta assunzione del controllo in una filiazione finanziaria entro 5 giorni dalla data di efficacia della stessa. Alla comunicazione sono allegati un elenco completo di tutte le informazioni previste alla Sez. II, par. 2, per ciascuna società del gruppo da iscrivere nell'albo.

L'obbligo di fornire le informazioni di cui alla Sez. II, par. 2, non si applica nei casi di acquisto di partecipazioni di controllo in gestori italiani, istituti di pagamento italiani, istituti di moneta elettronica italiani e in intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

Nel caso di modifiche degli statuti delle società iscritte nell'albo diverse dai soggetti indicati al periodo precedente, copia dei nuovi testi è inviata alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla data di efficacia delle modifiche.

([2]) Cfr. Tit. III, Cap. 4.

SEZIONE VI

IMPRESA MADRE NELL'UE E DOVERI DELLE FILIAZIONI FINANZIARIE

L'impresa madre nell'UE iscritta all'albo è responsabile del rispetto dei requisiti prudenziali a livello di gruppo e dà istruzioni alle filiazioni finanziarie per l'attuazione della disciplina di vigilanza applicabile, in particolare dei provvedimenti, di carattere generale o particolare, emanati dalla Banca d'Italia. Detti provvedimenti possono indirizzarsi alle singole società componenti il gruppo.

L'impresa madre nell'UE verifica l'adempimento delle istruzioni date alle singole filiazioni finanziarie.

L'impresa madre nell'UE richiede alle filiazioni finanziarie, nonché a tutte le altre società eventualmente incluse nella situazione consolidata ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 11) e dell'art. 7 IFR, ogni informazione e dato rilevante ai fini del rispetto della disciplina di vigilanza.

Le filiazioni finanziarie prestano la necessaria collaborazione per il rispetto della disciplina di vigilanza. In particolare, gli amministratori delle filiazioni finanziarie:

- danno attuazione alle istruzioni emanate dall'impresa madre nell'UE in esecuzione della disciplina di vigilanza;
- forniscono ogni dato e informazione all'impresa madre nell'UE per l'adozione delle istruzioni e la verifica del rispetto delle stesse da parte di quest'ultima.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla presente Sezione:

- le imprese madri nell'UE italiane e le filiazioni finanziarie italiane conformano i propri statuti a quanto previsto alla Sez. VII;
- nel caso di imprese madri nell'UE, italiane o estere, e di filiazioni finanziarie estere, l'impresa madre nell'UE, nel rispetto dei vincoli locali, adotta tutte le iniziative atte a garantire risultati comparabili a quelli previsti alla Sez. VII, anche nei casi in cui la normativa dello Stato di stabilimento estero non preveda una disciplina del gruppo analoga a quella italiana. Salvo impossibilità, le clausole statutarie di cui alla Sez. VII, o formulazioni equivalenti, sono incluse negli statuti delle imprese madri nell'UE estere e delle filiazioni finanziarie estere.

L'impresa madre nell'UE è il referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata.

Gli esponenti aziendali delle *holding* di investimento madre nell'Unione e delle società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF

soddisfano i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro attribuzioni ([1]).

([1]) Nel caso di *holding* di investimento o società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia si applicano l'art. 13 TUF, ad eccezione del co. 3, lett. e), e la relativa disciplina attuativa. Nel caso di *holding* di investimento o società di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato dell'UE, assumono rilievo anche le corrispondenti disposizioni di attuazione dell'art. 52 IFD in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui la società ha sede legale.

SEZIONE VII

STATUTI

1. Statuto dell’impresa madre nell’UE

Lo statuto dell’impresa madre nell’UE stabilita in Italia è conformato alle disposizioni che seguono.

Oggetto sociale

È previsto che: "La società, nella sua qualità di impresa madre nell’UE del gruppo di imprese di investimento [denominazione] ai sensi dell'art. 12, co. 2, TUF, adotta, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, istruzioni dirette alle filiazioni finanziarie del gruppo per il rispetto della disciplina di vigilanza”.

Competenza degli organi sociali

È previsto che le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo di imprese di investimento, nonché la determinazione dei criteri per la direzione e coordinamento delle società del gruppo e per l’attuazione della disciplina di vigilanza sono riservate alla esclusiva competenza dell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa madre nell’UE.

2. Statuto delle filiazioni finanziarie

Lo statuto delle filiazioni finanziarie stabilite in Italia è conformato alle disposizioni che seguono.

Oggetto sociale

È previsto che: "La società fa parte del gruppo di imprese di investimento [denominazione]. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle istruzioni che l’impresa madre nell’UE, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l’attuazione della disciplina di vigilanza. Gli amministratori della società forniscono all’impresa madre nell’UE ogni dato e informazione per l’adozione delle istruzioni e la verifica del rispetto delle stesse".

Posizione all’interno del gruppo

È indicata la posizione delle società medesime nell'ambito dei gruppi cui esse appartengono.

SEZIONE VIII

VERIFICA DEL CAPITALE DI GRUPPO

1. Premessa

I gruppi di imprese di investimento possono essere esentati dall'applicazione dei requisiti prudenziali ordinari su base consolidata al ricorrere di determinate condizioni previste dall'art. 8, IFR.

In questi casi:

- le imprese d'investimento appartenenti al gruppo rimangono soggette alla disciplina di vigilanza su base individuale, sia per quanto riguarda i requisiti prudenziali di governo societario sia per quanto riguarda i requisiti prudenziali previsti dall'IFR (1);
- l'impresa madre nell'UE è soggetta a un requisito patrimoniale alternativo di gruppo, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 IFR.

2. Requisito patrimoniale alternativo

L'impresa madre nell'UE iscritta all'albo previsto dall'art. 11 TUF può presentare istanza alla Banca d'Italia per l'adozione di una delle due modalità alternative di calcolo del requisito patrimoniale di gruppo ai sensi del par. 3 o 4 dell'art. 8 IFR. L'istanza fornisce le informazioni necessarie a provare il possesso dei requisiti previsti ai par. 1 e 5 del medesimo articolo. All'istanza sono allegati:

a. un piano industriale aggiornato che rappresenti il ruolo svolto dalle singole componenti del gruppo, con particolare riferimento alle filiazioni finanziarie estere, se presenti;
b. la proiezione su base triennale dei fondi propri di gruppo con allegate le previsioni di stato patrimoniale e conto economico consolidati e con indicazione del contributo fornito dalle singole filiazioni finanziarie del gruppo;
c. i rischi che l'intermediario ha individuato come significativi e i requisiti patrimoniali di gruppo calcolati, ai sensi dell'art. 8, par. 3 o 4, IFR, su un orizzonte prospettico di tre anni;
d. una relazione sulla struttura organizzativa che descriva i) il sistema di monitoraggio e controllo dei rischi, delle fonti di capitale e di finanziamento, e ii) le misure di coordinamento per la gestione degli stessi tra i componenti del gruppo. In particolare, sono indicate le misure adottate per garantire la completezza e tempestività delle

---

(1) Le imprese madri nell'UE di gruppi di imprese di investimento autorizzati ai sensi dell'art. 8 IFR non sono pertanto soggette alle disposizioni del presente regolamento per le quali è espressamente prevista l'applicazione su "base consolidata", come definita all'art. 4, par. 1, punto 12, IFR.

segnalazioni ricevute dall'impresa madre nell'UE, specialmente da parte delle componenti del gruppo con sede all'estero se presenti;

e. un parere legale sull'inesistenza di impedimenti di diritto o di fatto al trasferimento di fondi propri tra i componenti del gruppo, con particolare riferimento alle filiazioni finanziarie estere, se presenti;
f. un'attestazione che i fondi propri dell'impresa madre nell'UE siano maggiori degli importi indicati, rispettivamente, al par. 3 o al par. 4 dell'art. 8 IFR.

L'applicazione del requisito patrimoniale previsto all'art. 8, par. 4, IFR può essere chiesta anche in un momento successivo all'autorizzazione ad utilizzare la modalità di calcolo di cui al par. 3 del medesimo articolo. In questo caso, la società madre nell'UE presenta una nuova istanza ai sensi del presente paragrafo.

3. Esonero dalle disposizioni in materia di governo societario su base consolidata

L'impresa madre nell'UE autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 8 IFR è esonerata dall'applicazione delle disposizioni in materia di governo societario su base consolidata secondo quanto previsto all'art. 5, co. 1-*bis*, del Regolamento *governance*. Rimane ferma l'applicazione delle disposizioni previste alle Sez. VI e VII del presente Capitolo.

4. Comunicazioni

L'impresa madre nell'UE notifica tempestivamente alla Banca d'Italia la presenza, nelle componenti del gruppo, di rischi che potrebbero comportare il mancato rispetto dei requisiti patrimoniali e di liquidità o degli orientamenti in materia di fondi propri aggiuntivi ("P2G"), o comunque avere effetti negativi significativi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle imprese d'investimento del gruppo e del gruppo medesimo.

SEZIONE IX

AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE DI UNA SECONDA IMPRESA MADRE UE INTERMEDIA AI SENSI DELL'ART.11-BIS, CO. 5, TUF

1. Premessa

L'art. 11-*bis* TUF disciplina le condizioni al ricorrere delle quali una SIM che appartiene a un gruppo di Stato terzo è tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia. In particolare, i commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano i casi in cui una SIM può essere, rispettivamente, l'impresa madre UE intermedia o la seconda impresa madre UE intermedia del gruppo di Stato terzo.

A differenza dell'istituzione dell'impresa madre UE intermedia, che non richiede un procedimento autorizzativo, l'art. 69.3, co. 6, lett. a), TUB prevede che l'istituzione di una seconda impresa madre UE intermedia da parte del medesimo gruppo di Stato terzo possa essere autorizzata dalla Banca d'Italia, quando è autorità di vigilanza su base consolidata, sentite le altre autorità competenti, qualora accerti che l'istituzione di una sola impresa madre UE intermedia sarebbe incompatibile con un requisito di separazione delle attività applicabile all'impresa madre del gruppo di Stato terzo. Al successivo co. 7, l'art. 69.3 TUB specifica che la seconda impresa madre UE intermedia può essere una SIM di cui all'art. 11-*bis*, co. 5, TUF.

La presente sezione concerne le disposizioni per l'attuazione dell'art. 11-*bis* TUF, con riguardo alla procedura per l'istituzione della seconda impresa madre UE intermedia nel caso previsto al co. 5.

2. Definizioni

Ai fini della presente Sezione, per "*gruppo di Stato terzo*" si intende un gruppo come definito all'art. 11-*bis*, co. 1, lett. a), TUF.

3. Domanda di autorizzazione a istituire una seconda impresa madre UE intermedia ai sensi dell'art. 11-bis, co.5, TUF

La Banca d'Italia autorizza l'istituzione della seconda impresa madre UE intermedia per esigenze di separazione dell'attività, previo accertamento che la domanda di autorizzazione contenga almeno i seguenti elementi:

a. dettagliata spiegazione che dimostri la sussistenza del requisito di separazione delle attività;
b. informazioni sulla struttura del gruppo di Stato terzo, come risultante alla luce del requisito di separazione delle attività, inclusa una descrizione delle attività che sono esercitate dalle diverse componenti del gruppo;
c. indicazioni sulla localizzazione e tipologia delle entità che fungeranno da imprese madri UE intermedie;

d. programma di attività delle due imprese madri UE intermedie contenente una descrizione della struttura prevista del gruppo sotto le due imprese madri UE intermedie, tipologie e volume dei servizi e a attività che ciascun gruppo intende esercitare;
e. programma temporale per assicurare che le due imprese madri UE intermedie siano operative al raggiungimento dei requisiti previsti per l’obbligo di istituire l’impresa madre UE intermedia;
f. descrizione dei previsti rapporti e interconnessioni fra le due entità strutturalmente separate (ad esempio, in tema di gestione e processo decisionale);
g. conferma che tali rapporti e interconnessioni non pregiudichino il requisito di separazione delle attività.

TITOLO I

ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA

Capitolo 3

IMPRESE DI PAESI TERZI

TITOLO I -Capitolo 3

IMPRESE DI PAESI TERZI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente Capitolo, coerentemente con quanto previsto dal TUF, sono compendiate le disposizioni che le imprese di paesi terzi devono rispettare in Italia in materia di apertura di succursali, di operatività e di vigilanza prudenziale per quanto di competenza della Banca d'Italia.

Le succursali di imprese di paesi terzi sono autorizzate in Italia ai sensi dell'art. 28, co. 1, TUF.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUF:

— art. 6, che detta disposizioni in materia di poteri regolamentari;
— art. 28, che disciplina lo stabilimento in Italia delle imprese di paesi terzi, nonché la prestazione di servizi e attività d'investimento senza stabilimento di succursali al ricorrere di determinate condizioni;
— art. 60, co. 2, che prevede che le succursali di imprese di paesi terzi aderiscano a un sistema di indennizzo italiano o a un sistema di indennizzo estero equivalente.

La materia è altresì disciplinata dal MiFIR.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*fondi propri*", i fondi di cui all'art. 9 IFR;
— "*succursale*", la struttura di cui all'art. 2, co. 1, n. 21, del Regolamento *governance*.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di indennizzo esteri* (art. 60, co. 2, TUF; termine: 90 giorni).

SEZIONE II

PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ TRAMITE SUCCURSALE

1. Premessa

L'esercizio tramite succursale di servizi e attività di investimento da parte di un'impresa di paesi terzi è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, se ricorrono le condizioni previste all'art. 28 TUF.

La presente Sezione detta la disciplina attuativa delle condizioni previste all'art. 28, co. 1, lett. a) e f), TUF e definisce le comunicazioni verso la Banca d'Italia necessarie per l'avvio dell'operatività.

2. Fondo di dotazione e adesione a un sistema di indennizzo estero equivalente

Ai fini dell'autorizzazione prevista all'art. 28 TUF, le imprese di paesi terzi costituiscono per la succursale un fondo di dotazione pari al capitale iniziale previsto per le SIM al Tit. I, Cap. 1, Sez. II, in relazione alla tipologia di servizi e attività d'investimento prestati.

Il fondo di dotazione costituisce il livello minimo di fondi propri della succursale.

Il fondo di dotazione è costituito tramite deposito del relativo ammontare presso una banca italiana. L'avvenuta costituzione del fondo è comprovata tramite attestazione della direzione generale della banca presso la quale i fondi sono stati versati.

La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso la banca italiana cui è stato versato il fondo di dotazione della succursale, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dello stesso.

Nei casi in cui un'impresa di paese terzo intende aderire a un sistema di indennizzo estero equivalente, presenta domanda di attestazione dell'equivalenza alla Banca d'Italia, Unità di risoluzione e gestione delle crisi, ai sensi dell'art. 60, co. 2, TUF.

3. Programma di attività e struttura organizzativa

I soggetti istanti hanno cura che le informazioni e dati relativi al programma d'attività e alla struttura organizzativa presentati ai sensi dell'Allegato n. 1, Tit. I, Sez. I, par. 5 e 6, del Regolamento intermediari forniscano una descrizione coerente e completa delle attività prospettate, dell'organizzazione interna, delle linee di sviluppo, degli obiettivi, delle strategie distributive e commerciali che la succursale intende perseguire, nonché ogni altro elemento rilevante ai fini della valutazione dell'iniziativa.

In particolare, i soggetti istanti hanno cura che:

— le informazioni presentate ai sensi dell'Allegato n. 1, Tit. I, Sez. I, par. 5, del Regolamento intermediari indichino le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate e includano anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate, con

la descrizione dei relativi impatti economici, patrimoniali e prudenziali, e le conseguenti azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri;

— le informazioni presentate ai sensi dell'Allegato n. 1, Tit. I, Sez. I, par. 6, del Regolamento intermediari chiariscano i rapporti organizzativi e le procedure di coordinamento tra la succursale e la sede centrale, nonché con eventuali altre succursali o con altri membri del gruppo di appartenenza dell'impresa di paesi terzi, dando evidenza delle modalità di integrazione dell'*internal governance* della succursale nel complessivo sistema di *internal governance* dell'impresa di paesi terzi.

4. Avvio dell'operatività

Successivamente all'iscrizione all'albo previsto dall'art. 20 TUF, la succursale invia alla Banca d'Italia la comunicazione di cui all'art. 13 del Regolamento intermediari utilizzando il modulo di cui al Tit. I, Cap.1, Sez. I, Allegato A del presente Regolamento.

SEZIONE III

PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

Ai fini del rilascio del parere previsto all'art. 28, co. 1, TUF, la Banca d'Italia valuta, per quanto di propria competenza, le informazioni presentate ai sensi del Regolamento intermediari in un'ottica di sana e prudente gestione della succursale.

A tal fine, con riferimento alle informazioni di cui all'Allegato n. 1, Tit. I, Sez. I, par. 5 e 6, del medesimo Regolamento, la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la coerenza e completezza delle informazioni contenute, nonché l'attendibilità delle previsioni formulate;
— l'adeguatezza del programma d'attività ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;
— l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia verifica che l'iniziativa sia tale da configurare una succursale adeguatamente strutturata sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotata di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività svolta.

SEZIONE IV

VIGILANZA

1. Requisiti minimi di *governance* delle succursali

Le imprese di paesi terzi prevedono per ciascuna succursale stabilita in Italia la nomina:

a. di almeno un responsabile della succursale;
b. di un responsabile per ciascuna funzione aziendale di controllo della succursale istituita secondo quanto previsto all'art. 16, del Regolamento *governance*.

2. Disposizioni applicabili alle succursali

Alle succursali di imprese di paesi terzi si applicano, salvo diversa previsione, le stesse regole di vigilanza e lo stesso regime prudenziale validi per le SIM ([23]). Le disposizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi terzi sono compendiate nell'Allegato A.

Le succursali di imprese di paesi terzi sono classificate in classe 2 o 3, in analogia a quanto previsto per le SIM.

(23) Cfr. art. 41, par. 2, e considerando n. 109, MiFID2.

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICABILI (1)

Numero identificativo	Riferimento		Materia
Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM			
1	Parte I, Tit. I, Cap.1	Sez. II	Capitale iniziale
2	Parte I, Tit. II, Cap. 1	Sez. I	Processo di controllo prudenziale
3	Parte I, Tit. II, Cap. 2	Sez. II	Informativa al pubblico Stato per Stato
4	Parte I, Tit. III, Cap. 1	Sez. I	Acquisto di partecipazioni di natura finanziaria e strumentale
5	Parte I, Tit. III, Cap. 1	Sez. II	Cessione di rapporti giuridici
6	Parte I, Tit. III, Cap. 1	Sez. III	Gestione del patrimonio dei fondi pensione da parte di SIM
7	Parte I, Tit. III, Cap. 2		Vigilanza informativa
8	Parte I, Tit. III, Cap. 3		Vigilanza ispettiva
9	Parte I, Tit. III, Cap. 4		Poteri d’intervento e ingiuntivi

(1) Nell’allegato sono riportate esclusivamente le disposizioni applicabili contenute nel presente Regolamento e in altri atti della Banca d’Italia. Rimangono ferme le disposizioni del TUB, del TUF e le altre disposizioni comunque applicabili alle imprese di paesi terzi ed ivi non richiamate, in conformità con il rispettivo ambito di applicazione. Il richiamo alle fonti normative citate si intende comprensivo delle successive modifiche e integrazioni.

10	Parte II, Tit. I, Cap. 1 e 2		Opzioni e discrezionalità generali; Opzioni e discrezionalità caso per caso.
G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi)			
Regolamento *governance*.			
Istruzioni in materia di bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.			
Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Provvedimento del 24 marzo 2020.			
Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio, Provvedimento del 26 marzo 2019.			
Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e per il finanziamento del terrorismo, Provvedimento del 30 luglio 2019.			
Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa adottate il 18 dicembre 2012.			

TITOLO II

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE E INFORMATIVA AL PUBBLICO

CAPITOLO 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

TITOLO II - Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process – SRP*) si articola in due fasi integrate. Nella prima fase (*Internal capital adequacy assessment process and internal risk-assessment process* – ICARAP), le SIM effettuano un'autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda fase consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process – SREP*) di competenza della Banca d'Italia la quale, anche attraverso il riesame dei resoconti prodotti dalle SIM all'esito dell'ICARAP, formula un giudizio complessivo sulla SIM e impone, ove necessario, misure correttive.

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale:

- i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno, di determinazione del capitale e dei presidi a fronte del rischio di liquidità ritenuti adeguati alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla SIM;
- la frequenza e l'intensità delle attività da svolgere nell'ambito dello SREP tengono conto della complessità, delle caratteristiche e del grado di problematicità della SIM.

2. Fonti normative

La materia è regolata da:

- art. 6, co. 1, TUF, che elenca i soggetti e le materie che la Banca d'Italia può, sentita la Consob, disciplinare attraverso appositi regolamenti;
- art. 6-*bis*, co. 1, TUF, che specifica i dati, le informazioni, le notizie e la documentazione che la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, può richiedere ai soggetti abilitati (ai sensi dell'art.1, co.1, lett. r), TUF), al relativo personale, ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali e ai revisori dei conti incaricati;
- art. 7, co. 2, TUF, che stabilisce i provvedimenti specifici che a fini di stabilità la Banca d'Italia può adottare in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili, nonché i provvedimenti restrittivi o limitativi o di divieto adottabili dalla Banca d'Italia, ove la situazione lo richieda;

— art. 55-*quinquies* TUF, che specifica i presupposti delle misure di intervento precoce adottabili dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, nei confronti delle SIM che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari.

Viene altresì in rilievo:

— il Tit. IV, Capo 2, Sez. 1, 2 e 3, dell'IFD.

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si intende per:

— "*capitale interno*", il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la SIM ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso;
— *"capitale interno complessivo"*, il capitale interno a copertura dei rischi rilevanti assunti dalla SIM, incluse le eventuali esigenze dovute a considerazioni di carattere strategico;
— "*fondi propri*", i fondi di cui all'art. 9 IFR;
— *"prove di stress"*, le tecniche quantitative e qualitative, ivi inclusi esercizi di *sensitivity*, con le quali le SIM valutano la propria vulnerabilità rispetto ad eventi eccezionali, ma plausibili, e considerano gli effetti sui rischi di eventi specifici o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi;
— *P2R "Pillar 2 Requirement*" ("Requisito di secondo pilastro", ossia "Requisito di fondi propri aggiuntivi"), il requisito patrimoniale aggiuntivo specifico per ciascun intermediario imposto per fronteggiare i rischi sottostimati o non compresi dal requisito patrimoniale minimo, cd. "requisito di primo pilastro", ossia il requisito di fondi propri di cui all'art. 11, IFR. Il P2R, determinato tramite il processo di revisione e valutazione prudenziale è vincolante e, in caso di suo mancato rispetto, gli enti possono essere soggetti a misure di vigilanza;
— *P2G* "*Pillar 2 guidance*" ("Orientamenti di secondo pilastro", ossia "Orientamenti di fondi propri aggiuntivi"), il livello di capitale che un intermediario dovrebbe mantenere per essere in grado di superare fluttuazioni economiche cicliche. A differenza del P2R, i P2G non sono vincolanti e costituiscono delle aspettative di vigilanza.

4. Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Capitolo si applicano:

— a livello di gruppo:

- alle imprese madri nell'UE di gruppi di imprese d'investimento iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*;

- alle imprese madri nell'UE di gruppi di imprese di investimento iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, quando almeno un componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus,* limitatamente a quanto previsto alla Sez. II, par. 8, lett. a);

— su base individuale:

- alle SIM di classe 2, fatta eccezione:
  - per le SIM che fanno parte di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF e la cui impresa madre nell'UE è una società italiana soggetta ai requisiti su base consolidata ai sensi dell'art. 7 IFR;
  - per le SIM che fanno parte di gruppi bancari di cui all'art. 60 TUB;
- alle SIM di classe 3, secondo quanto previsto alle Sez. II, par. 7, e III;
- alle SIM di classe 1-*minus* che non fanno parte di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF o di gruppi bancari ai sensi dell'art. 60 TUB, limitatamente a quanto previsto alla Sez. II, par. 8, lett. a);
- alle succursali di imprese di paesi terzi (1).

Ai fini del presente Capitolo, il termine SIM si intende riferito, a seconda dei casi, alle SIM di classe 1-*minus*, alle SIM di classe 2, alle SIM di classe 3, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, alle succursali di imprese di paesi terzi.

(1) Cfr. Tit. I, Cap. 3, Sez. IV, par. 2.

SEZIONE II

ICARAP, ICAAP E ILAAP

1. Obblighi ICARAP: disposizioni di carattere generale

Nell'ambito dell'ICARAP, le SIM sviluppano adeguati processi interni:

- per determinare il capitale che ritengono adeguato – per importo e composizione – alla copertura, attuale e prospettica, di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali (cd. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* – ICAAP);
- per valutare l'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità delle attività liquide (cd. *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* – ILAAP).

Il processo ICARAP è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità operativa delle attività svolte. È imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppone adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

La responsabilità di tale processo è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative, ne curano l'attuazione e l'aggiornamento per assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la SIM opera. Il processo ICARAP deve essere formalizzato, documentato, condiviso dalle strutture aziendali e sottoposto a revisione interna.

2. Informativa sui processi ICAAP e ILAAP

Le SIM predispongono e inviano alla Banca d'Italia un resoconto sui processi ICAAP e ILAAP articolato in aree informative secondo quanto indicato al par. 3.

Il resoconto ICAAP e ILAAP, riferito al 31 dicembre di ciascun anno, è trasmesso alla Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo (1).

Il resoconto sui tali processi è volto a consentire alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa:

- del processo di pianificazione patrimoniale (*capital planning*), dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo;
- del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, della pianificazione del livello di riserve di liquidità e delle fonti e dei canali di finanziamento di cui avvalersi (*liquidity planning*).

([1]) Per le SIM la cui data di chiusura dell'esercizio è diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.

Le informazioni fornite devono essere sufficienti a valutare la solidità, l'efficacia e la completezza dell'ICAAP e dell'ILAAP, nonché l'attendibilità, la comprensibilità e la comparabilità delle misurazioni.

Il resoconto ICAAP/ILAAP contiene una dichiarazione dell'organo con funzione di supervisione strategica [2], proposta dall'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, attestante che gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze, hanno una piena comprensione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, dei fattori di rischio e delle vulnerabilità considerati, dei dati e dei parametri utilizzati, delle risultanze dei processi ICAAP e ILAAP e della coerenza tra questi e i piani strategici.

Nel caso di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto all'art. 11 TUF, le cui SIM sono tenute allo sviluppo dei processi ICAAP/ILAAP su base individuale ai sensi del presente Capitolo, l'impresa madre nell'UE trasmette alla Banca d'Italia un unico resoconto che dia distinta evidenza delle risultanze a livello di gruppo e individuale dei processi ICAAP/ILAAP e di quanto previsto al par. 5.

3. Struttura dell'ICAAP

Il processo ICAAP può essere scomposto nelle seguenti parti:

a) *Individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione*

L'analisi considera almeno i rischi contenuti nell'Allegato A. Tale allegato non ha carattere esaustivo ed è rimessa alla prudente valutazione di ogni SIM l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività.

b) *Misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno*

Ai fini della determinazione del capitale interno, le SIM misurano o – in caso di rischi difficilmente quantificabili – valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono più appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative.

Nella fase di valutazione e misurazione dei rischi, le SIM prestano attenzione ai rischi (di natura regolamentare) non totalmente catturati dalle metriche regolamentari (fattori K) e a quelli non espressamente coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle Parti Tre e Quattro dell'IFR.

Tenuto conto della natura, dimensione e complessità dell'attività svolta, le SIM conducono valutazioni degli impatti derivanti dalle fluttuazioni del ciclo economico sul proprio capitale a fronte dei rischi assunti.

Le SIM che svolgono uno dei servizi e attività d'investimento di cui all'art. 1, co. 5, lett. a) e c) del TUF – negoziazione per conto proprio o assunzione a fermo e/o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile – conducono le valutazioni previste al periodo precedente in forma di prove di stress. Le prove di stress coprono un orizzonte temporale

---

[2] Nei casi di succursali di imprese di paesi terzi, la dichiarazione è presentata dall'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo della succursale.

di almeno 2 anni per una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi delle SIM, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e dell'adeguatezza del capitale interno.

c) *Misurazione del capitale interno complessivo*

Le SIM determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio "*building block*", sommando al capitale interno relativo ai rischi di Primo Pilastro l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

Nella determinazione del capitale interno complessivo le SIM tengono conto, oltre che della necessità di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (es. ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) oppure di mantenere un adeguato standing sui mercati.

Ferma restando la periodicità annuale della determinazione del capitale interno complessivo, la determinazione prospettica di quest'ultimo deve essere coerente con l'orizzonte temporale del piano strategico pluriennale, individuale e di gruppo, laddove predisposto.

d) *Riconciliazione tra capitale complessivo e fondi propri*

Le SIM illustrano come il fabbisogno di capitale complessivo si riconcilia con i requisiti patrimoniali e i fondi propri detenuti: in particolare, spiegano l'eventuale utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri.

4. Struttura dell'ILAAP

Ai fini della gestione e della valutazione del rischio di liquidità le SIM considerano, in particolare:

a. i rischi generati dall'operatività di *trading* e gli squilibri (*cashflow mismatches*) tra flussi in entrata (dovuti ad esempio a commissioni ricevute per servizi di consulenza e gestione di portafogli su base individualizzata) e quelli in uscita (dovuti ad esempio a rimborsi di passività in scadenza);

b. i rischi connessi alla raccolta/sostituzione a scadenza delle diverse fonti di finanziamento in condizioni ordinarie e di stress;

c. la capacità di rispettare i requisiti minimi di liquidità a seguito di eventi (macro) esterni avversi;

d. gli impatti sulla liquidità conseguenti al verificarsi di eventi (operativi e reputazionali) che limitano la capacità dell'azienda di operare sul mercato e l'accesso al credito;

e. la capacità di mantenere un adeguato finanziamento nel medio/lungo termine delle attività.

5. Raccordo tra ICARAP su base individuale e consolidata

L'impresa madre nell'UE assicura il coordinamento dei propri processi ICAAP/ILAAP a livello di gruppo con i corrispondenti processi su base individuale delle SIM componenti il gruppo, nonché la riconciliazione delle risultanze degli stessi, quando quest'ultime sono tenute ad applicare i processi ICAAP/ILAAP su base individuale.

6. ICAAP e verifica del capitale di gruppo: specificità

L'impresa madre nell'UE autorizzata ai sensi dell'art. 8 IFR riconcilia il fabbisogno di capitale interno complessivo a livello di gruppo con l'ammontare del capitale interno complessivo a livello individuale di tutte le SIM appartenenti al gruppo.

Quando l'impresa madre nell'UE è una SIM, nel resoconto unico da trasmettere ai sensi del par. 2 è data distinta evidenza anche della situazione su base individuale dell'impresa madre stessa.

7. Passaggi fra classe 2 e classe 3

Le SIM:

a. sono esentate dagli obblighi ICARAP previsti alla presente Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il relativo resoconto, a partire dalla data di assunzione della qualifica di SIM di classe 3, fatta salva l'imposizione degli stessi ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF ([3]);
b. sono soggette agli obblighi ICARAP previsti alla presente Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il relativo resoconto, a decorrere dalla data della perdita della qualifica di SIM di classe 3 ([4]). Nei casi in cui la perdita della qualifica avvenga nel primo quadrimestre dell'anno, le SIM trasmettono il resoconto ICARAP alla Banca d'Italia a partire dall'anno successivo.

8. Passaggi fra classe 2 e classe 1-*minus*

Le SIM:

a. sono esentate dagli obblighi ICARAP previsti alla presente Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il relativo resoconto, a partire dalla data di assunzione della qualifica di SIM di classe 1-*minus* o di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, par. 5, dell'IFR. Nei casi in cui l'assunzione della qualifica di SIM di classe 1-*minus* o l'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, par. 5, dell'IFR avvengano nel primo quadrimestre dell'anno, le SIM trasmettono il resoconto ICAAP/ILAAP alla Banca d'Italia, in accordo a quanto previsto dalla Circolare 285/2013, a partire dall'anno successivo;
b. sono soggette agli obblighi ICARAP previsti alla presente Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il relativo resoconto, a decorrere dalla data della perdita della qualifica di SIM di classe 1-*minus* o della revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, par. 5, dell'IFR. Nei casi in cui la perdita della qualifica avvenga nel primo quadrimestre

---

([3]) Cfr. art. 12, par. 4, IFR e Parte introduttiva, Tit. 1, Cap. 2, Sez. III, del presente Regolamento, nonché il Titolo III, Cap. 4 della presente Parte.

([4]) Cfr. art. 12, par. 3, IFR e Parte introduttiva, Tit. 1, Cap. 2, Sez. III, del presente Regolamento.

dell'anno, le SIM trasmettono il resoconto ICARAP alla Banca d'Italia a partire dall'anno successivo.

SEZIONE III

PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Premessa

La Banca d'Italia sottopone a revisione i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi predisposti dalle SIM e valuta gli elementi di rischio riportati nel successivo paragrafo 2 per assicurare una gestione ed una copertura solide dei loro rischi.

La Banca d'Italia, sulla base del principio di proporzionalità, stabilisce la frequenza e l'intensità della revisione e della valutazione prudenziale tenendo conto delle dimensioni, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività delle SIM nonché, se del caso, della loro importanza sistemica.

2. I sistemi di analisi aziendale

I sistemi di analisi aziendale della Banca d'Italia costituiscono il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Essi consentono di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo, nonché l'efficacia dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, e di giungere alla formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.

I sistemi di analisi aziendale disegnano un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni fornite dalle SIM in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi. Gli schemi di analisi consentono, tra l'altro, di valutare:

- i rischi per clientela, per il mercato, per l'impresa e gli altri rischi che impattano sul capitale;
- il modello imprenditoriale;
- i dispositivi di *governance* e la capacità dei membri dell'organo di gestione di esercitare le loro funzioni;
- la localizzazione geografica delle esposizioni;
- il rischio sistemico;
- i rischi di liquidità.

Il confronto con le SIM costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Banca d'Italia. Esso facilita l'analisi dell'esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo

e gestione del rischio di liquidità condotto e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale.

Nei casi di SIM di classe 3 alle quali la Banca d'Italia non abbia imposto gli obblighi ICARAP previsti alla Sez. II, il confronto con le SIM consente di integrare e completare le risultanze dell'analisi condotta tramite i sistemi di valutazione aziendale.

3. Poteri e interventi correttivi

Tenuto conto degli esiti dello SREP, la Banca d'Italia può imporre obblighi segnaletici e informativi aggiuntivi, nonché l'adozione di misure correttive. Gli interventi della Banca d'Italia sono di norma quelli specificati al par. 4, nonché i seguenti:

- imposizione di obblighi di segnalazione supplementari, o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità e richiesta di informazioni aggiuntive;
- rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto per la gestione dei rischi, la valutazione della adeguatezza patrimoniale, la gestione del rischio di liquidita e del sistema di governo e controllo interni;
- presentazione, entro un anno, di un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza entro un termine di attuazione specifico ed esigere miglioramenti del piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;
- limitazioni alla componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
- limitazione o divieto di distribuzioni di utili o altri elementi del patrimonio agli azionisti, ai soci o il pagamento di interessi ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, quando tale limitazione o divieto non costituisce un caso di *default* della SIM;
- applicazione di una politica di accantonamenti specifica o che riservi alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti di fondi propri;
- limitazione delle attività, delle operazioni o della rete commerciale delle SIM o imposizione della cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità finanziaria;
- riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi delle SIM, inclusi i rischi ICT, comprese le attività esternalizzate.

4. Interventi di natura patrimoniale e sulla liquidità

La Banca d'Italia con provvedimenti di carattere particolare (cd. *capital decision*) può imporre ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF [1]:

[1] Cfr. Titolo III, Cap. 4.

- la detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo a copertura di rischi non sufficientemente coperti, o diversi da quelli coperti dai requisiti regolamentari;
- requisiti specifici in materia di liquidità.

Al fine di determinare il livello appropriato dei fondi propri che le SIM devono detenere in misura superiore al livello regolamentare minimo o a copertura di rischi diversi da quelli coperti dai requisiti regolamentari, la Banca d'Italia valuta i risultati dello SREP, avendo particolare riguardo alle misure di governo societario, alle procedure e ai sistemi di controllo e monitoraggio dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo ICAAP (quando presente).

Il requisito di fondi propri aggiuntivi in condizioni ordinarie (P2R) deve essere soddisfatto per il 56% da Capitale primario di classe 1 e per il 75% da Capitale di classe 1, come definiti all'art. 9 IFR. La Banca d'Italia può in ogni caso chiedere alle SIM di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di Capitale di classe 1 o di Capitale primario di classe 1, tenuto conto delle circostanze specifiche dell'ente.

La Banca d'Italia, inoltre, può adottare orientamenti di fondi propri aggiuntivi (P2G) per coprire tutti i rischi cui è esposta la SIM, individuati anche mediante prove di stress prudenziali o analisi di sensitività svolte periodicamente. Gli orientamenti di secondo pilastro coprono le medesime tipologie di rischi cui fa fronte il requisito di fondi propri aggiuntivi in condizioni ordinarie (P2R) e sono ulteriori rispetto a quest'ultimi e ai requisiti di primo pilastro.

Al fine di determinare il livello appropriato e la composizione delle riserve liquide che le SIM devono detenere, la Banca d'Italia valuta i risultati dello SREP, avendo particolare riguardo al modello di business della SIM, al contributo della SIM all'incremento del rischio di liquidità del mercato finanziario interno (rischio di liquidità sistemico) e ai dispositivi di governo societario, alle procedure e ai sistemi di controllo e monitoraggio dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo ILAAP (quando presente).

5. Le misure di intervento precoce

Nei confronti delle SIM individuate all'art. 55-*bis*, co.1, TUF, la Banca d'Italia può, sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure di intervento precoce indicate dall'articolo 69-*noviesdecies,* TUB (attuazione del piano di risanamento e altre misure) e dall'articolo 69-*viciessemel,* TUB (rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza), come richiamati dall'art.55-*quinquies*, TUF, al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 69-*octiesdecies* TUB ([2]). Le misure possono essere adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila.

([2]) Ai sensi dell'art. 65 IFR, ogni riferimento al CRR contenuto negli atti dell'UE si deve intendere riferito all'IFR. L'individuazione delle condizioni per l'adozione delle misure di intervento precoce e, in particolare delle soglie relative agli indicatori finanziari e di rischiosità che sono monitorati periodicamente nell'ambito dello SREP, nonché le procedure da seguire in caso di superamento di tali soglie, è effettuata conformemente agli *Orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce* (EBA/GL/2015/03) come attuati nella Parte II, Sez.

Dell'adozione di tali misure la Banca d'Italia informa l'Autorità di risoluzione.

In presenza dei presupposti indicati all'art. 69-*octiesdecies* TUB per l'adozione di una misura di intervento precoce, la Banca d'Italia può esercitare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva per le finalità indicate all'art. 69-*vicies* TUB, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 6-*bis*, 6-*ter*, 7 e 12 TUF.

I, Cap. II della Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 "Guida per l'attività di vigilanza", e successive modificazioni.

Allegato A

RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Nell'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione nell'ambito del processo ICAAP le SIM considerano almeno i seguenti rischi:

Rischi regolamentari

- Rischio per la clientela;
- Rischio per il mercato;
- Rischio per l'impresa.

Altri rischi

- Rischio di credito derivante da attività diverse da quelle incluse nel portafoglio di negoziazione (*non-trading book activities*);
- Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse da quelle incluse nel portafoglio di negoziazione (*non-trading book activities*): rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse su attività e passività anche fuori bilancio;
- Rischio strategico e di business: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;
- Rischio operativo: in tale ambito vanno considerati i seguenti rischi che potrebbero comportare perdite operative dirette e perdite indirette:
    - rischio di condotta: rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite conseguenti a condotte negligenti o intenzionalmente inadeguate inclusa l'offerta inappropriata di servizi finanziari;
    - rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale o di deterioramento della liquidità derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'impresa d'investimento da parte di clienti, controparti, azionisti dell'impresa d'investimento, investitori o autorità di vigilanza;
    - rischio legale, fiscale e regolamentare (*compliance risk*);
    - rischio di frodi interne ed esterne;
    - rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (AML): nell'ambito del rischio operativo rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite derivanti dalle ripercussioni di attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
    - rischio informatico (ICT): il rischio di perdite corrente o potenziale dovuto all'inadeguatezza o al guasto di hardware e software di infrastrutture tecniche suscettibile di compromettere la disponibilità, l'integrità, l'accessibilità e la sicurezza di tali infrastrutture e dei dati;
- Rischi per il capitale rilevanti per la SIM diversi da quelli sopraelencati.

TITOLO II

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE E INFORMATIVA AL PUBBLICO

CAPITOLO 2

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO

(COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING)

TITOLO II - Capitolo 2

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente Capitolo sono compendiate le disposizioni in materia di informativa al pubblico stato per stato che devono rispettare le SIM dotate di una succursale o di una filiazione in un altro Stato membro o in un paese terzo.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUF:

- art. 6, co. 1, lett. a), che attribuisce poteri regolamentari alla Banca d'Italia nei confronti delle SIM;
- art. 12, che attribuisce alla Banca d’Italia poteri di vigilanza sul gruppo.

Viene altresì in rilievo:

- art. 27 IFD.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti soggetti quando dotati di una succursale o di una filiazione che è un ente finanziario ai sensi all’art. 4, par. 1, punto 26), del CRR in un altro Stato membro o in un paese terzo:

- su base individuale:
  - alle SIM di classe 2;
  - alle succursali di imprese di paesi terzi classificate in classe 2 ([1]);
- su base consolidata, alle imprese madri nell’UE italiane iscritte all’albo dei gruppi ai sensi dell’art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

([1]) Cfr. Tit. I, Cap.3, Sez. IV, par.2.

Ai fini del presente Capitolo, il termine SIM si intende riferito, a seconda dei casi, alle SIM di classe 2, alle succursali di imprese di paesi terzi classificate in classe 2, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

SEZIONE II

REQUISITI DELL'INFORMATIVA

1. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni

Le SIM pubblicano, annualmente, e con riferimento a ciascuno Stato estero ove è stabilita una succursale, o una filiazione che sia un ente finanziario ai sensi dell'art. 4 par. 1, punto 26), del CRR, le informazioni di cui all'Allegato A.

Le informazioni sono allegate al bilancio di esercizio o, se del caso, al bilancio consolidato della SIM interessata.

Le SIM commisurano il grado di dettaglio delle informazioni pubblicate alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività delle succursali o filiazioni nei diversi paesi in cui sono stabilite.

Le informazioni pubblicate devono essere predisposte sulla stessa base e con gli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio e devono essere oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti conformemente al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ([1]) e successive modificazioni.

2. Organizzazione e controlli

Le SIM adottano presidi organizzativi idonei a garantire la conformità degli adempimenti informativi con la presente disciplina; la valutazione e la verifica della qualità delle informazioni sono rimesse all'autonomia degli organi aziendali. Le soluzioni adottate vanno inquadrate nel sistema dei controlli interni delle SIM.

Le scelte operate dalle SIM sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica. Spetta all'organo con funzione di gestione adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti; all'organo con funzione di controllo compete la verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate.

([1]) "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".

Allegato A

INFORMATIVA DA PUBBLICARE

L'informativa da pubblicare concerne quanto segue:

a. denominazione, natura delle attività e ubicazione delle filiazioni e succursali;
b. fatturato;
c. numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno;
d. utile o perdita prima delle imposte;
e. imposte sull'utile o sulla perdita;
f. contributi pubblici ricevuti.

La natura dell'attività svolta di cui alla lett. a) può essere descritta nella maniera ritenuta più appropriata. A tal fine può essere presa a riferimento la Tabella 2 dell'art. 317, par. 4, CRR, opportunamente integrata se non esaustiva rispetto all'operatività esercitata.

Per "*fatturato*" è da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 110 del conto economico e del conto economico consolidato (cfr. Istruzioni della Banca d'Italia "Il Bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari").

Per "*numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno*" è inteso il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno.

Per "*utile o perdita prima delle imposte*" è da intendersi la somma delle voci 240 e 270 (quest'ultima al lordo delle imposte) del conto economico di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia "Bilancio degli Intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari".

Per "*imposte sull'utile o sulla perdita*" sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 250 del conto economico di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia "Bilancio degli Intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" e delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività in via di dismissione.

Nella voce "*contributi pubblici ricevuti*" sono indicati i contributi ricevuti direttamente dalle amministrazioni pubbliche. Tale voce non include le operazioni poste in essere dalle banche centrali per finalità di stabilità finanziaria oppure le operazioni aventi l'obiettivo di facilitare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Analogamente, non devono essere prese in considerazione eventuali operazioni che rientrino negli schemi in materia di aiuti di Stato approvati dalla Commissione europea.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

CAPITOLO 1

OPERATIVITÀ

TITOLO III - Capitolo 1

OPERATIVITÀ

SEZIONE I

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI DI NATURA FINANZIARIA E STRUMENTALE

1. Premessa

Ferma restando la disciplina di settore in materia di partecipazioni al capitale applicabile ai soggetti partecipati, le SIM possono acquistare partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento, enti finanziari e imprese di assicurazione nonché in imprese strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni del TUF:

- art. 6, co. 1, lett. a), che attribuisce poteri regolamentari alla Banca d'Italia nei confronti delle SIM;
- art. 7, co. 2, che stabilisce i provvedimenti specifici che a fini di stabilità la Banca d'Italia può adottare in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili, nonché i provvedimenti restrittivi o limitativi o di divieto adottabili dalla Banca d'Italia, ove la situazione lo richieda.

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si applicano le seguenti definizioni:

- "*partecipazione qualificata*", la partecipazione come definita all'art. 4, par. 1, punto 47), IFR;
- "*ente finanziario*", l'ente come definito all'art. 4, par. 1, punto 14), IFR;
- "*impresa di assicurazione*", uno dei soggetti di cui all'art. 4, par. 1, punto 47), lett. d)-k), IFR;
- "*impresa strumentale*", un'impresa come definita all'art. 4, par. 1, punto 1), IFR.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale:

- alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, fatta eccezione per le SIM che fanno parte di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF o di gruppi bancari di cui all'art. 60 TUB;
- alle succursali di imprese di paesi terzi;

— a livello di gruppo, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

Ai fini della presente Sezione il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

5. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SIM che intendono acquistare partecipazioni qualificate in banche o in imprese di assicurazione, oppure partecipazioni qualificate in imprese di investimento, enti finanziari o in imprese strumentali dalle quali non derivi la costituzione, o la modificazione, di un gruppo di imprese d'investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF ([1]), effettuano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

L'obbligo di comunicazione si applica all'acquisizione, diretta o indiretta ([2]), di partecipazioni qualificate sia tramite singoli atti d'acquisto, sia tramite multipli atti d'acquisto esecutivi di una medesima operazione economico-finanziaria ([3]).

La comunicazione è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società o delle società di cui si intende acquistare la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'àmbito della complessiva strategia aziendale. Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica, nonché sul rispetto dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale su base individuale o, ove presente, a livello di gruppo.

La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF ([4]), può vietare l'acquisto delle partecipazioni di cui al presente paragrafo quando, tenuto conto della situazione, attuale o prospettica, tecnica, organizzativa, finanziaria o patrimoniale della SIM, nonché della localizzazione geografica dei soggetti partecipati e delle attività svolte dagli stessi, l'operazione:

— pone ostacoli all'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza; o
— è in contrasto con la sana e prudente gestione della SIM.

([1]) La disciplina dell'acquisto di partecipazioni di controllo da cui derivi la costituzione, o modificazione, di un gruppo di imprese d'investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF, è dettata al Tit. I, Cap. 2, Sez. IV.

([2]) L'acquisizione è considerata indiretta quando avviene per il tramite di società controllate (escluse le società sottoposte a controllo congiunto), di società fiduciarie, o organismi o persone comunque interposti.

([3]) Nel caso di atti d'acquisto multipli, il termine di 60 giorni decorre dalla data prevista per il primo atto; la comunicazione fa riferimento all'ammontare prospettato dell'acquisizione complessivamente considerata. Ai fini degli obblighi segnaletici previsti alla presente Sezione, pertanto, non rilevano singoli e autonomi atti d'acquisto che conducono alla detenzione di partecipazioni qualificate per effetto di un mero accumulo nel tempo.

([4]) Cfr. Tit. III, Cap. 4.

6. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia

Le SIM comunicano alla Banca d'Italia l'avvenuta acquisizione della partecipazione entro 5 giorni dalla data di efficacia della stessa.

SEZIONE II

CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI

1. Premessa

Le SIM possono essere cessionarie di aziende, rami di aziende e rapporti giuridici individuabili in blocco ([1]).

Tutte le operazioni della specie assumono rilevanza per gli effetti che possono comportare sulla struttura tecnico-organizzativa degli intermediari coinvolti.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni del TUF:

- art. 6, co. 1, lett. a), che attribuisce poteri regolamentari alla Banca d'Italia nei confronti delle SIM;
- art. 7, co. 2, che stabilisce i provvedimenti specifici che a fini di stabilità la Banca d'Italia può adottare in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili, nonché i provvedimenti restrittivi o limitativi o di divieto adottabili dalla Banca d'Italia, ove la situazione lo richieda.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano su base individuale:

- alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3;
- alle succursali di imprese di paesi terzi.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

4. Definizioni

Ai fini della presente sezione si intendono per:

- "*azienda*": il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile;

([1]) Le SIM cessionarie, che sono incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 TUB e che intendono avvalersi dei benefici civilistici stabiliti dall'art. 58, co. 3 e 4, TUB – oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prevista dal citato art. 58, co. 2 – danno notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima utile occasione (es., in occasione dell'invio del rendiconto periodico).

- "*ramo d'azienda*": le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa;
- "*rapporti giuridici individuabili in blocco*": i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti.

5. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SIM che intendono acquistare aziende, rami di aziende o rapporti giuridici individuabili in blocco, ne danno comunicazione alla Banca d'Italia quando il prezzo convenuto supera il 10% dei fondi propri su base individuale. La comunicazione è effettuata almeno 60 giorni prima della realizzazione della relativa operazione.

Nella citata comunicazione la SIM indica i motivi dell'operazione, gli obiettivi che intende perseguire, nonché gli effetti dell'operazione sulla propria situazione tecnica ed organizzativa.

L'obbligo di comunicazione si applica sia a atti d'acquisto singoli, sia a atti d'acquisto multipli esecutivi di una medesima operazione economico-finanziaria ([2]); l'obbligo non si applica:

- agli acquisti che sono parte di operazioni, fra i medesimi soggetti, subordinate al rilascio di un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, ovvero a una specifica informativa preventiva verso la stessa;
- agli acquisti tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario di cui all'art. 60 TUB o gruppo di imprese d'investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF.

La Banca d'Italia può vietare l'acquisto ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF ([3]), tenuto conto degli impatti che l'operazione avrebbe sulla situazione tecnica ed organizzativa dell'acquirente.

6. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia

Nei casi di operazioni di acquisto soggette all'obbligo di comunicazione preventiva di cui al precedente paragrafo, le SIM comunicano alla Banca d'Italia l'avvenuta acquisizione entro 5 giorni dalla data di efficacia della stessa.

([2]) Nel caso di atti d'acquisto multipli, il termine di 60 giorni decorre dalla data prevista per il primo atto; la comunicazione fa riferimento all'ammontare prospettato dell'acquisizione complessivamente considerata.
([3]) Cfr. Titolo III, Cap. 4.

SEZIONE III

GESTIONE DEL PATRIMONIO DI FONDI PENSIONE DA PARTE DELLE SIM

1. Premessa

Le SIM possono istituire fondi pensione aperti o stipulare convenzioni per la gestione delle risorse relative ai fondi pensione istituiti da altri soggetti se autorizzate a prestare il servizio di gestione su base individuale di portafoglio di cui all'art. 1, co. 5, lett. d), TUF.

La gestione delle risorse dei fondi pensione comporta l'applicazione di requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

— Artt. 6, co. 7, 7, e 12 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 ([1]).

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano su base individuale:

— alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3;
— alle succursali di imprese di paesi terzi.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

4. Requisiti per la gestione del patrimonio dei fondi pensione

Possono svolgere l'attività di gestione del patrimonio di fondi pensione le SIM che abbiano fondi propri non inferiori a € 2.500.000 e almeno pari allo 0,5% del valore complessivo netto dei patrimoni di terzi gestiti; quest'ultimo requisito non si applica quando l'ammontare dei fondi propri della SIM raggiunge € 10.000.000.

Nel caso di gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, le SIM devono inoltre disporre di fondi propri eccedenti l'importo necessario per il rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti per la prestazione dei servizi di investimento almeno pari all'ammontare delle risorse necessarie per fare fronte all'impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. Le SIM definiscono e sottopongono all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica i criteri e le procedure adottati per la determinazione degli impegni assunti, tenendo almeno conto:

([1]) Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

— della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti;
— dei rischi connessi agli investimenti in titoli;
— dei rischi connessi allo smobilizzo delle attività per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti.

I citati criteri e procedure sono sottoposti al parere della società di revisione e dell'organo di controllo.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

CAPITOLO 2

VIGILANZA INFORMATIVA

TITOLO III - Capitolo 2

VIGILANZA INFORMATIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le disposizioni del presente Capitolo regolamentano gli obblighi informativi delle SIM, delle imprese madri nell'UE e delle succursali di imprese di paesi terzi nei confronti della Banca d'Italia.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUF:

— art. 6-*bis*, co. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, il potere di richiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
— art. 12, co. 3, che attribuisce alla Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, il potere di richiedere ai soggetti rilevanti ai fini della vigilanza consolidata la trasmissione, anche periodica, di dati e notizie;
— art. 17, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di richiedere l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a disposizione.

3. Destinatari della disciplina

I destinatari della disciplina sono indicati in ciascun paragrafo della Sez. II e nelle specifiche disposizioni (ad es. circolari, comunicazioni) cui si fa rinvio nella Sez. III del presente Capitolo.

Ai fini del presente Capitolo si intendono per:

— "*SIM*", le SIM di classe 2 e le SIM di classe 3;
— "*impresa madre nell'UE*", le imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi previsto dall'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

SEZIONE II

OBBLIGHI INFORMATIVI

1. Relazione sulla struttura organizzativa

Le SIM e le imprese madri nell'UE inviano alla Banca d'Italia entro il 31 marzo di ogni anno:

a. una relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile adottati secondo lo schema indicato nell'Allegato A e evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. Nei casi in cui non siano intervenute variazioni, è sufficiente comunicare tale circostanza;
b. la delibera di approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica della struttura organizzativa e dell'attribuzione di compiti e responsabilità ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. g) del Regolamento *governance*.

Nei casi di gruppi di imprese di investimento, la relazione sulla struttura organizzativa è presentata solo dalla impresa madre nell'UE con riferimento all'intero gruppo.

Le succursali di imprese di paesi terzi inviano alla Banca d'Italia entro il 31 marzo di ogni anno la relazione di cui alla lett. a).

2. Obblighi informativi dell'organo di controllo

Ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dagli artt. 8, co. 3, e 12, co. 3, TUF, l'organo di controllo trasmette alla Banca d'Italia i verbali delle riunioni e degli accertamenti nei quali siano accertate, o comunque contestate, irregolarità nella gestione della SIM e dell'impresa madre nell'UE, ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attività.

3. Bilancio d'impresa e bilancio consolidato

Le SIM e le imprese madri nell'UE inviano alla Banca d'Italia il proprio bilancio d'impresa e, ove ricorrano i presupposti per la sua redazione, il bilancio consolidato, corredati della relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, della relazione dell'organo con funzione di controllo, del verbale dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che hanno approvato il bilancio, del bilancio delle società controllate ([1]), dei dati essenziali del bilancio delle società sottoposte a influenza notevole, del rendiconto del fondo pensioni senza personalità giuridica nonché, ove ne ricorrano i presupposti, della relazione della società di revisione.

([1]) Ovvero prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio qualora le società controllate siano state incluse nel consolidamento.

La trasmissione della suddetta documentazione va effettuata entro un mese dall'approvazione del bilancio d'impresa e di quello consolidato.

Alle succursali di imprese di paesi terzi si applica quanto previsto dalle Istruzioni in materia di bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. La documentazione contabile prevista per le succursali di imprese di paesi terzi è trasmessa alla Banca d’Italia entro un mese dall’approvazione.

4. Deliberazioni assembleari

Le SIM e le imprese madri nell’UE inviano alla Banca d’Italia la seguente documentazione:

a. prima della convocazione dell’assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazioni dello statuto, fusioni o scissioni con altre società, insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori;
b. entro trenta giorni da quello in cui l’assemblea ha deliberato sulle materie indicate alla lett. a), il verbale dell’assemblea e le deliberazioni adottate.

Le SIM e le imprese madri nell’UE indicano i motivi dell’iniziativa, gli obiettivi che intendono perseguire nonché gli effetti dell’operazione medesima sulla propria situazione tecnica e organizzativa.

Il presente obbligo informativo non si applica alle operazioni che sono subordinate al rilascio di un’autorizzazione da parte della Banca d’Italia, ovvero di una specifica informativa preventiva verso la stessa.

Le succursali di imprese di paesi terzi comunicano alla Banca d’Italia l’intenzione della casa madre di procedere a modificazioni dello statuto, fusioni o scissioni o altre operazioni che comportino modifiche all’operatività della succursale in Italia.

5. Relazioni delle funzioni di controllo

Le SIM, le imprese madri nell’UE e le succursali di imprese di paesi terzi trasmettono alla Banca d’Italia le seguenti relazioni, con la medesima periodicità, annuale o infrannuale, prevista per la redazione delle stesse, entro 30 giorni dall’esame da parte degli organi aziendali:

a. Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme prevista all’art. 22, par.2, lett. c) del Regolamento delegato (UE) 2017/565;
b. Relazioni previste all’art. 25, par. 2. del Regolamento delegato (UE) 2017/565.

Le relazioni devono essere accompagnate dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate.

SEZIONE III

RINVIO

1. Premessa

Fermo restando che le segnalazioni di vigilanza di carattere prudenziale sono regolate da specifiche disposizioni dell'Unione, direttamente applicabili, si richiamano i flussi segnaletici statistici trasmessi periodicamente dalle SIM, dalle succursali di imprese di paesi terzi e dalle imprese madri nell'UE, nonché le rilevazioni su specifiche tematiche di vigilanza.

2. Segnalazioni statistiche su base individuale e a livello di gruppo

Le segnalazioni statistiche su base individuale e a livello di gruppo sono disciplinate dalle Circolari della Banca d'Italia n. 148/1991 e n. 115/1990 (e, per i profili tecnico-operativi, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 154/1991).

3. Organi sociali

Le segnalazioni relative agli esponenti aziendali delle SIM, delle succursali di imprese di paesi terzi e delle imprese madri nell'UE sono effettuate mediante la procedura G.I.A.V.A., secondo quanto previsto dalla *Comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari*.

4. Informativa sulla compagine sociale

L'informativa sulla compagine sociale è disciplinata dal Provvedimento della Banca d'Italia del 26 luglio 2022, recante Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari (Parte VI, paragrafo 2).

Allegato A

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Premessa

Al fine di consentire alla Banca d'Italia di ottenere una visione olistica del governo societario e della struttura degli intermediari[1], questi ultimi forniscono le informazioni relative agli assetti di governo, organizzativi e di controllo secondo lo schema di cui al paragrafo 2. Lo schema può essere adattato e/o integrato in base al principio di proporzionalità e per tenere conto di situazioni peculiari di ciascun intermediario.

Nel caso di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF, le informazioni sono organizzate in due distinte sezioni:

- *Sezione I*: Informazioni sul gruppo. Rappresentazione complessiva del governo societario e della struttura organizzativa di gruppo;
- *Sezione II*: Informazioni individuali. Descrizione del governo societario e della struttura organizzativa di ciascuna SIM appartenente al gruppo. La descrizione può essere effettuata in modo sintetico, anche tramite rinvio ai contenuti della Sez. I, nei casi in cui le informazioni individuali possono ritenersi già adeguatamente rappresentate nella descrizione di gruppo.

Le SIM appartenenti a gruppi di investimento per i quali la Banca d'Italia non è l'autorità di vigilanza di gruppo forniscono le informazioni avendo cura di indicare le scelte organizzative e gestionali che dipendono: i) dal governo societario e dalla struttura organizzativa del gruppo di appartenenza o ii) da eventuali decisioni dell'autorità di vigilanza di gruppo.

Le succursali di imprese di paesi terzi circoscrivono le informazioni alla propria operatività, e descrivono i rapporti organizzativi e le procedure di coordinamento con la sede centrale, nonché con eventuali altre succursali o società del gruppo.

È data evidenza, nelle forme ritenute volta per volta più efficaci (ad es. con indicazione all'inizio della relazione o con modalità *track-change*), delle principali modifiche intervenute rispetto alla relazione dell'anno precedente.

2. Schema e contenuti della relazione

A. ASSETTO PROPRIETARIO E ARTICOLAZIONE DI GRUPPO

Fornire una rappresentazione grafica dell'assetto proprietario e dell'articolazione dell'eventuale gruppo di appartenenza, a prescindere dallo stato di stabilimento dell'impresa

[1] Cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/565 e Regolamento *governance*.

madre. Quando i soggetti inclusi nel gruppo non coincidono con i soggetti inclusi nel consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 7 IFR, è data distinta evidenza dei due perimetri.

B. ASSETTO DI GOVERNO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Fornire l'organigramma e il funzionigramma aziendale, contenente l'indicazione dei compiti, del nominativo del responsabile e del numero di risorse assegnate a ciascuna unità (ivi comprese le eventuali sedi periferiche, in Italia e all'estero, di cui va indicata la localizzazione). In tale ambito è data evidenza: i) delle funzioni esternalizzate a entità del gruppo o esterne al gruppo e descritte alla Sez. E); ii) della presenza di eventuali comitati endoconsiliari.

Illustrare la composizione e il ruolo degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, descrivendo sinteticamente:

- frequenza e contenuto dei principali flussi informativi a supporto delle decisioni;
- l'articolazione del sistema delle deleghe, ivi compresi gli strumenti utilizzati per rendere noti alla struttura i poteri delegati, i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti;
- le informazioni e la documentazione relative alle politiche e alle prassi di remunerazione.

C. STRATEGIE

Descrivere, in sintesi, i processi di pianificazione strategica e di controllo della gestione, specificando le funzioni aziendali e di gruppo coinvolte nonché le procedure, le metodologie e gli strumenti adottati.

Laddove predisposto, fornire il piano strategico pluriennale. In alternativa, descrivere, anche in ottica prospettica, le strategie aziendali di posizionamento nel mercato dei servizi di investimento, in termini di natura dei servizi/attività di investimento e accessori prestati, tipologia della clientela di riferimento, mercati geografici di interesse, tipologia degli strumenti/prodotti trattati, modalità di prestazione dei servizi.

Fornire il *budget* per l'esercizio in corso, contenente la stima delle principali variabili operative (volumi di attività), economiche, patrimoniali e finanziarie, corredate delle ipotesi sottese agli andamenti ipotizzati.

D. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrivere l'articolazione delle funzioni aziendali di controllo interno indicando, per ciascuna funzione, i relativi responsabili (con illustrazione delle esperienze tecnico-professionali di ciascuno), le linee di riporto stabilite, la dotazione organica, i principali strumenti – anche di natura informatica – di cui dispongono, nonché le modalità di interazione/coordinamento fra le medesime unità di controllo, con l'organo di controllo, con eventuali comitati consultivi e con le analoghe funzioni di controllo a livello di gruppo.

E. ACCORDI DI OUTSOURCING

Nel caso di esternalizzazione di funzioni operative importanti descrivere:

- la politica aziendale in materia di esternalizzazione (finalità perseguite e benefici attesi; criteri di selezione degli *outsourcer*);

— le modalità e la frequenza con cui gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
— i presidi, anche di natura contrattuale, finalizzati ad assicurare la qualità dei servizi prestati.

F. SISTEMI INFORMATIVI E SICUREZZA INFORMATICA

Rappresentare sinteticamente l'architettura del sistema informativo e di sicurezza informatica aziendale. In tale ambito descrivere:

— i ruoli e le responsabilità attribuiti agli organi e alle funzioni aziendali in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi, con particolare riferimento all'organizzazione della funzione ICT;
— il processo di analisi del rischio informatico e la sua interazione con il rischio operativo;
— il sistema di gestione della sicurezza informatica, con particolare riferimento: alla *policy* di sicurezza informatica; alle misure adottate per assicurare la sicurezza dei dati e il controllo degli accessi, incluse quelle dedicate alla sicurezza dei servizi telematici per la clientela; alla gestione dei cambiamenti e degli incidenti di sicurezza; alla disponibilità delle informazioni e dei servizi ICT;
— il sistema di gestione dei dati;
— le politiche di esternalizzazione di sistemi e servizi ICT, con particolare riferimento all'esternalizzazione di sistemi informativi critici.

G. CONTINUITÀ OPERATIVA

Descrivere sinteticamente il piano di continuità operativa.

H. INFORMAZIONI SUI SINGOLI SERVIZI

Descrivere sinteticamente il processo di prestazione dei servizi e attività di investimento, distintamente per ciascuno di essi. In tale ambito sono fornite informazioni in merito:

— al sistema dei limiti (articolazione dei limiti in relazione alla tipologia di servizio prestato, alle unità operative coinvolte e ai livelli di autonomia dei responsabili; modalità di definizione, formalizzazione e revisione dei limiti; procedura attivata e interventi previsti in caso di sconfinamento dei limiti assegnati; modalità e periodicità di controllo del loro rispetto);
— agli accordi esistenti con altri intermediari coinvolti nei processi produttivi e distributivi;
— alla rete commerciale (canali distributivi, articolazione e caratteristiche della rete dei consulenti finanziari; modalità utilizzate in caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza) e ai relativi processi.

I. ANTIRICICLAGGIO

Descrivere sinteticamente i presidi di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo per assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

L. FONDI PENSIONE

Indicare i fondi pensione gestiti e descrivere sinteticamente:

— la struttura organizzativa adottata per gestire le risorse dei fondi pensione;
— gli strumenti e le procedure predisposti al fine di verificare il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi previsti al Cap. 1, Sez. III, del presente Titolo.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

CAPITOLO 3

VIGILANZA ISPETTIVA

TITOLO III - Capitolo 3

VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le disposizioni del presente Capitolo disciplinano la vigilanza ispettiva svolta dalla Banca d'Italia ai sensi della legislazione italiana.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata in particolare dai seguenti articoli del TUF:

— art. 6-*ter*, co. 1, che conferisce alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale;

— art. 6-*ter*, co. 6, 7 e 8, che conferiscono alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di effettuare direttamente ispezioni o di concordare con le autorità competenti degli Stati UE e degli Stati non UE le modalità per l'ispezione di succursali di SIM, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi insediate nei rispettivi territori;

— art. 12, co. 5, che conferisce alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di effettuare ispezioni anche presso le *holding* di investimento, le società di partecipazione finanziaria mista, i soggetti controllati o partecipati per almeno il 20%, nonché i soggetti cui siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti;

— art. 12-*bis*, co. 2, che conferisce alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di effettuare ispezioni anche presso *holding* di investimento, come definite all'art. 4, par. 1, punto 23), IFR o società di partecipazione finanziaria mista, come definite all'art. 4, par.1, punto 40), del medesimo regolamento, con sede legale in Italia che non rientrano tra i soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, co.1, lett. b), che controllano, direttamente o indirettamente, una o più imprese di investimento UE, e che non sono a loro volta controllate da un'impresa di investimento o da un'altra *holding* di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3;
- ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del TUF e dell’IFR;
- alle succursali in Italia di imprese di investimento UE soggette a IFD e IFR;
- alle succursali di imprese di paesi terzi;
- ai soggetti ai quali le entità di cui agli alinea precedenti abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;
- alle *holding* di investimento e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui all’art. 12-*bis* TUF.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'azienda ispezionata.

2. Comunicazione degli esiti ispettivi

Gli esiti delle ispezioni vengono portati a conoscenza dell'intermediario, di norma entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti a cura del responsabile degli stessi, nel corso di una riunione convocata presso l'intermediario alla quale partecipano i membri degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, presenti i membri dell'organo con funzione di controllo, o comunque investiti di tale funzione, e il direttore generale. Partecipa alla riunione il Direttore – o un suo delegato – della Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio di pertinenza è ubicata la sede legale dell'intermediario; possono altresì partecipare il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e il Capo del Servizio di supervisione competente o loro delegati.

Nel caso di accertamenti nei confronti di soggetti che facciano parte di un gruppo, l'intermediario ispezionato è tenuto a trasmettere tempestivamente all'impresa madre nell'UE copia dei rilievi ispettivi.

Nel termine di 30 giorni, gli intermediari ispezionati comunicano alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulati, dando anche notizia dei provvedimenti già assunti o che intendono assumere.

Nello stesso termine, l'impresa madre nell'UE invia alla Banca d'Italia le proprie osservazioni in ordine agli eventuali rilievi formulati sulla filiazione e alle iniziative correttive da quest'ultima individuate.

Qualora nel corso degli accertamenti siano state rilevate irregolarità sanzionabili in via amministrativa, la Banca d'Italia provvede all'avvio della procedura sanzionatoria secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

CAPITOLO 4

POTERI D’INTERVENTO E INGIUNTIVI

TITOLO III - Capitolo 4

POTERI D’INTERVENTO E INGIUNTIVI

1. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUF:

— art. 7, che detta disposizioni in materia di poteri d’intervento;
— artt. 7-*ter*, e 7-*quater*, che dettano disposizioni in materia di poteri ingiuntivi;
— art. 12, co. 5-*sexies*, che estende alle capogruppo l’applicazione dell’art. 7.

2. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle SIM, alle imprese madri nell’UE iscritte all’albo previsto dall’art. 11 TUF, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *provvedimenti specifici ai sensi dell’art. 7, co. 1, 1-bis, 2, TUF* (termine: 90 giorni);
— *provvedimenti ingiuntivi ai sensi dell’art. 7-ter, TUF* (termine: 90 giorni);
— *provvedimenti ingiuntivi ai sensi dell’art. 7-quater, TUF* (termine: 90 giorni).

4. Adozione dei provvedimenti

La Banca d’Italia adotta le misure di cui all’art. 7 TUF ed esercita i poteri ingiuntivi di cui agli artt. 7-*ter e 7-quater*, TUF, sentita la Consob ove previsto.

La Banca d’Italia, contestualmente all’assunzione dei provvedimenti, può indicare le misure che l’intermediario deve assumere per poter ottenere la revoca dei provvedimenti medesimi.

PARTE SECONDA

APPLICAZIONE IN ITALIA DELL'IFR

TITOLO I

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ

CAPITOLO 1

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ GENERALI

TITOLO I - Capitolo 1

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ GENERALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo concerne l'esercizio delle opzioni e discrezionalità ad applicazione generale previste dall'IFR direttamente o per rinvio al CRR.

Le opzioni e discrezionalità generali previste direttamente dall'IFR sono esercitate alla Sez. II, par.1. Le opzioni e discrezionalità generali previste dal CRR, applicabili per rinvio dell'IFR, sono disciplinate alla Sez. II, par. 2.

2. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

- dall'IFR;
- dal CRR;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione a integrazione e specificazione di alcune norme dell'IFR e del CRR.

La materia è altresì disciplinata:

- dalla Circolare 285 /2013, in particolare dalla Parte II.

3. Destinatari della disciplina

Le disposizioni del presente Capitolo si applicano:

- su base individuale:
  - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, quando non esentate ai sensi della Parte introduttiva, Tit. I, Cap. 2, Sez. I, par. 4;
  - alle succursali di imprese di paesi terzi;
- su base consolidata, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

Ai fini del presente Capitolo, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

SEZIONE II

ESERCIZIO DELLE OPZIONI E DISCREZIONALITÀ

1. Opzioni e discrezionalità generali previste dall'IFR

Ai sensi dell'art. 41, par. 2, IFR, si applicano i fattori di ponderazione di seguito indicati:

A) Esposizioni escluse dall'applicazione dell'art. 37, IFR in materia di rischio di concentrazione: le esposizioni assunte da una SIM nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata conformemente all'art. 7 IFR o al regolamento CRR, oppure siano soggette a vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo conformemente all'art. 8 IFR, purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 41, par. 2, lett. b), punti i) e ii), IFR.

B) Esposizioni da considerare al 10% del loro valore nominale per l'applicazione dell'art. 37 IFR: le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 10 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

2. Opzioni e discrezionalità generali previste dal CRR

Nei casi in cui l'IFR rinvia a disposizioni del CRR che includono opzioni e discrezionalità generali, alle SIM si applica quanto disposto dalla Banca d'Italia nella Circolare 285/2013 per le banche meno significative.

TITOLO I

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ

CAPITOLO 2

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ CASO PER CASO

TITOLO 1 - Capitolo 2

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ CASO PER CASO

SEZIONE I

FONDI PROPRI

1. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare dalla Parte Due, Tit. I e II;
- dall'IFR art. 9;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione a integrazione e specificazione di alcune norme del CRR.

La materia è altresì disciplinata:

- dalla Circolare 285/2013, in particolare dalla Parte II, Cap. 1.

2. Destinatari della disciplina

Le disposizioni della presente sezione si applicano:

- su base individuale:
  - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, quando non esentate ai sensi della Parte introduttiva, Tit. I, Cap. 2, Sez. I, par. 4;
  - alle succursali di imprese di paesi terzi;
- su base consolidata, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

3. Rinvio

L'art. 9 IFR rinvia alle disposizioni del CRR relative alla identificazione e quantificazione dei fondi propri. Quando tali disposizioni prevedono opzioni e discrezionalità da esercitarsi caso per caso, ossia tramite procedimento amministrativo, alle SIM si applica quanto disposto nella Circolare 285/2013 per le banche meno significative con riferimento a ciascun procedimento.

SEZIONE II

PARTECIPAZIONI DI NATURA NON FINANZIARIA DETENIBILI DALLE SIM

1. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

— dall'IFR, in particolare dalla Parte Due.

2. Destinatari della disciplina

Le disposizioni della presente Sezione si applicano:

— su base individuale:
  - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, quando non esentate ai sensi della Parte introduttiva, Tit. I, Cap. 2, Sez. I, par. 4;
  - alle succursali di imprese di paesi terzi;
— su base consolidata, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si applicano le seguenti definizioni:

— "*partecipazioni qualificate*", le partecipazioni come definite nell'art. 4, par. 1, punto 47), IFR;
— "*soggetto del settore finanziario*", un soggetto come definito nell'art. 4, par.1, punto 17), IFR.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alla presente Sezione

— *divieto di assumere partecipazioni qualificate in soggetti di natura non finanziaria* (art. 10, par. 2, IFR; termine 90 giorni).

5. Comunicazioni

Le SIM che intendono acquistare partecipazioni qualificate ([44]) in società diverse dai soggetti del settore finanziario che superino i limiti specificati alle lett. a) e b) dell'art. 10, par. 1, IFR, effettuano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza apposita comunicazione alla Banca d'Italia. Entro 5 giorni dal compimento dell'operazione, le SIM ne danno comunicazione alla Banca d'Italia.

Fuori dai casi di acquisto di cui al periodo precedente, le SIM comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'avvenuto superamento dei limiti sopra indicati.

La Banca d'Italia può, ai sensi dell'art. 10, par. 2, IFR, vietare l'acquisto o la detenzione di partecipazioni qualificate oltre i limiti previsti al par. 1 del medesimo articolo quando, tenuto conto della situazione, attuale o prospettica, tecnica, organizzativa, finanziaria o patrimoniale della SIM, nonché della localizzazione geografica dei soggetti partecipati e delle attività svolte dagli stessi, l'operazione:

— pone ostacoli all'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza; o
— è in contrasto con la sana e prudente gestione della SIM.

6. Divieto di assunzione di partecipazioni di controllo al di fuori del settore finanziario

Le SIM non possono detenere partecipazioni di controllo in società diverse dai soggetti del settore finanziario.

([44]) Ai fini della presente Sezione rilevano solo gli acquisti effettuati direttamente dalle SIM o componenti del medesimo gruppo di imprese di investimento iscritto all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF.

SEZIONE III

REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI

1. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

- dall'IFR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. I;
- dal Regolamento delegato (UE) 2022/1455.

2. Destinatari della disciplina

Le disposizioni della presente Sezione si applicano:

- su base individuale:
  - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, quando non esentate ai sensi della Parte introduttiva, Tit. I, Cap. 2, Sez. I, par. 4;
  - alle succursali di imprese di paesi terzi;
- su base consolidata, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alla presente Sezione:

- *imposizione di un requisito specifico relativo alle spese fisse generali nei casi in cui vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di una SIM* (art. 13, par. 2, IFR; termine: 90 giorni).

SEZIONE IV

REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K DEL RISCHIO PER IL MERCATO

1. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

— dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. IV e V;
— dall'IFR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 1 e Capo 3;
— dal Regolamento delegato (UE) 2022/244.

La materia è altresì disciplinata:

— dalla Circolare 285/2013, in particolare dalla Parte II, Cap. 9.

2. Destinatari della disciplina

Le disposizioni della presente Sezione si applicano:

— su base individuale:
  - alle SIM di classe 2;
  - alle succursali di imprese di paesi terzi di classe 2;
— su base consolidata alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alla presente Sezione:

— *autorizzazione al calcolo del K-CMG, in luogo o in aggiunta, al calcolo del K-NPR* (art. 23, par. 1, IFR; termine: 90 giorni).

4. Rinvio

La Parte Tre, Tit. II, Capo 3 IFR include alcuni rinvii alle disposizioni del CRR relative al rischio di mercato. Quando tali disposizioni prevedono opzioni e discrezionalità da esercitarsi caso per caso, ossia tramite procedimento amministrativo, alle SIM si applica quanto disposto nella Circolare 285/2013 per le banche meno significative con riferimento a ciascun procedimento.

SEZIONE V

REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K DEL RISCHIO PER L'IMPRESA

1. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo. 6 e Tit. VI;
- dall'IFR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 1 e Capo 4;
- dal Regolamento delegato (UE) 2022/76.

La materia è altresì disciplinata:

- dalla Circolare 285/2013, in particolare dalla Parte II, Cap. 7.

2. Destinatari della disciplina

Le disposizioni della presente Sezione si applicano:

- su base individuale:
  - alle SIM di classe 2;
  - alle succursali di imprese di paesi terzi di classe 2;
- su base consolidata, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*;

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alla presente Sezione:

- *autorizzazione ad escludere dal calcolo del K-TCD le operazioni con talune controparti ai sensi dell'art. 22, par. 7, della Direttiva accounting* (art. 25, par. 3, IFR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione a calcolare il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati nell'allegato II del CRR e delle operazioni di cui all'art. 25, par. 1, lett. da b) a f) IFR, applicando uno dei metodi di cui alla Parte tre, Tit. II, Capo 6, Sez. 3, 4 o 5 del CRR* (art. 25, par. 4, IFR; termine 90 giorni);
- *autorizzazione a calcolare internamente il delta di vigilanza delle opzioni e delle swaption, utilizzando un modello adeguato* (art. 29, par. 6, IFR; termine 90 giorni);
- *imposizione dell'obbligo di utilizzare il fattore di moltiplicazione pari a 1,5 per il calcolo dell'aggiustamento della valutazione del credito per le operazioni SFT* (art. 32, lett. d), IFR; termine 90 giorni).

4. Rinvio

La Parte Tre, Tit. II, Capo 4, IFR, include alcuni rinvii alle disposizioni del CRR. Quando tali disposizioni prevedono opzioni e discrezionalità da esercitarsi caso per caso, ossia tramite procedimento amministrativo, alle SIM si applica quanto disposto nella Circolare 285/2013 per le banche meno significative con riferimento a ciascun procedimento.

SEZIONE VI

LIQUIDITÀ

1. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

— dall'IFR, Parte Cinque;
— dal Regolamento delegato (UE) 2015/61.

2. Destinatari della disciplina

Le disposizioni della presente Sezione si applicano:

— su base individuale:
  - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, quando non esentate ai sensi della Parte introduttiva, Tit. I, Cap. 2, Sez. I, par. 4;
  - alle succursali di imprese di paesi terzi;

— su base consolidata, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11, TUF, quando: i) non sono esentate ai sensi della Parte introduttiva, Tit. I, Cap. 2, Sez. I, par. 4 e ii) nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende comprensivo di tutte le tipologie di destinatari citate.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alla presente Sezione

— *autorizzazione per le SIM di classe 3 all'esenzione dall'applicazione del requisito di liquidità* (art. 43, par.1, co. 2, IFR; termine 90 giorni);
— *autorizzazione alle SIM a ridurre, per un periodo massimo di 30 giorni, il volume delle attività liquide detenute* (art. 44, par. 1, IFR; termine 90 giorni).

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capitolo 1

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Disposizioni transitorie ai sensi dell'art. 57, par. 3 e 4, IFR

Le SIM, su base individuale, e le imprese madri nell'UE iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, su base consolidata, che intendono avvalersi del regime transitorio per i fondi propri di cui all'art. 57, par. 3 e 4, IFR, ne danno immediata comunicazione alla Banca d'Italia. Le SIM che si avvalgono della deroga di cui all'art. 57, par. 3, lett. a), IFR applicano, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, sia le disposizioni previste dal presente Regolamento, sia quelle previste dalla Parte Tre, Tit. I, Capo 1, CRR.

Le SIM che si avvalgono del regime transitorio di cui all'art. 57, par. 3 e 4, IFR possono, in qualunque momento, rinunciare all'applicazione del regime transitorio, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia. La cessazione del regime transitorio ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo ([1]). La SIM che, dopo essersi avvalsa del regime transitorio, vi rinuncia, non può richiederne successivamente la ri-applicazione.

2. Aggiornamento degli statuti

Le imprese madri nell'UE e le filiazioni finanziarie di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11, TUF aggiornano i propri statuti sulla base di quanto previsto nella Parte I, Cap. 2, Sez. VII alla prima occasione utile.

([1]) I trimestri hanno inizio: il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre di ciascun anno di calendario.

Capitolo 2

DISPOSIZIONI ABROGATE

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- Avvertenze generali, Allegato A della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare";
- Titolo II, Capitoli 6 e 7 ("Vigilanza Informativa" e "Vigilanza Ispettiva") della Circolare della Banca d'Italia n. 164 del 25 giugno 1992 "Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare";
- Titolo IV, Capitolo 2 ("Gestione del patrimonio dei fondi pensione da parte delle SIM") della Circolare della Banca d'Italia n. 164 del 25 giugno 1992 "Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare";
- Titolo I ("Definizioni") del Regolamento in materia di intermediazione del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, e successive modificazioni;
- Titolo II, Capitolo 1 ("Capitale Minimo") del Regolamento in materia di intermediazione del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, e successive modificazioni;
- Titolo II, Capitolo 2 ("Nozione di gruppo rilevante ai fini del rilascio dell'autorizzazione, del Regolamento in materia di intermediazione del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, e successive modificazioni;
- Titolo II, Capitolo 4 ("Operatività all'estero") del Regolamento in materia di intermediazione del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, e successive modificazioni;
- Titolo III, Capitolo 1 ("Partecipazioni detenibili dalle SIM") del Regolamento in materia di intermediazione del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, e successive modificazioni;
- Comunicazione della Banca d'Italia del 16 luglio 2001 in materia di cessione di rapporti giuridici pubblicata nel Bollettino di vigilanza n. 7 del luglio 2001;
- Titolo IV ("Disposizioni applicabili ai gruppi di SIM") del Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 24 ottobre 2007, e successive modificazioni;
- Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014 ("SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea"), pubblicata nel Bollettino di vigilanza n. 3 del marzo 2014;
- Titolo I, Capitolo 14 ("Gestione del rischio di liquidità") del Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 24 ottobre 2007, e successive modificazioni.

23A00037

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-SON-002) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.